



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

452^a seduta pubblica
martedì 19 maggio 2015

Presidenza della vice presidente Fedeli,
indi del vice presidente Calderoli
e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-65

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 67-93

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 95-146

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | Pag.5, 6 |
| MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) | 5 |
| Verifiche del numero legale | 5 |

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'OMOFobia E DI UNIONI CIVILI

| | |
|---------------------|---------|
| PRESIDENTE | 6, 7, 8 |
| AIROLA (M5S) | 6, 7 |
| MALAN (FI-PdL XVII) | 7 |

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1345-B) Deputato REALACCI ed altri – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

| | |
|--|----------------------|
| SOLLO (PD), relatore | .8, 45, 46 e passim |
| CASTALDI (M5S) | .10, 44, 46 |
| FUCKSIA (M5S) | 11 |
| VACCARI (PD) | 13 |
| DE PIN (Misto) | 16 |
| BUCCARELLA (M5S) | 19 |
| MORGONI (PD) | 21 |
| ARRIGONI (LN-Aut) | .24, 42, 50 e passim |
| COMPAGNONE (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)) | .26-53 |
| BIGNAMI (Misto-MovX) | 29 |
| D'ALÌ (FI-PdL XVII) | .32, 43, 47 e passim |
| MORONESE (M5S) | 35 |

| | |
|---|----------------------|
| MALAN (FI-PdL XVII) | Pag.37, 57 |
| LUMIA (PD) | 39 |
| * MARINELLO (AP (NCD-UDC)) | 41, 56 |
| DE PETRIS (Misto-SEL) | .43, 46, 47 e passim |
| GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 46 |
| NUGNES (M5S) | .47, 48, 56 e passim |
| SANTANGELO (M5S) | .47, 48, 61 |
| GIARRUSSO (M5S) | 48 |
| CENTINAIO (LN-Aut) | 50 |
| MARTON (M5S) | .50, 51 |
| TONINI (PD) | 51 |
| CALEO (PD) | 60 |

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

| | |
|--------------------|----|
| ALBANO (PD) | 62 |
| ARRIGONI (LN-Aut) | 62 |
| CONSIGLIO (LN-Aut) | 63 |
| COMAROLI (LN-Aut) | 64 |

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015

65

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B

| | |
|---|----|
| Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno | 67 |
| Articoli 2 e 3 | 92 |

ALLEGATO B

PARERI

| | |
|--|----|
| Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1345-B e sui relativi emendamenti | 95 |
|--|----|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUE NEL CORSO DELLA SEDUTA** *Pag.96***CONGEDI E MISSIONI** 105**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Variazioni nella composizione 105

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Trasmissione di documentazione 105

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 105

Annunzio di presentazione 106

GOVERNOTrasmissione di atti per il parere *Pag.107*

Trasmissione di atti e documenti 108

Trasmissione di atti concernenti procedure
d'infrazione 108**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Mozioni 109

Interrogazioni 110

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 116

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 146

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 maggio.*

Sul processo verbale

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).
Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui disegni di legge in materia di contrasto dell'omofobia e di unioni civili

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, stamane ci siamo incontrati al Convegno sui diritti civili organizzato a Palazzo Giustiniani, in sala Zucari, dove ho sentito il presidente Grasso citare un suo intervento di due anni fa sulla legge contro l'omofobia: da due anni a questa parte, quindi, sentiamo dire le stesse cose. Essendo stato io *in primis* estremamente collaborativo, insieme al mio Gruppo, anche sul disegno di legge sulle unioni civili della collega Cirinnà, al quale abbiamo dato tutto il supporto possibile, sinceramente ritengo opportuno che il disegno di legge contro l'omofobia, arenato in Commissione giustizia da due anni, si sblocchi.

Anche il disegno di legge sulle unioni civili, cui sono stati presentati 4.000 emendamenti dai vostri colleghi di NCD qui presenti, che sostengono il Governo, e di Forza Italia, è fermo in Commissione. Alla luce dello stato attuale delle cose, non penso che avrà un *iter* molto favorevole, a meno che non applichiate i mezzi che avete applicato tutte le volte che ritenevate importante un disegno di legge, per cui siete andati avanti...

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervenga, altrimenti mi metto a fare casino!

PRESIDENTE. Senatore Airola, quest'intervento non è sull'ordine dei lavori.

AIROLA (*M5S*). È sull'ordine dei lavori dell'Assemblea e della Commissione, signora Presidente. Siccome si stanno facendo degli annunci a cui non segue un'operatività reale, allora...

PRESIDENTE. La prego, senatore Airola. Le devo togliere la parola, perché non sta intervenendo sull'ordine dei lavori. (*Commenti del senatore Airola*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ripeto però a tutti che non stiamo aprendo la discussione su questo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, però l'ultima volta...

AIROLA (*M5S*). È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. No, l'ordine dei lavori è già stato votato e stabilito.

AIROLA (*M5S*). È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Prego, senatore Malan.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Ricordo che l'ultima volta che c'è stato un intervento simile sull'ordine dei lavori, questo intervento è stato interrotto dal Movimento 5 Stelle e la presidente Lanzillotta ha assecondato questa interruzione da parte del Movimento 5 Stelle.

AIROLA (*M5S*). 4.000! Perché ne ha fatti 4.000 di emendamenti!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Dal momento, però, che è stata aperta la discussione sull'argomento, devo dire che questa mattina, purtroppo, non sono rimasto stupito, ma ho confermato la mia opinione sul fatto che il presidente Grasso si è schierato in modo totale ed acritico da una parte su una discussione di un disegno di legge che è in corso.

Sappiamo e siamo abituati alle prese di posizione del presidente Grasso, che non è il Presidente del Senato, ma di una parte del Senato. Questa volta lo ha fatto una volta di più, il che fa scendere ulteriormente il suo prestigio e il prestigio stesso della sua carica. (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Adesso basta perché ciascuno fa le proprie conferenze.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1345-B) Deputato REALACCI ed altri – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1345-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Albertini e Sollo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sollo. (*Brusio*). Invito i colleghi a lasciare libero lo spazio davanti al senatore Sollo.

SOLLO, *relatore*. Signora Presidente, la mia relazione sarà abbastanza breve, in quanto il provvedimento è alla quarta lettura e seconda al Senato: è pertanto inutile ripetere ciò che ci siamo già detti in occasione della precedente lettura in Senato.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in Aula ci apprestiamo oggi ad effettuare la quarta e – speriamo – definitiva lettura di un provvedimento atteso da gran parte dell'opinione pubblica da circa ventun'anni, il quale consentirà al nostro Paese di compiere un importante passo in avanti nella tutela di beni pubblici, e perciò fondamentali, quali l'ambiente e la salute dei cittadini.

Con la sua approvazione, oggi la politica potrà dire di essersi assunta le proprie responsabilità, mantenendo le promesse: promesse fatte alle numerose associazioni che hanno indetto la campagna «Ecoreati senza cambiare una virgola», prime fra tutte Legambiente e Libera, che da anni, con il loro lavoro sui territori, ci segnalano cosa rappresenta oggi la criminalità ambientale nel nostro Paese. Si tratta di promesse fatte soprattutto alle famiglie delle vittime dei danni causati dai disastri ambientali: il pensiero va immediatamente alla cosiddetta Terra dei fuochi, a Casale Monferrato, a Bussi e a molte altre parti del Paese. (*Brusio*). Io provo lo stesso a parlare: non fa niente, non ci sono problemi.

Parlo di politica perché questo provvedimento è frutto di tre disegni di legge parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, e dimostra come il lavoro comune, in Commissione e in Aula, consenta di fornire quelle risposte che i cittadini attendono. Per questo, vorrei ringraziare tutti i colleghi delle Commissioni ambiente e giustizia, i Presidenti e il mio

correlatore, perché hanno capito che, in questa lettura al Senato, avremmo messo fine al *ping pong* parlamentare e sono certo che non perderanno questa occasione così importante facendo mancare il loro supporto.

Con l'approvazione di questo disegno di legge daremo inoltre un segnale di discontinuità rispetto al passato, punendo con una sanzione adeguata dei comportamenti particolarmente gravi quali l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale. Ci saranno tempo e modo, successivamente, per aggiustare il tiro e perfezionare la legge.

Vorrei inoltre sottolineare le importanti misure introdotte dal provvedimento, alcune delle quali frutto del lavoro svolto in Senato in seconda lettura. Nel libro II del codice penale viene introdotto il titolo VI-*bis* («Dei delitti contro l'ambiente»), che prevede le fattispecie di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), disastro ambientale (articolo 452-*ter*), delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*quinquies*), impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*), circostanze aggravanti (articolo 452-*septies*), ravvedimento operoso (articolo 452-*octies*), confisca (articolo 452-*novies*) e ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452-*decies*).

Sulla base della riformulazione operata dal Senato, l'inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, nel caso in cui abusivamente si provochi la compromissione o il deterioramento durevole dello stato delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo.

La compromissione o il deterioramento possono essere riferiti all'ecosistema, alla biodiversità – anche agraria – della flora o della fauna. La pena è aumentata se la fattispecie riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero se è prodotto in danno di specie animali o vegetali protette.

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Tale fattispecie ricorre nel caso in cui si produca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o in caso di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o, infine, in caso di offesa alla pubblica incolumità determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta. Anche nel caso del disastro ambientale il danno di aree protette o sottoposte a vincolo costituisce un aggravante.

Se le fattispecie di inquinamento ambientale o di disastro ambientale sono commesse per colpa, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Costituisce aggravante il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema e della sua biodiversità.

Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi che le fattispecie penali siano poste in essere da un'associazione a delinquere o da un'associazione

di tipo mafioso. Per un coordinamento delle indagini, il procuratore della Repubblica avvisa la procura nazionale antimafia.

In caso di ravvedimento operoso sono previste diminuzioni di pena in favore di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa comporti danni maggiori o nel caso in cui provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice ordina in ogni caso il recupero o, se possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato, anche attraverso la confisca dei beni. In caso di omessa bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi, si incorre nella pena della reclusione da uno a quattro anni e nella multa da 20.000 a 80.000 euro. Con l'avvio delle indagini per delitti contro l'ambiente, inoltre, il Procuratore della Repubblica avvisa l'Agenzia delle entrate, per rendere possibili accertamenti ed interventi *ex post*.

Nell'ipotesi di illeciti amministrativi e penali che non hanno causato danno o pericolo concreto alle risorse ambientali urbanistiche o paesaggistiche protette, si adottano sanzioni e procedimenti penali semplificati.

Siamo qui, in questa seconda lettura al Senato che avremmo potuto già evitare l'altra volta, in quanto io dissi che, qualora quel famoso emendamento sull'*air gun* fosse passato alla Camera, il provvedimento sarebbe stato «rispedito indietro». Ora io rivolgo un invito a tutti i colleghi del Senato, a tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e che hanno a cuore chi rispetta le leggi a favore dell'ambiente. Chi non vuole questo continui pure a fare ostruzionismo. L'*air gun* è una tecnica giusta, e io l'ho detto anche l'altra volta. Si deve intervenire contro questa tecnica, questo è fuori dubbio. Ma come dissi anche la volta scorsa, non è questo il momento e non è questo il disegno di legge giusto per farlo. Sicuramente lo faremo: il Governo ha preso impegni precisi in merito a questo anche in Commissione. Per ora abbiamo perso un ulteriore mese di tempo, per ritrovarci nella situazione di partenza in cui eravamo quattro mesi fa, quando approvammo per la prima volta il disegno di legge in Senato. Potevamo chiudere la questione in quella occasione.

Adesso, cari colleghi, chi ha veramente a cuore l'ambiente voti il provvedimento in esame così com'è. Come vedrete, ci sono alcuni ordini del giorno contro la tecnica dell'*air gun*. Si vada avanti e per la prima volta dopo ventun'anni si dia un segnale importante: finalmente in questa legislatura c'è un Parlamento che legifera e fa le leggi e che non vuole soltanto perdere tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signora Presidente, non è il momento opportuno, ma viste le parole del senatore Sollo comunicato in anticipo che l'emendamento 1.10 a mia prima firma viene ritirato e trasformato stasera stessa, visto l'impegno del Governo, in un disegno di legge di un solo articolo, già comunicato agli Uffici. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signora Presidente, atteso che avevo fatto già altre due volte un discorso molto articolato, confermerò nella sostanza quanto detto precedentemente, magari semplificando in modo da essere più ascoltata e meglio compresa, assumendomi la piena e personale responsabilità di quello che dico in dissenso dal Gruppo e dalla maggior parte di quest'Assemblea.

Sono infatti fermamente convinta che il disegno di legge in esame, così com'è, con *air gun* o meno, sia un'emerita «ciofecca», non solo inutile rispetto allo scopo che viene propagandato da molti esponenti della maggioranza, anche autorevoli (non so quanto in buona fede), mal scritta, non armonizzata nei precedenti, ma foriera di danni maggiori, numerosi e lunghi contenziosi e sentenze ingiuste con danno per i convenuti e gli attori. Si dovrebbe addirittura introdurre una specifica di dolo eventuale per chi legifera così male, creando potenziale disagio, disturbo e danno economico di tempo e personale per chi poi incorrerà in sentenze che non saranno assolutamente chiare, ma saranno difformi ed equivoche rispetto alla legislazione che già abbiamo.

Nel 1930 il codice penale vigente prevedeva già i reati ambientali. Ad esempio, nell'articolo 434, dal titolo «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi», si parlava di disastro innominato. In questo articolo del codice penale del 1930 si diceva che «chiunque, fuori dei casi preveduti degli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro» – si tratta di una dizione molto generica, ma amplissima, in cui si poteva inserire tutto – «è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene». Vi sono poi altre specifiche, ad esempio l'articolo 439 tratta dell'avvelenamento di acque e dice che se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica l'ergastolo.

Pertanto, la campagna mediatica atta a dire che finora nel codice penale non si era parlato di reati ambientali non è vera. Sarebbe stato da perfezionare, questo è vero, ma è anche vero che tanti reati ambientali non trovano il riscontro nella colpa, praticamente il responsabile non viene condannato. Allora noi ci chiediamo quale sia la colpa. Cosa fa sì che tanti reati rimangono aperti, nonostante le disposizioni contenute dal testo unico ambientale (TUA), che ha recepito tutte le direttive europee e che già sancisce il principio che chi inquina paga? Veramente pensiamo che trasformare un reato punito con una contravvenzione di elevatissimo ammontare in un delitto abbia veramente un effetto maggiore nei confronti della tutela dell'ambiente e delle persone? Siamo sicuri che allungare i tempi di prescrizione velocizzerà i processi? Per me questo è un ossimoro. Il colpevole avrebbe tutto l'interesse a rinviare e così pure lo studio legale che lo assiste, perché un lungo processo comporta anche un'alta resa economica e dunque non mi stupisce che questa legge sia stata sollecitata da

tanti studi legali. Pensate che cosa significa tenere aperto un processo anche vent'anni e tenere un terreno senza bonifica per lo stesso periodo. Con questa legge così generica fanno festa anche tanti giudici: ce ne sono infatti di buoni, ma ce ne sono anche di corrotti. Si è parlato tanto, anche in questi ultimi giorni, dell'avverbio «abusivamente», ma il problema è che non sono chiariti i termini di quanto e di come, non è chiaro il danno e non è chiaramente circoscritto il fatto rilevante. Di fronte a norme tanto generiche e arbitrarie i giudici hanno dunque la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo. Mi chiedo se non ci sia da chiedersi se molto dell'attuale situazione sia dovuto non alla carenza di leggi, ma alla condotta e alla capacità di tanti magistrati inquirenti, anche famosi, che ad esempio sbagliano il capo di imputazione, come è già successo. (*Applausi del senatore Malan*). C'è stato un caso gravissimo, di cui nessuno si è scandalizzato, per cui non è stato preso come capo d'imputazione un chiarissimo omicidio colposo plurimo aggravato, ai sensi dell'articolo 589 del codice penale, magari associato a lesioni personali gravissime, ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, a lesioni anche gravissime per coloro che erano malati ad esempio di mesotelioma, ma non erano ancora morti, ai sensi dell'articolo 590 del codice penale, a cui aggiungere l'omissione dolosa di cautele, ai sensi dell'articolo 437 del codice penale. Se un magistrato, di fronte alla possibilità di prendere questi capi di imputazione, belli chiari, verificati, reali e provati, insiste con un capo di imputazione ai sensi dell'articolo 484 del codice penale, che era già caduto in prescrizione, di cosa ci meravigliamo? E se, ripensandoci, ribadisce l'accusa e parla dell'omicidio volontario di 1.800 persone, penso che anche qui ci troveremo un'altra volta – poiché il fondamento, come è stato detto, non è il principio di diritto, ma il fatto – davanti ad un'altra sentenza della Cassazione che andrà purtroppo a svantaggio delle vittime. Allora mi chiedo, perché ipotizzare l'omicidio volontario di 1.800 persone? Neanche ci fosse Rambo! È strano che nessuno pensi a chiedere un parere in proposito, ad esempio, al Consiglio superiore della magistratura, perché tutto questo fare libero e discutibile danneggia fortemente l'immagine della magistratura inquirente.

Mi rendo anche conto che siamo di fronte ad una situazione molto difficile, in cui tanti enti regionali, che dovrebbero fare da referente per misurazioni ambientali e quant'altro, non hanno le competenze giuste per definire e indirizzare le indagini e i contenuti. In alcune indagini, ad esempio, si parla di piante in grado di biofitodepurare i terreni, assorbendo alcuni metalli pesanti, sino ad oltre le dosi tossiche per la pianta stessa. Complimenti alle piante, che riescono ad assorbire tanto, ma di certo – lo abbiamo studiato alle elementari: non serve essere tecnici ultraesperti – è risaputo che la pianta assorbe acqua con i sali minerali disciolti e quindi soltanto alcuni metalli, come ad esempio il piombo e il cadmio. In Europa infatti, nei vegetali si monitorano soltanto quei metalli, perché anche in un terreno inquinato da idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e policlorobifenili (PCB), che di sicuro non sono idrosolubili, le piante non si troveranno mai nella condizione di assorbire anche

tali sostanze liposolubili. Se queste sostanze fossero liposolubili si scioglierebbero nelle acque e non avremmo i problemi di sedimenti portuali, lacustri o nei letti di fiumi. Di cosa ci lamentiamo? Cosa vogliamo risolvere se siamo in presenza di una banda di ignoranti auto referenziati che non sanno di cosa parlano e addirittura prendono in giro le popolazioni che giustamente hanno il diritto di vivere in un ambiente sano? L'ambiente ha diritto di essere tutelato. Noi dobbiamo dire le cose come sono.

Per non parlare della Terra dei fuochi. Questa è stata la sceneggiata delle sceneggiate, ma non perché non siano zone inquinate e non perché la Campania non abbia diritto ad essere Campania *felix* e non perché non bisogna fare di tutto per tutelare l'ambiente, ma vedo molto cattiva fede. Non si può classificare un territorio vasto con delle realtà completamente diverse e farne un tutt'uno.

Siccome le indagini dovevano partire dalle ortofoto e dai movimenti terra, secondo le indicazioni date dalle Regioni e su indicazione del cosiddetto decreto Terra dei fuochi, mi chiedo: può rendersi conto che magari il movimento terra può essere una pratica agricola comune delle pratiche che si usano in agricoltura e in selvicoltura?

Ciò che è più grave è che questo disegno di legge non fa disparità tra l'ecomafioso, che sicuramente se ne frega altamente di avere più pene, perché saprà come gestirle, e un cittadino comune. Faccio un esempio per tutti, quello del proprietario di un furgone che attraversa l'autostrada e casualmente, trasportando, ad esempio, della nafta, subisce un danno. Magari questa persona ha comprato con un mutuo di 200.000 euro il *camion*, che si rovescia e versa nafta nel campo di sotto dove c'è il contadino con le pecore. Allora, questa persona, oltre ad avere perso il lavoro, dovrà fare la bonifica ed essere equiparato ad un ecomafioso? Questo riusciamo a fare. Ci sarebbero tanti esempi da fare, ma la cosa che scandalizza di più è questa norma distante dalla realtà e ripeto quello che ho detto l'altra volta. Se noi volevamo migliorare la normativa, avevamo l'opportunità di farlo intervenendo puntualmente nel testo unico ambientale (TUA) aumentando le pene e dettagliando quello che nel codice penale mancava. Non lo si è voluto fare intenzionalmente per fare tanti effetti sfavillanti, ma per non fare – in pratica – nulla. (*Applausi dei senatori Bignami e Romani Maurizio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio ribadire qui ciò che ho detto durante la discussione nelle Commissioni giustizia e ambiente la settimana scorsa e ricordare quanto già sottolineato durante la seconda lettura del provvedimento. Lo faccio perché nulla è scontato su questi temi, tantomeno il ribadire le ragioni di una scelta politica senza se e senza ma. Lo dico senza reticenze. Era senza dubbio preferibile l'approvazione definitiva del disegno di legge alla Camera, ma la modifica apportata sull'*air gun* non può sminuire la portata storica della scelta che ci accingiamo a fare.

L'ordine del giorno che il PD ha presentato alla Camera e al Senato, con il quale si impegna il Governo in una verifica seria sugli effetti di questa tecnica e ad essere conseguenti sulle misure da adottare, dicono l'impegno con il quale abbiamo cercato di accompagnare velocemente l'approvazione di questo provvedimento.

Non solo. L'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che attua la direttiva europea sulla valutazione dell'impatto ambientale degli impianti *off-shore* rappresenta la garanzia per evitare il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo dell'*air gun* senza elementi di informazione e precauzione. Usando in modo azzardato una similitudine biblica, è un po' come se non vedessimo la trave ma solo la pagliuzza e tutto ciò non riconoscerebbe il merito di questa Assemblea e delle due Commissioni coinvolte per aver contribuito durante la seconda lettura a migliorare notevolmente il provvedimento raccogliendo sollecitazioni venute da più parti. Qui, come alla Camera, il PD voterà con grande convinzione e soddisfazione per averlo fortemente voluto. Questo consentirà al nostro Paese di operare una svolta significativa, colmando un vuoto legislativo atteso da ventun'anni, ma indicando anche in modo chiaro quale vorrà essere il modello di sviluppo che immaginiamo per i prossimi anni. Fino ad oggi, infatti, il nostro Paese ha avuto una legislazione penale a tutela dell'ambiente del tutto inadeguata, a carattere sostanzialmente contravvenzionale, basata sulla vecchia impostazione che ha sempre riconosciuto le ragioni dell'economia tralasciando i costi ambientali, sociali e sanitari.

L'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale rappresenta, invece, una riforma di civiltà, giuridica ed etica. Dopo oggi potremo dichiarare finita la stagione nella quale l'ambiente veniva considerato come bene infinito. Ricorderanno i colleghi come ci siano voluti i grandi disastri ambientali degli anni Ottanta per far crescere una nuova consapevolezza ambientale, arrivando alla costituzione del Ministero dell'ambiente nel 1986 e alla nascita delle grandi associazioni e movimenti ambientalisti e, da lì, alla definizione di una legislazione che, a più riprese, rivoluzionò completamente il rapporto tra economia, ambiente e salute.

Oggi compiremo, seppure in grave e colpevole ritardo, un secondo e decisivo passo: introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale, che non significa soltanto passare dalle contravvenzioni di oggi al carcere di domani, ma alzare un argine alto e resistente per combattere l'illegalità in campo ambientale, che tanti morti ha purtroppo seminato e tanti segni indelebili sul territorio e sul paesaggio ha lasciato. Pensiamo tra tutti alla terra dei fuochi, e a quelle famiglie che hanno perso i loro cari, tra cui molti bambini, a causa delle conseguenze dell'inquinamento operato a suolo, aria ed acqua da camorra, imprenditori senza scrupoli e dignità, del Nord e del Sud, e da alcuni amministratori locali ipovedenti.

Non è bastato l'impegno del presidente Napolitano e la scelta del Governo, operata con il decreto-legge n. 136 del 2013, ad arrestare il fenomeno, ma indubbiamente fu un segnale molto forte, verso i criminali organizzati e verso i cittadini onesti, di una presenza e di una volontà dello Stato di prendere in mano la situazione per cambiarla in modo radicale.

Oggi quello stesso Parlamento, al di là di qualche ritardo accumulato, di cui sono evidenti le responsabilità e i tentativi di strumentalizzazione per un po' di visibilità in più, ancora una volta si carica la propria parte di responsabilità come classe dirigente di questo Paese, risarcendo quella terra e tutte le altre parti del nostro territorio che attendono giustizia per quanto accaduto loro, a causa di un sistema di malaffare e illegalità diffusa o più semplicemente a causa di singole imprese irresponsabili per consentire a quelle comunità di tornare a credere nel futuro, per riuscire a far partire i lavori di bonifica, risanamento e riconversione ecologica dei siti inquinati.

I dati – lo sappiamo – parlano chiaro: dal rapporto Ecomafia 2014 emerge un quadro di illegalità ambientale allarmante; quegli stessi dati dell'illegalità ci dicono che, nel 2014, si è assistito ad un calo dei reati accertati del 14 per cento, ma se calano numericamente i reati, ne aumenta la pericolosità, ridisegnando la geografia del crimine ambientale. Sono dati che non fanno male soltanto all'ambiente e agli ecosistemi del nostro bel Paese, ma minano alle fondamenta l'economia di tanti territori, perché a trarre vantaggio da questa situazione di illegalità, inquinamento e disastro sono quelle imprese più spregiudicate, colluse con il malaffare e la malavita organizzata, e non quelle innovative, che rispettano non senza difficoltà le regole, che competono sui mercati globali.

Lo sfruttamento dell'ambiente fa gola alle mafie ad ogni latitudine, perché garantisce introiti elevati in diversi settori, e per realizzarli sono disposti a tutto, anche a mettere a repentaglio la vita dei cittadini. Se vogliamo aiutare e sostenere le altre imprese a proteggere il territorio e chi lo abita e lo amministra onestamente, serve questa nuova buona legge.

Lo voglio dire con pacatezza ma con chiarezza anche al mio conterraneo presidente di Confindustria Squinzi: queste misure non penalizzeranno affatto tutto il sistema industriale italiano – ne stia certo – ma aiuteranno e premieranno invece quella parte di questo sistema che in questi anni ha scelto la responsabilità sociale verso il territorio e l'ambiente, in quanto valori aggiunti ai loro prodotti, e sosterrà chi vorrà convertirsi a questa nuova etica.

Certo è che per rendere ancora più efficace le nuove misure, dovremo impegnarci perché venga in Aula molto presto anche la riforma del sistema dei controlli, delle agenzie ambientali e dell'ISPRA, oggi all'attenzione della nostra Commissione ambiente. Così come dovremo procedere celermente ad una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza della pubblica amministrazione, della magistratura e delle Forze dell'ordine. Solo così metteremo il nostro Paese nelle condizioni di essere moderno, profondamente europeo, indicando anche una linea di sviluppo economico maggiormente sostenibile: l'ambiente, cioè, non solo come il principale insieme di beni comuni da tutelare, custodire e consegnare ai posteri migliorato, ma come importante opportunità per impostare un nuovo sviluppo basato sulla cultura della rinnovabilità delle risorse e su una nuova coscienza del limite dell'agire dell'uomo.

Anche per queste ragioni culturali ed etiche oggi stiamo dando corpo ad una svolta significativa attraverso l'introduzione di quattro nuovi reati ambientali. Per questo voglio qui ringraziare ancora una volta il lavoro svolto dai relatori Sollo e Albertini, dal Ministero della giustizia nelle persone del ministro Orlando e del sottosegretario Ferri, dal ministro dell'ambiente Galletti, nonché dalle Commissioni giustizia e ambiente, a partire dai due Presidenti.

Voglio infine ricordare come in Senato, nella precedente lettura, si è messo mano ad una parte importante – la nuova Parte VII del decreto legislativo n. 152 del 2006 – del testo uscito dalla Camera, che introduceva nel codice dell'ambiente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, per semplificare la vita soprattutto alle imprese sane ed oneste e a quelle che hanno investito nella *green economy* per uscire dalla crisi.

Oggi si compie un grande ed innegabile passo in avanti, e lo voglio dire a chi fino ad oggi, durante questa discussione auspicava altre modifiche per avere la legge perfetta; a quella il legislatore deve sempre tendere, ma vorrei far presente che, rispetto a ieri, il cambiamento è palese. Questa è una delle riforme importanti che si aspettava da molti anni e che ci consentirà di costruire un quadro legislativo moderno ed efficace per tutelare l'ambiente e contestualmente la salute dei cittadini.

Nessuna scappatoia e nessun trucco; ma nelle differenze di posizione, inevitabili su una materia così complessa e delicata, si è trovato qui e alla Camera un punto di equilibrio condiviso dalla maggior parte delle forze politiche. Mi auguro che da parte di tutte quante prevalga oggi il senso di responsabilità e si proceda celermente ad approvare il disegno di legge così com'è, ritirando tutti gli emendamenti e dando cioè a questo Paese una legge che sta aspettando da troppo tempo: da ventun'anni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*Misto*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, approda oggi in Senato per l'ultima lettura quel disegno di legge che ha assunto il compito di innovare profondamente il catalogo dei delitti contro l'ambiente.

Il disegno di legge in questione, che ha l'ambizione di intitolarsi «Disposizioni sui delitti contro l'ambiente», è invece esso stesso una grave offesa contro l'ambiente perché non punisce e manda assolti tutti gli imputati dei principali processi per reati ambientali, che già si trascinano da anni senza prospettive giudiziarie certe. È sicuramente un delitto, perché autorizza le devastanti pratiche di ricerca delle società petrolifere che bombardano con cannoni ad aria compressa i fondali marini alla ricerca di nuovi giacimenti; anche se abbiamo appreso che ora il Governo si impegna ad abolire questa tecnica, l'uso indiscriminato della tecnica dell'*air gun* sta letteralmente devastando tutto l'ecosistema dell'Adriatico.

Vorrei ricordarlo: le esplosioni subacquee causate da bombe sonore ad aria compressa intorno ai 250 decibel, sparate in rapida sequenza a po-

chi minuti l'una dall'altra lungo linee di oltre 300 chilometri, hanno già decimato la fauna marina di Abruzzo, Puglia, e Sicilia, provocando danni ai tessuti, emorragie agli organi interni e gravi lesioni agli organi riproduttivi di cetacei, tartarughe, pesci e crostacei di ogni genere, che sempre più di frequente, se non muoiono sul colpo, perdono il senso dell'orientamento finendo per agonizzare sulle spiagge più belle della costiera adriatica. Peschici, Vasto, Falconara e Cesenatico hanno già conosciuto questa violenza sul mare e grazie alla struttura di questo disegno di legge, se non viene ritirato, la vedranno ripetersi. È la nuova frontiera delle ricerche sottomarine delle quali tuttavia ignoriamo le potenzialità dannose.

Il disegno di legge odierno promuove tale pratica senza il benché minimo scrupolo morale, assegnando alla speculazione petrolifera il primato dei valori meritevoli di tutela. Ma la vera assurdità è che in Senato abbiamo già visto passare una mozione presentata dal senatore Tomaselli nell'aprile del 2014, approvata a larga maggioranza, contro le prospezioni geologiche da parte delle compagnie petrolifere nel Mar Adriatico. Il collega Tomaselli, considerando scellerata la proliferazione di richieste da parte di numerose compagnie petrolifere di effettuare prospezioni geologiche con la tecnica dell'*airgun* nell'Adriatico, ha invocato persino l'intervento dell'Unione europea per introdurre una rigorosa moratoria per le pratiche suddette. Ha motivato – cito testualmente – che le ricerche e le perforazioni di idrocarburi rappresentano, indubbiamente, una fonte di pericolo serio in nome della tutela del mare e dell'ecosistema che, per le caratteristiche del nostro mare (un mare chiuso, da sembrare un lago), assumono rischiosità ancora più gravi.

Ricordo persino un disegno di legge presentato il 25 marzo del 2013, firmato da venti senatori appartenenti a tutti gli schieramenti, nell'ottica di voler perseguire gli obiettivi di tutela ambientale a tutti i costi e con caparbità. Tanta coerenza quest'oggi è disarmante.

L'articolo 40 del codice penale recita: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Quando invece ci troviamo di fronte ad obblighi morali qual è il nostro dovere? Assumiamo la stessa responsabilità? Me lo chiedo io stessa, ma lo chiedo anche a voi onorevoli colleghi.

Noi che qui, oggi, come legislatori ci troviamo di fronte ad obblighi di natura esclusivamente morale, siamo gli unici responsabili delle conseguenze delle nostre scelte politiche e se approveremo il disegno di legge così come lo leggiamo, saremo certamente responsabili dei danni che ne discenderanno. Saremo additati per non aver saputo tutelare l'ambiente marino con tutta la vera ricchezza che contiene, danneggiando in definitiva soprattutto noi stessi. Non paghi di ciò, vogliamo anche essere incolpati per aver garantito l'impunità per i reati ambientali? Se così fosse, ci basterebbe approvare questo disegno di legge così come ci giunge oggi.

Ma io non credo che il Parlamento sia stato spogliato dell'indispensabile funzione legislativa che deve rivestire, perché conserva ancora quella profonda facoltà di critica che in questo momento io esercito davanti a voi. Proprio a tale irrinunciabile facoltà faccio appello, nel pro-

fondo della vostra coscienza morale e politica. Confido di non essere stata l'unica a rendersi conto che l'aggiunta dell'aggettivo «irreversibile» al tema del danno ambientale abbia automaticamente escluso dalla punibilità tutti quei danni ad oggi non ancora definiti irreversibili. Ma è il concetto stesso di irreversibilità a gettare l'intero ecosistema nell'indeterminatezza più assoluta perché quello che prima era un reato di pericolo, diventa oggi un reato di evento. Non è, onorevoli colleghi, il sottile distinguo di un cavillo, ma uno scivolone sostanziale di enorme portata, perché il danno ambientale non soltanto dovrà verificarsi appieno e con modalità del tutto evidenti, ma dovrà essere qualificato irreversibile. Quante bonifiche ci sono tra un danno reversibile ed uno irreversibile, quanti anni occorrono per certificare che il danno è definitivo, e quanti tentativi? Probabilmente occorre un periodo almeno doppio rispetto a quello previsto per la prescrizione dei reati che noi oggi dichiariamo di voler punire con certezza. Siamo ben consapevoli invece di aver esiliato la certezza della pena oltre i confini dell'irreversibilità.

Le sottili polveri di amianto, le radiazioni ionizzanti e tutti i veleni che ancora non conosciamo bene, quando manifesteranno la loro dannosità e quando sapremo se questa sia irreversibile o meno? Che fine ha fatto il nobile principio di precauzione che informa i sistemi giuridici più avanzati? I nostri figli sconteranno i nostri errori, e forse anche i loro figli.

La farraginosità della legge svuota la sanzione penale dei suoi contenuti, perché afferma che c'è reato solo se c'è la violazione delle leggi amministrative e persino dei regolamenti in materia ambientale. È, in effetti, la creazione di una norma penale in bianco il cui contenuto resta tuttavia oscuro. Norme tecniche formulate con modalità incomprensibili terranno in ostaggio la soglia della punibilità oltre ogni ragionevolezza. È una legge penale che nasce già incostituzionale, perché sprovvista di uno dei basilari principi della norma penale: la tassatività della fattispecie.

Quale sarà la sorte del processo per i fumi in eccesso della centrale a olio di Porto Tolle? Il processo di Rovigo, in appello, vedrà la sostanziale depenalizzazione del reato che ha determinato la condanna in primo grado. E tutti gli altri processi in corso? Questa norma costituisce un armistizio giuridico immorale, teso in verità a limitare l'azione penale, proprio mentre si proclama il contrario. Anche il processo dell'ILVA di Taranto vedrà garantita l'impunità dei responsabili, quando, alla luce del nuovo concetto di irreversibilità, cadranno tutte le accuse. Come sarà possibile dimostrare il danno irreversibile, quando non è stata tentata neppure una bonifica? Nonostante tutti i proclami e tutti i commissari nominati fino ad oggi a Taranto, sia nel quartiere Tamburi sia in tutte le altre zone gravemente colpite dalle emissioni delle acciaierie, non c'è stata neppure una bonifica: quel danno quindi è irreversibile o no? Non sarà possibile determinarlo neppure in un'aula giudiziaria, se lo strumento consegnato nelle mani dei magistrati è la legge che si vuole approvare oggi.

Collegli senatori, dobbiamo chiederci se siamo pronti a restituire indipendenza ed onestà intellettuale al nostro ruolo, votando senza alcun condizionamento per respingere il disegno di legge che vi ho dimostrato

essere insensato, oppure se vogliamo usare miopia approvandolo definitivamente nell'inaccettabile versione attuale, ben consapevoli dei danni che presto produrrà. Tale scelta, anche oggi, compete soltanto alle nostre coscienze, alle quali ho diretto interamente il mio intervento, come ho ritenuto di fare ascoltando fino in fondo la forza di questa responsabilità politica e morale per il bene del nostro Paese. (*Applausi delle senatrici Benigni e Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, non mi dilungherò perché nel precedente passaggio abbiamo già discusso abbondantemente sui numerosi profili di bontà di questo testo di legge e sulla necessità – è inutile ripeterlo – che finalmente il nostro ordinamento giuridico contenga una normativa seria e degna di essere definita di tutela dall'ambiente e contro i reati ambientali.

Vorrei dedicare il breve tempo che mi è concesso al tentativo di chiarire un punto che è stato sollevato anche sui *social network*, ma anche nel dibattito, ossia la critica all'avverbio «abusivamente» contenuto nelle ipotesi di reato d'inquinamento e disastro ambientale. Faccio notare a taluni esponenti del mondo ambientalista, per lo più pugliese – tengo a chiarire il punto, perché da salentino e pugliese le tematiche dell'ILVA e tutto quello che ad esse è collegato mi rendono obbligatorio assicurare i miei concittadini, i miei corregionali e gli italiani tutti – che il Parlamento ha cercato di trovare la soluzione migliore; credo ci si sia arrivati, nel costruire una norma punitiva che contemperì il sacrosanto principio di tassatività del diritto penale con una tutela che diventi effettiva e non lasci scappatoie agli inquinatori.

Qualcuno ha censurato la circostanza che il termine «abusivamente» potrebbe essere utilizzato artatamente, per così dire, per sottrarsi al precetto punitivo, e concretizzarsi nella violazione di norme penali o amministrative; in particolare, si sostiene che, a fronte della formale esistenza di un titolo autorizzatorio, di una licenza, di un'autorizzazione e quant'altro, l'inquinatore consapevole – e magari un po' furbacchione – potrebbe approfittarne per trovare ampi spazi di non punibilità.

Vale la pena ricordare che il termine «abusivamente», nel testo che oggi abbiamo in esame, è stato ideato ed identificato quale termine ampio, volto a contenere al suo interno anche le violazioni formali, cioè l'assenza eventuale di titoli autorizzativi, ma certamente in un'ottica ben più onnicomprensiva, tanto da poter comprendere, per ipotesi, anche un caso scolastico. Si pensi ad esempio al caso in cui lo stesso titolo di natura amministrativa esistente sia frutto di un *iter* illegittimo in senso lato, dal punto di vista amministrativo o penale: insomma, nel caso di una licenza, una DIA o qualsiasi titolo autorizzativo ottenuto magari con la corruzione di un pubblico ufficiale, il termine «abusivamente» permetterebbe di svuotare di forza precettiva o dello scudo penale anche l'eventuale regolarità

formale di ogni tipo di autorizzazione. Con il termine «abusivamente» siamo dell'idea che sarà possibile operare una valutazione complessiva della condotta in relazione a tutte le norme e ai principi giuridici. Ricordiamo che, nella versione precedente, la violazione di norme era riferita a quelle penali o amministrative in materia ambientale; sarebbero evidentemente rimaste fuori tutte le norme, come ad esempio quelle relative alla sicurezza sul lavoro, che avrebbero – lì sì, in quel caso – creato delle aree di impunità.

Quindi, diciamolo una volta per tutte: il termine «abusivamente» non vuol dire «in assenza di autorizzazione amministrativa». A questa interpretazione soccorre anche l'esperienza delle aule di giustizia, a mente del fatto che tale avverbio è già contenuto nell'articolo 260 del testo unico sull'ambiente che – sappiamo – punisce le organizzazioni volte al traffico illecito di rifiuti; anche lì il termine «abusivamente» è contenuto come caratterizzante le condotte. L'esperienza ultradecennale ci ha dimostrato che, a fronte di una produzione giurisprudenziale e giuridica di migliaia di procedimenti e sentenze di condanna, evidentemente il termine «abusivamente», nella sua ampiezza, ha fatto sì che delle condotte siano state oggetto di sanzione specifica e concreta. Quindi, questo ci conforta nella consapevolezza che il diritto naturalmente non è matematica e che ogni opinione contraria è rispettabilissima.

In questa sede ci tengo però a dare questi *input* e questi segnali per tranquillizzare, perché vedo alcuni comportamenti di taluni esponenti del mondo ambientalista, magari qualcuno dei quali potrebbe essere motivato da aspirazioni elettorali legate al contingente periodo che stiamo attraversando. Possiamo stare ragionevolmente tranquilli in ordine al fatto che l'avverbio «abusivamente» non comporterà queste estensioni di impunità.

Al contrario, la Corte di cassazione, proprio in relazione all'articolo 260 del testo unico sull'ambiente, in casi specifici, con sentenza del 2008, poi consolidata in un orientamento che ormai è granitico, ha specificato che il termine «abusivo» non vuol dire neanche clandestino in senso lato. C'è chi dice che se ci fosse stata questa norma, il processo ILVA «Ambiente svenduto» di Taranto non avrebbe avuto luogo. Anche qui, le opinioni, per carità, vanno rispettate, però, francamente, gli stessi operatori e giuristi del settore direttamente impegnati sul fronte giudiziario della lotta per l'ambiente sostengono esattamente il contrario. Peraltro, si tratta di un parere che il nostro Gruppo ritiene di abbracciare: il termine «abusivamente» non avrebbe potuto togliere nulla al processo tarantino; anzi, sarebbe stato più facile operare anche con misure cautelari di tipo reale (sequestri) e personali e magari sarebbe stato possibile anche disporre intercettazioni telefoniche, come sarà possibile fare per i reati che stiamo per introdurre: la pena massima per il reato di inquinamento ambientale è di sei anni e per quello di disastro ambientale di quindici anni e anche le altre ipotesi di reato consentono, in tutti i casi in cui la pena massima è superiore ai cinque anni, di utilizzare anche questo strumento di indagine.

Magari, i pochi minuti che ancora mi rimangono li utilizzerò per dare dei piccoli *flash* su alcuni punti salienti, di cui si è parlato poco nel dibattito, che fanno sì che la normativa nel suo complesso sia sufficientemente rigida e forte per assicurare una sua efficacia. Abbiamo disposto il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di cui parliamo. È altresì disposta l'incapacità a contrarre per gli imprenditori che si fanno complici dei reati ambientali. Sappiamo che nel testo anticorruzione che è ora all'esame della Camera questa misura (mi riferisco a quella temporanea) sarà estesa a cinque anni nel massimo; questo vuol dire che l'impresa che si è prestata alla commissione dei reati di cui stiamo parlando sarà sostanzialmente messa fuori dal mercato, magari anche per sempre. La confisca è prevista non solo nei casi classici, in relazione al profitto o al prezzo del reato o anche disposta per equivalente; sarà infatti possibile disporre la confisca anche in tutti i casi in cui il soggetto sotto indagine come misura di sicurezza non possa giustificare il suo tenore di vita; in tutti i casi in cui quella situazione di tenore di vita può essere collegata alla commissione di reati di questo tipo (che sappiamo anche la quantità di profitti che generano, soprattutto in tutte le situazioni in cui c'è una collusione o vicinanza con i poteri criminali anche di tipo mafioso). Su questo punto ricordiamo che sono previsti nel disegno di legge anche degli specifici aumenti di pena per tutte le ipotesi associative, sia quelle semplici sia quelle di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Addirittura, se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio venisse coinvolto, è previsto uno specifico aumento, particolarmente severo, addirittura con un aumento di pena da un terzo fino alla metà. Stiamo dunque parlando, nei casi più gravi di disastro ambientale, di pene massime che possono in astratto superare, e abbondantemente, anche i vent'anni. A mio avviso questa è finalmente una risposta adeguata, e che è necessario introdurre.

Per tutti questi motivi, noi siamo felici, come componente parlamentare che per la prima volta fa parte di una legislatura, di essere qui non solo come testimoni, ma artefici, insieme alle altre forze politiche, di questo momento che noi consideriamo storico.

Non sto qui a ripeterlo, perché non voglio suonare retorico, ma questo è un momento della cui urgenza ogni cittadino ha piena consapevolezza. Finalmente sono introdotti questi tipi di reati e finalmente si dà una speranza, al nostro Paese e alle future generazioni, di vivere in un mondo un po' migliore. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mirabelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morgoni. Ne ha facoltà.

MORGONI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sembra piuttosto singolare che provvedimenti ritenuti con un'ampia condivisione, se non decisivi, almeno molto importanti, siano destinati ad un percorso

parlamentare tortuoso, accidentato e insopportabilmente lento rispetto alle aspettative e alle necessità.

È stata questa la sorte anche di questo testo di legge sui reati ambientali, che approda in Senato in una nuova lettura. Almeno c'è da sperare che nelle prossime ore vi sia una rapida approvazione di questo testo.

In effetti, secondo il rapporto di Legambiente sulle ecomafie presentato lo scorso anno, che voglio qui citare, sono oltre 29.000 le infrazioni accertate nel 2013. Il fatturato di questa industria dell'illegalità ha sfiorato nello stesso anno i 15 miliardi di euro. Anche la geografia di questa industria del massacro ambientale è cambiata ed è divenuta nel tempo non più circoscrivibile entro determinati confini territoriali e amministrativi.

Afferma sempre Legambiente che ci troviamo di fronte ad un'imprenditoria ecocriminale, caratterizzata da un vivace dinamismo, cui fa da contraltare l'immobilismo della politica nazionale, visto che nel nostro Paese vige ancora una legislazione a tutela dell'ambiente antiquata e del tutto inadeguata, a carattere sostanzialmente contravvenzionale e basata su un'impostazione superata che riconosce prioritariamente le ragioni dell'economia, tralasciando una corretta analisi dei costi ambientali, sanitari e sociali.

Gli ecocrimini sono quindi delle realtà vive, pulsanti, a volte nasconde, altre volte macroscopiche, presenti in ogni parte del Paese e che hanno prodotto, producono e purtroppo continueranno a produrre danni per anni, a volte anche centinaia di anni. I relativi costi ambientali, paesaggistici, economici e soprattutto quelli a carico della salute delle persone sono costi incalcolabili e insostenibili per la collettività.

Le norme ad oggi in uso per contrastare questa piaga, nonostante l'intervento a volte provvidenziale della giurisprudenza, sono ritenute unanimemente insufficienti. Stiamo combattendo un'economia del malaffare contro l'ambiente con un sistema sanzionatorio che fa riferimento principalmente al testo unico dell'ambiente e che individua ipotesi di reato che puniscono la mera messa in pericolo, in astratto, del bene protetto dell'ambiente, ma intervengono sui fatti e comportamenti delittuosi con sanzioni piuttosto lievi in quanto reati contravvenzionali. Pretendiamo, quindi, di combattere un'economia criminale ricca, organizzata e diffusa con armi spuntate.

Per questo, l'introduzione oggi dei reati ambientali nel codice penale rappresenta un obiettivo di legalità e giustizia, ma direi anche un traguardo di civiltà, in quanto, con questo passaggio, gli ecosistemi e la biodiversità, l'aria, l'acqua e il suolo assumono, oltre l'intrinseco valore ambientale, lo *status* di patrimonio prezioso e unico della comunità, che non può essere compromesso senza pagarne le più dure conseguenze.

Il Paese attende da troppi anni un provvedimento come questo, viste le numerose e profonde ferite subite (spesso inferte impunemente).

Il provvedimento istituisce nuove fattispecie penali fino ad oggi non previste: inquinamento e disastro ambientale, impedimento al controllo, traffico e abbandono di materiale radioattivo. Tuttavia, come componente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, desidero

sottolineare la parte della nuova normativa che riguarda il delitto di omessa bonifica, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro, chiunque non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. Anche a questo proposito sono veramente troppe le situazioni dove la bonifica di un sito inquinato appare quasi come un miraggio. Spesso i responsabili fanno di tutto per evitare di affrontare il costo del ripristino ambientale; le imprese falliscono, si liberano di tutti i beni lasciando allo Stato i grandi problemi e gli altissimi costi della bonifica, con il risultato che tante situazioni restano nell'immobilismo se non addirittura in uno stato di abbandono.

Vorrei citare anche il ravvedimento operoso e la confisca per equivalente introdotti da questa normativa.

Tutti questi elementi richiedono a mio parere una indifferibile ed urgente entrata in vigore della stessa normativa, utile sia per contrastare in modo più efficace e rigoroso i delitti ambientali, ma anche per favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza e di una vera e propria cultura dei valori ambientali, anche perché non possiamo dimenticare che tanta parte dei danni procurati all'ambiente nasce anche da ignoranza e superficialità, oltre che da ragioni di ingiusto profitto economico. Non vanno inoltre trascurati i benefici che deriveranno ai fini di una corretta competizione, in un settore economico in grande sviluppo dove l'impunità di chi non opera dentro le regole diventa un vantaggio intollerabile nei confronti di chi agisce nel pieno rispetto delle stesse.

Appare quindi immotivata ogni iniziativa volta a rallentare od ostacolare l'entrata in vigore di questo provvedimento. Faccio riferimento in particolare alla questione dell'*air gun*, alla questione delle prospezioni sottomarine, un tema complesso e delicato, che va trattato in modo organico e non in maniera semplicistica e che non si può pensare di risolvere cancellando con il codice penale una tecnica utilizzata in tutto il mondo. Essa va piuttosto regolamentata anche con un'armonizzazione normativa a livello europeo, non certo inseribile in questo provvedimento come quello di cui stiamo discutendo, che ha una rilevanza diversa. Del resto, su questo tema sono stati approvati ordini del giorno, sia alla Camera sia al Senato, che impegnano il Governo ad un'azione di controllo e monitoraggio ed è di ieri il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea n. 30 del 2013, cosiddetta *off-shore*, per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta, quindi, di un tema che va affrontato in maniera organica, al di là della volontà di intervenire con un provvedimento episodico e tutto sommato non certamente esaustivo.

Al di là da queste notazioni, infine, si può dire a ragione che l'arrivo all'approvazione definitiva di questo disegno di legge è un grande risultato di uno sforzo condiviso da tanti colleghi, dei relatori, di tutti coloro che hanno contribuito a confrontarsi su di esso e a migliorarlo. Questo sforzo condiviso non può e non deve perdersi, cercando uno sterile e inconcludente perfezionismo che rimanderebbe ancora l'entrata in vigore di questa normativa. In altre parole, credo sia molto saggio evitare di inseguire l'im-

possibile trascurando di fare ciò che è necessario per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, il provvedimento torna in Senato dopo la kafkiana vicenda legata alla norma introdotta qui modificando il testo approvato dalla Camera e poi da questa stralciata, volta a punire con la reclusione da uno a tre anni l'illecita ispezione di fondali marini. Ricordo che il disegno di legge mira a rafforzare la tutela dell'ambiente mediante nuove norme deterrenti, atte a fornire alla magistratura e alle Forze dell'ordine strumenti adeguati per reagire in maniera più incisiva alle condotte criminali diffusissime e senza scrupoli e dunque a contrastare gli illeciti a danno dell'ambiente stesso (i cosiddetti ecoreati) e della salute dei cittadini.

La Lega reputa importante tutelare l'ambiente attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati, come l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, oppure l'impedimento del controllo. La Lega guarda anche positivamente all'introduzione delle cosiddette condotte riparatorie, come l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e della bonifica, al ravvedimento operoso e alla confisca.

Complessivamente, quindi, per effetto di un nostro giudizio positivo rispetto al fine, non abbiamo mai ostacolato il disegno di legge, ma anzi abbiamo sempre cercato di migliorarlo, mediante dei contributi emendativi. Ribadiamo però che il testo finale non è privo di criticità, che vogliamo evidenziare. La nostra principale considerazione parte dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione e che, nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, la regola impone che esse debbano essere scritte non in modo generico, ma secondo il principio di tassatività, cioè in modo chiaro e comprensivo. In questo caso, invece – com'è emerso anche dal dibattito odierno e soprattutto in quello in seconda lettura, anche con grande onestà politica e intellettuale, da alcuni esponenti della maggioranza – sono state introdotte delle norme che si prestano all'interpretazione e che dunque rischiano di essere utilizzate non in modo idoneo ed opportuno, con un eccesso di discrezionalità nell'applicazione del reato da parte del magistrato.

Crediamo pertanto, pur riconoscendo e condividendo l'obiettivo di tutelare un bene importante come l'ambiente, che questo non sia il modo corretto di legiferare. Ricordo il dibattito che si era innescato sulla definizione di materiale ad alta radioattività, rilevato come importante per molti esponenti della maggioranza, lasciato poi irrisolto.

Consapevoli poi che il testo di oggi è blindato, riteniamo che sia stato un errore che nel corso dei lavori della Camera, contestualmente allo stralcio della norma relativa all'*air gun*, non si siano volute rimuovere alcune criticità. A questo punto, come Lega Nord, non possiamo far altro che au-

spicare che vengano utilizzati un po' di saggezza e di buon senso nel maneggiare con cura la nuova norma penale. La politica, infatti, non deve approvare delle norme tanto per fare un *tweet*, ma deve approvare delle norme buone e utili per il Paese, per i cittadini e, soprattutto, per le imprese, e che non vadano a svantaggiare alcuni a beneficio di altri. Questo per dire che noi della Lega vogliamo evitare che una fattispecie delittuosa, introdotta con il nobile fine di tutelare l'ambiente, rischi di diventare uno strumento che magari va a penalizzare i nostri imprenditori, per grandissima parte onesti, che già oggi sono particolarmente vessati dalle tasse, dalla burocrazia, dalla lentezza della giustizia amministrativa e, non ultimo, dal SISTRI che è nato per controllare la tracciabilità dei rifiuti e invece si è rivelato anche oggi una zavorra inefficiente e costosa. (*Applausi del senatore Consiglio*).

Si tratta di quegli imprenditori cui il presidente Renzi continua a rivolgersi promettendo semplificazione, meno burocrazie e meno tasse. È questa la riflessione che portiamo all'attenzione e vogliamo evidenziare, indipendentemente dalla vicenda dell'*air gun*, che ha avuto anche dei risvolti imbarazzanti e ha messo in luce un diletterantismo da parte del Governo, da un lato, e della maggioranza dall'altro. A proposito delle tecniche dell'ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, come Lega Nord abbiamo presentato due emendamenti simili, con i quali chiediamo che chi utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) sia punito con la reclusione da uno a tre anni. Ricordo che i decreti di VIA, a seguito di specifici studi effettuati dall'ISPRA e dalla commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, contengono specifiche prescrizioni per un monitoraggio acustico *ante operam*, in corso di opera e *post operam* che, oltre a quanto previsto dalle linee guida dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche (ACCOBAMS), permettono l'ispezione e il controllo dell'ambiente marino anche prima e dopo le attività di prospezione e, pertanto, non solo sono molto più severe e cautelative delle stesse linee guida dell'ACCOBAMS, ma permettono anche di ottenere una caratterizzazione acustica dell'area di intervento e del comportamento antecedente e successivo dei mammiferi e delle specie ittiche e pertanto di verificare effettivamente eventuali disturbi causati dalla tecnica dell'*air gun*.

Visto che il testo è blindato e che il parere sugli emendamenti sarà negativo, valuteremo un eventuale loro ritiro se il Governo è disposto ad accogliere i rispettivi ordini del giorno che impegnano il Governo a valutare le previsioni di specifiche punizioni per chi utilizza la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di prospezione dei fondali marini finalizzati alla coltivazione di idrocarburi senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di valutazione di impatto ambientale. Quindi, attendiamo i pareri del relatore e del Governo e, qualora fossero positivi in merito all'accoglimento di tali proposte emendative come ordine del

giorno, noi valuteremo come Lega Nord il ritiro dei nostri due emendamenti. (*Applausi del senatore Consiglio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, cari colleghi, oggi riaffrontiamo il tema dei ecoreati poiché la Camera, su volere del Governo, ha inteso sopprimere l'introducendo articolo 452-*quaterdecies* del codice penale che prevedeva la punibilità in caso di utilizzo dell'*air gun*. Questo Senato credo sia chiamato oggi a fare una scelta di campo ben precisa. Bisogna scegliere con chi si vuole stare: se si vuole stare dalla parte delle *lobby* del petrolio o se si vuole stare dalla parte dell'ambiente, del mare, dei pesci, della bellezza della nostra penisola. Poiché tutto è relativo nella vita, immagino che il collega Sollo si appassioni alla vista delle trivelle o si emozionerà quando al tramonto, sul mare, si vede qualche bella piattaforma o quando qualche chiazza di petrolio ondeggia sul mare. Per carità, è questione di sensibilità, ma qualcosa mi dice che questi sono una minoranza e comunque lo spero.

C'è poi l'aspetto economico della questione. Qui qualcuno sostiene che il futuro sta ancora nel petrolio; questa affermazione cozza con tutto ciò che questo Governo, i nostri Ministri e i Governi più avanzati oggi sostengono e cioè di guardare alle fonti rinnovabili come modello di sviluppo. Le fonti rinnovabili non sono certamente il petrolio e, quindi, non ha senso puntare ancora su di esso. La cosa straordinaria è che questo Senato, in più occasioni, queste cose le ha anche scritte in ordini del giorno; sono state ripetute e reiterate, e le abbiamo approvate all'unanimità e sono state sottoscritte dal Governo, ma di fatto ancora si persiste in questa logica di privilegiare le prospezioni petrolifere rispetto alle fonti rinnovabili che tutti, a parole, diciamo di voler perseguire.

Vengo ora al fronte lavoro: per chi non lo sapesse, le piattaforme lavorano con personale superspecializzato; non è vero che c'è un grande apporto di manodopera e di lavoro. Non parliamo poi delle *royalty*, che sappiamo tutti essere assolutamente ridicole, e del fatto che il prezzo del petrolio è in calo. Non vi è certamente equilibrio tra il beneficio sociale, economico e occupazionale e il danno ambientale dall'altra parte, a meno che, come è sempre stato in Italia, il danno rimane all'Italia e agli italiani e, invece, i benefici vanno a pochi altri.

Secondo, invece, uno studio della fondazione ENEL e del Politecnico di Milano, un programma adeguato di rafforzamento dell'efficienza energetica in chiave verde produrrebbe entro il 2020 un giro d'affari di circa 64 miliardi di euro e, soprattutto, creerebbe 460.000 posti di lavoro; altri 30.000 arriverebbero puntando con forza sul riciclo nel settore dei rifiuti, assieme a 4 miliardi di risparmio nei costi e altri 3 miliardi in termini di benefici ambientali. Questa sì che è attenzione al lavoro.

Allora, cari colleghi, credo che dobbiamo rispondere sostanzialmente a tre domande. La prima è la seguente: la tecnica di cui stiamo parlando,

l'*air gun*, causa danno ambientale? Causa danni all'ecosistema marino? Danneggia l'economia di quei territori dove viene praticata? Danneggia il turismo, la pesca, la buona alimentazione e quindi le persone? Credo che la risposta sia positiva: produce questi danni, e non lo dico io ma lo affermano l'ISPRA e oltre 70 scienziati che lo hanno messo per iscritto, nonché una marea di studi che da oltre trent'anni vengono realizzati.

Ce lo dice anche l'OceanCare. Mi ha scritto la professoressa Sigrid Lüber, a proposito delle indagini sismiche effettuate con la tecnica dell'*air gun*, spiegando che queste sono organizzate in batterie – è stato detto, ma lo ribadiamo – con cui viene generato un suono sparando aria ad alta pressione in acqua, di solito in direzione del fondale marino, con gruppi fino a 20 *air gun* attivati in sincronismo. Gli impulsi penetrano per decine di chilometri nella crosta terrestre, dopo aver attraversato anche migliaia di metri di acqua, e ogni *air gun* emette un impulso di rumore della durata di venti-trenta millisecondi, che viene ripetuto in media ogni dieci secondi, per ventiquattro ore, per più settimane o interi mesi. Questi impulsi sonori – non lo dico io ma l'OceanCare – danneggiano la vita marina, trattandosi di suoni acuti ed in rapida crescita e, pur esistendo alternative più eco-compatibili, queste non vengono utilizzate da parte dell'industria del petrolio. Richiamiamo l'attenzione sul potenziale impatto delle attività sismiche sugli *stock* ittici e, quindi, sui potenziali danni economici al settore della pesca.

Tre decenni di studi scientifici controllati non lasciano dubbi sul fatto che i rumori intensi danneggiano il patrimonio ittico e, quindi, l'industria della pesca. Il rumore oceanico ha effetti negativi su ben 55 specie marine. E uno studio ha dimostrato che anche la vitalità delle uova di pesce si riduce quando queste sono esposte al suono per diversi giorni. Quindi, è dimostrato che si verificano danni all'udito e al sistema riproduttivo, con una riduzione notevole del pescato, e conseguentemente, sensibili ripercussioni negative sulla disponibilità di cibo, sui livelli di occupazione e sulle economie di molti Paesi. Ciò è tanto vero che l'ONU ha invitato la FAO a svolgere studi sugli impatti socioeconomici dell'inquinamento acustico oceanico.

Se abbiamo acclarato che i danni si verificano, dobbiamo rispondere ad una seconda domanda. Ci dobbiamo chiedere se questa tecnica e le prospezioni petrolifere sono indispensabili per il nostro futuro e le nostre economie. È il prezzo che bisogna pagare per lo sviluppo? Credo di no. Forse poteva essere così cinquanta o cent'anni fa, ma oggi non credo che lo sviluppo possa essere legato al petrolio.

Vado alle conclusioni. È giusto che una minoranza di persone possa creare danni a tante altre persone, al mondo che lasceremo ai nostri figli? Colleghi, probabilmente tra cinquant'anni, che è la durata delle concessioni che vengono date oggi, che sono state date nel mese di aprile e che si sta continuando a dare, molti di noi non ci saranno più. Stiamo pensando che lasceremo tutto questo in eredità ai nostri figli?

Alla luce di quanto abbiamo detto, un buon Governo – come ha detto il collega Morgoni – avrebbe dovuto quanto meno approfondire il tema,

verificare se vi fosse la necessità di una regolamentazione dell'uso dell'*air gun*, indagare con gli organismi scientifici sulle differenze tra un uso continuativo o meno e sulla possibilità di utilizzare tecniche alternative. Invece, con molta superficialità e anche con un pizzico di arroganza, si sta tentando di far passare questo come una sciocchezza tutta politica – c'è una dichiarazione del ministro Orlando in tal senso – come se fossimo degli sciocchi sprovveduti che, solo per fare un po' di politica, ci siamo avventurati a porre il problema dell'*air gun*. E questo non è accettabile.

Noi abbiamo sollevato questo problema perché siamo supportati da enormi quantitativi di studi scientifici che dimostrano che si tratta di un problema reale. E non è nemmeno vero che è un problema che esiste solo in Italia e che negli altri Paesi si fa quello che si vuole: basta vedere quanto sta accadendo negli Stati Uniti ed esaminate tutte le valutazioni, le raccomandazioni e gli obblighi previsti nelle direttive europee. Cito – ad esempio – la direttiva n. 42 del 2001 o la più recente n. 52 del 2014, secondo cui le valutazioni di impatto ambientale devono essere svolte prima che vengano autorizzati i progetti – come diceva il senatore Arrigoni – al fine di individuare gli impatti sulla biodiversità, con particolare riguardo alle specie e agli *habitat* protetti ai sensi delle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Citiamo, inoltre, la decisione della Convention on biological diversity (CBD) che recita: «Riteniamo che non si dovrebbero autorizzare attività di esplorazione e/o coltivazione/sfruttamento nelle aree protette».

E ancora, nell'ambito dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nella contigua area atlantica (AC-COBAMS), la Risoluzione n. 4.17, che ricordava il collega, riconosce che «Il rumore oceanico di origine antropica è una forma di inquinamento causato dall'immissione di energia nell'ambiente marino che può avere effetti negativi sulla vita marina, quali disturbi, lesioni e persino morte» e raccomanda alle parti di analizzare la problematica del rumore oceanico di origine antropica.

Questi sono tutti dati certi e concreti. E allora ritorniamo all'affermazione iniziale: con chi vogliamo stare, cari colleghi? Qual è la nostra scelta? Se la maggior parte dei parlamentari e dei Ministri ogni giorno afferma di voler cambiare il mondo, parla di sviluppo ecosostenibile e dell'importanza strategica delle fonti rinnovabili, del riciclo e del riuso – non passa giornata né articolo di giornale in cui qualcuno di noi non parli di questi temi – perché poi, contrariamente a quanto si dice, si vuole a tutti i costi bocciare il nostro emendamento?

Cari colleghi e caro senatore Zanda, per chiudere con una nota in qualche modo divertente, si rischia di fare la stessa fine degli ipocriti di Dante. Qualche sera fa, esattamente mercoledì, dopo che la Commissione ha bocciato il nostro emendamento, in televisione è andata nuovamente in onda una puntata della lettura di «Tutto Dante», nel corso della quale il bravo Benigni ha ben delineato il vizio della politica italiana, dicendo che è fatta di meri calcoli utilitaristici, nascosti sotto un'apparente beneficio per il Paese. (*Applausi della senatrice Bignami*).

E quindi, per dirla come Dante, rischiamo di andare all'Inferno e, dove ci manderanno, saremo in buona compagnia del grande Renzi e di qualche bravo Ministro, i quali dicono una cosa e poi fanno tutt'altro. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge sugli ecoreati che siamo chiamati a discutere, oggi, in una nuova lettura, prevede una razionalizzazione delle norme penali sull'ambiente ed un inasprimento delle sanzioni per chi inquina.

È un testo necessario perché, dopo più di vent'anni di attesa, finalmente inserisce nel codice penale i reati commessi contro l'ambiente. Alunga, fino a raddoppiarli, i tempi di prescrizione; introduce nuove fattispecie delittuose, quali quelle di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – bisognerebbe, poi, che fosse data la definizione di «alta» – impedimento del controllo ambientale e omessa bonifica.

È una legge che ci chiede anche l'Europa, e forse è per questo che, dopo vent'anni, abbiamo una legge.

Per troppo tempo i danni all'ambiente provocati dall'uomo e i danni alla salute dei cittadini sono rimasti impuniti. È ora di dare una sferzata, di offrire una prova di civiltà. Ma ho un dubbio: riusciremo a condannare qualcuno?

Con l'approvazione di questa legge i delitti contro l'ambiente potranno essere sanzionati adeguatamente e contrastati in modo efficace? Non possiamo permettere che le ecomafie agiscano impunte e che gli imprenditori onesti, che rispettano la legge, subiscano la concorrenza sleale di chi continua ad operare nell'illegalità. Sono circa 34.000 i crimini, 28.000 le persone denunciate alle autorità, 161 sono agli arresti domiciliari e circa 8.000 i pignoramenti giudiziari, per un fatturato di quasi 17 miliardi di euro. Che tesoretto!

È la fotografia della criminalità ambientale italiana: un gigantesco *business*, oggi gestito da 302 clan mafiosi. Negli ultimi vent'anni sono aumentate esponenzialmente le infiltrazioni criminali nella gestione dei rifiuti e nello sviluppo delle energie rinnovabili. I dati diffusi dal rapporto 2013 di Ecomafia sono eloquenti.

Questi sono i dati di fatto. Ma il presente disegno di legge risolverà davvero questi problemi? È un'economia che nasce dalla comunione d'interessi tra imprenditori senza scrupoli, sindaci, amministratori collusi, funzionari corrotti, professionisti privi di etica e boss della mafia. Avrà questo disegno di legge una tale forza di contrasto?

Non è solo l'aspetto economico dell'affare che attira la mafia, ma la prospettiva dell'impunità. Infatti, la maggior parte dei tribunali italiani rie-

sce a sanzionare tali reati soltanto dal punto di vista amministrativo: è sufficiente pagare una contravvenzione per regolare i conti con la giustizia. Basta una semplice multa quando è in gioco la salute e, quindi, la vita delle persone. Direi che è una vergogna!

Non possiamo più tollerare episodi come l'emblematico caso Eternit, in cui tutto si è concluso con un nulla di fatto: i responsabili della tragedia sono stati tutti assolti per la mancanza, nel nostro codice penale, di un reato come quello di disastro ambientale. Sono sotto gli occhi di tutti situazioni ambientali esplosive: dalla terra dei fuochi, a Taranto, alla valle del Sacco. Dobbiamo intervenire con provvedimenti forti ed immediati, per non essere complici di ulteriori ritardi. Non facciamo pagare ai nostri figli i danni provocati dal nostro inquinamento.

L'agire indisturbato, negli anni Ottanta, di molti industriali senza scrupoli ha provocato danni irreparabili all'ambiente, di cui oggi subiamo le conseguenze. Viviamo circondati da discariche. Non a tutti i nostri figli è consentito bere l'acqua del rubinetto. Per citare un esempio di una questione di cui mi sono occupata personalmente, nel Comune di Milano, in via Bazzi, è stata riscontrata un'alta concentrazione di cromo esavalente nella falda freatica, con il rischio di compromissione della falda più profonda utilizzata per l'acqua potabile. La forte percentuale di questa sostanza, altamente cancerogena, è dovuta al passato industriale della zona.

Pensiamo poi al caso della valle Olona, un'area che prende il nome dal fiume Olona e che si estende dalla Provincia di Milano a quella di Varese: oggi risulta in gran parte contaminata da mercurio presente nel suolo. Secondo un documento di Legambiente, le valutazioni della qualità delle acque in questa valle vanno dallo «scarso» al «cattivo», al «pessimo», mentre secondo l'Europa, teoricamente, dovrebbe essere «più che buono».

Nel complesso, lo stato ambientale è estremamente critico con un significativo inquinamento delle falde acquifere, dell'aria e del suolo, ma nessuna delle autorità competenti – ripeto nessuna delle autorità competenti – è al momento intervenuta e l'interpellanza urgente che ho presentato su questo tema è lettera morta.

È ora di cambiare rotta. Raccogliamo, quindi, l'appello di Legambiente e di Libera che ci chiedono di non apporre modifiche, per evitare strumentalizzazioni e colmare il vuoto normativo che ha permesso alle ecomafie e agli industriali più spregiudicati di arricchirsi a danno della salute dei cittadini.

Rimane comunque il dubbio: sarà sufficiente?

Non abbiamo presentato emendamenti, non abbiamo fatto nessuna conferenza stampa per impedire polemiche e per favorire la rapida approvazione della legge. Siamo consapevoli, però, che il testo presenta alcune perplessità e che sarebbe stato opportuno – per esempio – inserire il divieto di utilizzo dell'*air gun*, ossia una tecnica d'ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino, consistente in spari ad aria compressa ad alta densità sonora. Tali spari generano onde riflesse, per estrarre dati sulla composizione dei fondali marini, che possono però provocare anche disturbi comportamentali e fisiologici alla fauna it-

tica. La tecnica dell'*air gun* è stata, pertanto, fortemente criticata a livello internazionale e dalle associazioni ambientaliste italiane.

Il Senato si era già espresso, introducendo, attraverso un emendamento, la reclusione da uno a tre anni per l'illecita ispezione dei fondali marini. Si trattava di una norma sensata, che non avrebbe limitato la ricerca scientifica, ma alla Camera si è violentato il Senato, e lo sottolinea. Qui in Senato, ben 114 di noi hanno votato a favore di un'azione che, in maggioranza, abbiamo reputato un reato e l'abbiamo fatto con l'avallo del Governo. Cosa fa ora il Governo? Cambia Camera e cambia idea.

In questi due anni, ho sempre avuto una sola certezza, che di volta in volta avete consolidato, bocciandomi decine e decine di emendamenti ragionevoli e non onerosi: nell'ottica del principio della non contraddizione dell'azione governativa, l'Esecutivo non poteva mai contraddirsi nel passaggio da una Camera all'altra. Qui, siamo di fronte ad un problema: o il principio è sbagliato e mi avete mentito fino adesso, e quindi siete falsi; oppure il principio è giusto, e qui allora avete commesso un macroscopico errore. C'è, poi, una terza possibilità: non siete voi a decidere, e questo mi preoccupa moltissimo.

State sereni, perché con me oggi si è creato un precedente: bastano un gessetto ed un cancellino per essere un professore ed è bastato l'interesse delle multinazionali petrolifere per contraddire un Governo. E la scienza cosa dice? Si divide e, quando la strada della scienza è divisa, prende piede il più forte. Il ripensamento che il Governo ha avuto alla Camera può essere letto, infatti, solo come un regalo alle grandi compagnie petrolifere, che si opponevano all'emendamento. Ci auguriamo, a questo punto, che il Governo si assuma almeno la responsabilità di accogliere il nostro ordine del giorno, volto a sospendere il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca mineraria marina che prevedono l'impiego della tecnica dell'*air gun*. Il tema è serio e delicato e merita una riflessione ed un intervento rapido in sede legislativa.

Un altro elemento poco chiaro nel disegno di legge è la definizione di alta radioattività, che non è classificabile a livello scientifico e, di conseguenza, la fattispecie penale introdotta potrebbe portare a dubbi interpretativi. Durante l'*iter* parlamentare, però, siamo riusciti ad apportare alcuni correttivi al testo: è stato approvato un nostro ordine del giorno che impegna il Governo a rafforzare con particolari tecniche i controlli di materiali radioattivi alle frontiere, così da colpire soprattutto le organizzazioni criminali che lucrano sullo smaltimento e sul traffico di rifiuti pericolosi.

Pur consapevoli di alcune ombre che restano nel provvedimento, comprendiamo la necessità di non sottoporlo ad ulteriori modifiche, perché è un testo che veramente apre la strada ad un cambiamento, o almeno ad un tentativo di cambiamento culturale. Siamo abituati a considerare l'ambiente come un paesaggio o una bella cornice, mentre è il nostro spazio vitale, da cui derivano il nostro benessere e la nostra salute. È in quest'ottica che va riletto l'articolo 9 della nostra Costituzione e vanno puniti severamente coloro che non lo rispettano. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori De Pin e Vaccari).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io sono quello dell'*air gun*, e non solo. Sono quello della battaglia contro le trivellazioni, personalmente condotta, ma non in solitario. So benissimo, infatti, che in quest'Aula la stragrande maggioranza dei colleghi condivide le mie posizioni, in cuor suo, anche se è costretta a non farlo nel voto, che – lo preannuncio sin d'ora, per assicurare tutti – chiederò sia palese e non segreto sui miei emendamenti, perché voglio capire chi antepone l'interesse del suo territorio e chi, invece, lo pospone rispetto agli interessi della sua posizione politica.

Chiedo particolarmente ai colleghi del Sud, della mia Sicilia e al Presidente di quella Regione se sanno dove vivono. Si è parlato di miracolo industriale. Dopo 60 anni di esperienza del petrolchimico in Sicilia, chiedo ai miei colleghi se sono mai stati a Milazzo, a Priolo, ad Augusta, a Gela e in altri siti oggi imbonificabili, anche volendo spendere molti miliardi di euro. Chiedo a coloro che si scandalizzano – e sono molti i colleghi, soprattutto del centrosinistra – del cemento sulle coste perché non si scandalizzano anche del catrame sulle coste. Chiedo a coloro che inseguono sogni di sviluppo economico alternativo e nel concreto il turismo, la pesca e l'agricoltura pulita, perché prediligano, invece, un modello di sviluppo incerto e sicuramente devastante per l'ambiente. Chiedo a coloro che parlano di Mediterraneo se la prima tra le ricchezze da cautelare di chi su di esso si affaccia non sia costituita proprio dal mare e dalle sue ricchezze e prospettive di sviluppo.

È veramente assai singolare questa vicenda. Ed è anche singolare l'atteggiamento della comunicazione. Certo, noi non disponiamo delle risorse economiche per comprare pagine dei maggiori quotidiani nazionali, come fa l'Assomineraria per cercare di giustificare il proprio operato. Infatti, se il suo operato fosse assolutamente condivisibile, non avrebbe bisogno di impiegare tali risorse. E la stampa si allinea, perché le pagine acquistate rendono.

Chiedo al Presidente del Consiglio perché, nell'ambito dello stesso centrosinistra, abbia modificato il programma elettorale dell'Ulivo. Ricordo – ormai ho una certa esperienza in questo Parlamento – il presidente Prodi quando qui ci disse che, nel suo programma elettorale, la Sicilia e il Sud Italia dovevano essere la California del nostro Paese. Il presidente Renzi ci ha detto – e questo gli può fare anche onore dal punto di vista della trasparenza, ma non certo da quello dei contenuti – che avrebbe trasformato la Basilicata e la Sicilia nel Texas dell'Italia, non conoscendo naturalmente i contenuti culturali, ambientali e di prospettiva economica delle Regioni di cui parla. Infatti, mentre il Texas è un deserto, noi abbiamo i grandi beni culturali, abbiamo la bellezza delle coste, la ricchezza delle nostre isole e della nostra pesca.

Ricordo il disposto dell'articolo 38 del cosiddetto provvedimento sblocca Italia, che non ho naturalmente votato. Allo stesso modo, non ho votato – senatore Vaccari, allora glielo dissi – quella famosa risolu-

zione in ordine alle trivellazioni. Pur facendo allora parte della maggioranza, le dissi che, nonostante la faticosa e lodevole mediazione del presidente Marinello, quella risoluzione rappresentava un varco che si apriva sul tema delle trivellazioni; varco che, dopo poche settimane, è diventato l'abisso dell'articolo 38. Voi naturalmente non avete reagito perché, ancora una volta, avete posposto, legittimamente, l'interesse politico e di appartenenza alla maggioranza all'interesse delle future generazioni.

Ormai io credo di avere abbondantemente superato il mezzo del cammino della mia vita e, quindi, credo – spero – di non vedere gli effetti negativi immediati di quanto accadrà nel mare, di cui profondamente respiro le essenze quando ho la fortuna di essere nella mia terra. Forse non vedrò, in quel mare, le conseguenze delle prescrizioni legate alle trivellazioni.

Ma la mia battaglia non si ferma all'episodio dell'*air gun*. La mia è una battaglia che continua. Vorrei dire che è una guerra, di cui questo forse può essere un episodio, una guerra che si trasferirà sul territorio, dove le popolazioni non vogliono queste iniziative.

Ancora una volta voi siete distanti dal sentimento delle popolazioni. E posso farvi un esempio. Nel 1960, mentre sulla costa orientale della Sicilia si perpetravano gli scempi di Augusta, di Priolo e Milazzo, nella costa occidentale le popolazioni bloccarono le trivellazioni tra la costa e le isole Egadi e nella parte dinanzi San Vito Lo Capo. Oggi quelle cittadine hanno il maggior reddito *pro capite* per abitante, proprio perché hanno saputo interpretare una via alternativa allo sviluppo industriale e saccheggiatore dei petrolieri. Ed è la via alternativa dell'oro bianco, quello del turismo e delle attività allo stesso connesse.

Oggi, dunque, voi negate anche un modello di sviluppo economico, nel momento in cui non riconoscete la pericolosità delle attività di trivellazione e di quelle connesse alla prospezione e alla ricerca.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,15)

(*Segue D'ALÌ*). Qualcuno cerca di difendersi dicendo che, se dovessero passare questi emendamenti, si metterebbe a rischio l'intero provvedimento. Ma perché lo si è potuto mettere liberamente a rischio alla Camera? Noi avevamo varato il provvedimento. E, quindi, c'è un blocco minoritario governativo che comanda anche la volontà dei singoli parlamentari e del Parlamento.

Sono scelte di politica economica, oltre che di politica ambientale. La politica ambientale purtroppo ricadrà, come molte della nostre scelte, sulle spalle delle future generazioni. La politica economica ha riflessi anche più immediati.

Oggi si autorizzeranno (e sono già state autorizzate) attività di questo tipo tra Capo Passero e Malta, nella zona dove esiste l'area di riproduzione più importante dell'intero Mediterraneo. E tra qualche anno diminuirà sicuramente la capacità di sforzo ittico dei nostri pescatori, e anche la nostra industria marinara diminuirà la sua capacità di portare ricchezza spicciola: ricchezza alle famiglie e non, naturalmente, alle grandi imprese, come dovrebbe fare invece l'attività di trivellazione.

Nel 2010, da Presidente della Commissione ambiente, ero riuscito a trovare un buon compromesso, che salvaguardava le coste e le distanze dalle aree protette e dalle isole minori e, soprattutto, stabiliva alcune cautele. Successivamente, nel 2012, un primo piccolo varco è stato, purtroppo, aperto dal Governo Monti-Passera. Poi, però, è intervenuta la direttiva comunitaria, che ha ristabilito alcune normative e cautele: direttiva comunitaria che il vostro Governo ha ignorato per mesi perché, in forza dell'articolo 38 dell'ultimo decreto sblocca Italia, ha potuto avviare l'attività di richiesta e concessione di autorizzazioni quarantennali senza le cautele da essa previste.

Ieri è apparsa la notizia che il Consiglio dei ministri ha esaminato, magnanimente, i decreti attuativi della direttiva comunitaria, e qualcuno ha parlato della grande tempestività del Governo. Sì, una grande tempestività: l'ultimo giorno utile. Si è aspettato l'ultimo giorno utile e, prima che potesse essere disposta una proroga di tre mesi, sono stati attivati quei decreti che, naturalmente, devono ancora arrivare alle Commissioni parlamentari. Quindi, nel frattempo, la macchina perversa dell'articolo 38 dello sblocca Italia può continuare a produrre i suoi effetti.

Senatore Arrigoni, l'*air gun* non ha solamente un effetto acustico, ma ne ha anche uno fisico. Non mi risulta che gli esplosivi siano dannosi agli uomini solo perché possono comprometterne l'udito. Mi risulta che gli esplosivi siano dannosi agli uomini soprattutto per l'effetto fisico che hanno su di essi.

Signor Presidente, noi proibiamo legittimamente la pesca del corallo nei fondali del Mar Mediterraneo, e del Canale di Sicilia in particolare, ma autorizziamo la distruzione di quei banchi di corallo attraverso queste tecniche. E allora perché proibirne la pesca? Per evitare un'attività economica legata alla lavorazione del corallo o perché vogliamo preservare l'ambiente marino, dove i coralli hanno una loro presenza equilibratrice e di ricchezza della biodiversità? Se così fosse, allora dovremmo proibirne anche la distruzione. E questo vale anche per l'esplosivo usato dai pescatori. Noi giustamente proibiamo ai pescatori di usare l'esplosivo, perché sarebbe una tecnica di pesca assolutamente censurabile, ma consentiamo che la vita di miliardi di pesci possa essere compromessa dall'effetto fisico dell'esplosivo utilizzato per l'*air gun*.

Pertanto, non veniamoci a raccontare storie. La verità è una: c'è una scelta di politica economica precisa che privilegia l'industria mineraria, le trivellazioni nel Mediterraneo rispetto ad altri modelli di conservazione dell'ambiente legati anche ad altri modelli di sviluppo economico. Non penso, infatti, che un grande complesso come quello che Rocco Forte

ha insediato in Sicilia possa continuare a ospitare *élite* internazionali con una bella trivella visibile a qualche miglio dalla costa, così come si vuole e si potrebbe fare.

Pertanto, ripeto che non voglio creare alcun problema, ma semplicemente chiarire posizioni politiche mie e dei miei colleghi, posizioni personali e non di Gruppo. Non chiederò, quindi, il voto segreto su questi emendamenti, ma il voto palese, perché ognuno si appalesi su come intende regolarsi su questa tematica. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, probabilmente questo disegno di legge sugli ecoreati non sarà perfetto, ma è arrivato il momento di iniziare a scrivere una pagina contro i reati ambientali.

Per noi oggi è un giorno importante, un giorno che viene rimandato da oltre vent'anni. Io e i miei colleghi ci troviamo qui perché mossi dallo sdegno e dalla rabbia che abbiamo provato in tanti anni di disastri ambientali sui nostri territori. Sulle spalle abbiamo centinaia di manifestazioni, migliaia di incontri, presenze nelle aule di tribunale in attesa di un verdetto che non arrivava mai contro chi assassinava e violentava la nostra terra, sempre salvati da una legge che non c'era o da una prescrizione. Abbiamo studiato, ci siamo confrontati nelle piazze, in ogni luogo. Abbiamo preso consapevolezza che quello che accadeva era causato dalla commistione e dall'intreccio degli affari della politica con quelli dei criminali.

Tutta la nostra attività di cittadinanza attiva e poi politica parte dalla tutela dell'ambiente e, per chi come me proviene dalla terra dei fuochi, questo non può che essere un giorno di festa, perché per la prima volta, con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, finalmente si offrono degli strumenti di difesa ai nostri territori e ai cittadini. Purtroppo non c'è modo di rimediare ai disastri già avvenuti, ma sicuramente potremo fermare quelli che potrebbero accadere in futuro.

In questo percorso di lotte ambientali che dura da decenni assieme ai cittadini, ai comitati e alle associazioni, a combattere gli ecocriminali non c'è stata la politica, ma c'è stato solo chi ci credeva veramente. Mi riferisco innanzitutto al Corpo forestale dello Stato, che il Governo è intenzionato a sciogliere, ma che invece giornalmente svolge attività investigativa in materia di reati ambientali. E poi ci sono tutti quei magistrati che, negli anni, hanno cercato di difendere l'ambiente, a volte anche tentando la strada del disastro innominato e, dunque, dell'interpretazione della fattispecie penale *ex* articolo 434 del codice penale.

Come dicevo poco prima, il disegno di legge in esame non sarà perfetto, ma non possiamo ulteriormente rimandare questo momento. Siamo in ritardo e questo ritardo non equivale semplicemente ad una questione temporale, ma ha a che fare solo ed esclusivamente con un'unica parola: vergogna. Vergogna per non averlo fatto prima. Vergogna perché i verbali

dei pentiti di camorra sono stati segretati, nascondendo ai cittadini fatti gravissimi da cui è scaturita la terra dei fuochi, che si poteva fermare e, invece, si è lasciato che la devastazione ambientale continuasse nonostante in queste aule tutti sapevano. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vergogna per i fatti dell'ILVA e per i processi sull'Eternit.

In merito alle perplessità espresse da alcune associazioni, capisco che il disegno di legge sarebbe potuto essere migliore, considerato – ad esempio – che il Governo, alla Camera dei deputati, nella sua ultima lettura, lo ha privato del comma relativo alla configurazione del reato per chi utilizza la tecnica dell'*air gun*. Siamo però giunti al bivio: da un lato, la possibilità oggi del tutto eventuale ed incerta di migliorare il testo e, dall'altro, la certezza di introdurre nel nostro ordinamento i reati ambientali, dopo più di vent'anni di attesa.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo scelto la seconda strada, per evitare che il provvedimento venisse nuovamente insabbiato. Abbiamo scelto di dare una risposta alle madri di Acerra, che hanno perso i loro figli, a tutte le vittime delle terre dei fuochi – non è solo in Campania, perché ogni Regione ormai ha la sua terra dei fuochi – e dell'ILVA; alle vittime di tutti i disastri ambientali che si sono finora avuti nel nostro Paese. Non possiamo di certo restituire gli affetti perduti, ma possiamo pretendere che certe tragedie non si compiano più. Possiamo pretendere che chi inquina paghi e, ancor di più, dobbiamo pretendere che paghi ancora se omette di bonificare. Gli autori di disastri ambientali sino ad oggi venivano puniti solo con una sanzione amministrativa: questa legge introduce nel codice penale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, con ben cinque nuovi delitti. Questa sicuramente è una novità indiscussa e a ciò si aggiungono altri punti di forza, come – ad esempio – l'innovativo reato di omessa bonifica, atteso anche dalla magistratura; l'aumento delle prescrizioni; la previsione della cosiddetta aggravante ambientale; la punibilità anche dei delitti colposi e l'applicazione della misura cautelare della confisca.

Dunque, quello di oggi è solo un primo ed importante passo nella lotta contro i reati ambientali. E il fatto che non abbiamo continuato la battaglia contro l'*air gun*, che – come i colleghi sanno – è una tecnica invasiva che nuoce gravemente agli ecosistemi marini, con potenziale danno alla biodiversità, non vuol dire certamente che il problema sia stato risolto. La tecnica dell'*air gun* deve essere al più presto normata, con un provvedimento specifico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

L'Unione europea, con la direttiva n. 30 del 2013, che deve essere recepita entro il 19 luglio del 2015, ha individuato la necessità di aumentare la protezione dell'ambiente marino, fissando le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare. È chiaro, dunque, che al più presto si dovrà intervenire, e non solo per evitare di incorrere in un altro procedimento di infrazione per mancato recepimento della direttiva, ma soprattutto per regolamentare ed eventualmente vietare tale tecnica. Il Governo, in sede di esame in Commissione, ha già assunto alcuni impegni in merito, accogliendo alcuni ordini del giorno, e si è impegnato tra l'altro a procedere ad un attento monitoraggio

circa gli impatti ambientali della tecnica dell'*air gun*, nonché a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalla costa e dalle aree marine e costiere protette.

Ringrazio tutte le associazioni che, con il loro contributo, hanno permesso il raggiungimento di questa prima tappa di un percorso, che è appena iniziato, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, e che sicuramente continueremo a percorrere assieme a tutti coloro che lo vorranno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare, nella sua seconda lettura al Senato e verosimilmente ultima, non comprende solo gli elementi che hanno costituito oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati, ma anche e soprattutto altre norme.

Abbiamo sempre sostenuto la necessità di difendere l'ambiente e riconosciamo tutti bene la necessità di modificare, eventualmente, le norme oggi in vigore, allo scopo di poter perseguire con efficacia coloro che causano grave compromissione del territorio e dell'ambiente. E, se ci sono delle norme da modificare, siamo sempre stati ben disposti, fin dall'inizio, ad esaminarle, ed è proprio con questo atteggiamento che ci siamo accinti all'esame del provvedimento.

Purtroppo – come è stato già sottolineato da altri prima di me – qui ci troviamo di fronte a delle norme che, certo, colpiscono gli autori di episodi gravi. C'è chi ha parlato della terra dei fuochi e dei gravissimi accadimenti provocati dall'Eternit proprio nella mia Regione, che ha causato – e purtroppo continua a farlo – centinaia di morti. Purtroppo, il testo, così com'è formulato, equipara, dal punto di vista delle pene, fatti poco rilevanti a questi episodi gravissimi, nei confronti dei quali va fatto ogni sforzo per reprimerli, anche allo scopo di distogliere chiunque affrontasse con leggerezza questi temi e potrebbe causare in futuro fatti del genere. In questo ambito bisogna ricordare, come ha detto la senatrice Fucksia prima di me, che anche il magistrato deve fare la sua parte. Se il magistrato sbaglia il capo di imputazione, non si può fare una legge tale che sia efficace anche se non è applicata correttamente. Questo mi sembra troppo. Non si possono distinguere le cose. È vero che qui la stampa antidemocratica (cioè la maggior parte di essa), vuole sempre dare la colpa alla cosiddetta politica, che sarebbe poi la democrazia, tradotto in linguaggio vero, però non si può andare oltre certi limiti. Ebbene, qui ci troviamo di fronte a formulazioni estremamente vaghe. Si parla, per esempio, di inquinamento ambientale, che non è una cosetta ed è punito con la reclusione da due a sei anni (a cui si aggiungono multe e altro), per chiunque abusivamente cagioni una «compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'aria», oppure di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo».

C'è poi dell'altro. È già difficile capire cos'è una porzione estesa o significativa del suolo, però, perlomeno, è specificato che deve essere estesa e significativa, mentre per l'inquinamento delle acque e dell'aria non c'è scritto; non deve essere neanche esteso o significativo. In sostanza, ci si affida completamente alla discrezionalità del giudice. Speriamo che il giudice usi bene questa discrezionalità, ma abbiamo più di una prova di magistrati che l'hanno usata male o malissimo sia in un senso che nell'altro, sia nel senso di punire in modo troppo grave, sia nel senso di non punire affatto, com'è successo per la vicenda Eternit. Se ci si sbaglia addirittura nel capo di imputazione, non è strano che si sbagli, anche se dal suo punto di vista non è neppure uno sbaglio. Poi abbiamo un'altra possibilità: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema. L'ecosistema, inteso in senso lato, è l'intero nostro pianeta, ma può essere anche essere uno stagno, uno scoglio o un qualsiasi cosa che, in qualche modo, è autonomo dal resto della natura. Che cos'è un ecosistema? Si parla di biodiversità. Cos'è? Sarebbe un po' come punire dei comportamenti contro la bontà. Siamo tutti d'accordo che chi va contro la bontà fa una brutta cosa, ma le leggi non si scrivono così. Si dovrebbe essere più precisi.

C'è poi il disastro ambientale che fa pensare al menù dove c'è scritto: *idem* con patate. Qui è la stessa cosa, però è più grave. Cos'è una cosa trasparente? Il cancello. Più trasparente ancora? Il cancello aperto. Anche qui siamo piuttosto sul vago perché il disastro ambientale, punibile con la reclusione da cinque a quindici anni, con un'ulteriore aggravante che vedremo dopo, è «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema». Di nuovo: cos'è l'ecosistema? Il disastro ambientale è anche «l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali». Cos'è particolarmente oneroso? Per un agricoltore può essere particolarmente oneroso tirare fuori 10.000 euro per bonificare un'area perché ha usato una sostanza come concime o come insetticida. Per lo Stato italiano particolarmente oneroso ha tutto un altro parametro di valutazione. Cos'è particolarmente oneroso? Ci affidiamo alla bontà e al buon senso del giudice, sperando che ci sia. In molti casi c'è, ben inteso. Anzi, nella maggiore parte dei casi c'è. Il problema è che l'investitore non può sapere prima, se per disattenzione viene commesso uno di questi reati, se si trova di fronte a quel 99 per cento di magistrati che giudicano con il buon senso o a quell'un per cento che giudica in modo ideologico dando per principio contro il cattivo capitalista che ha avuto il torto di investire nel nostro Paese. Sarebbe lungo, e sicuramente incompleto, l'elenco di sentenze bizzarre.

Poi, sempre nell'articolo 1, si dichiara: «e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali». Ossia, è disastro ambientale quando, per rimediare, ci vogliono provvedimenti eccezionali. E in questo caso potremmo essere di fronte ad un parametro sicuro, perché il provvedimento eccezionale a livello nazionale è quello che si fa per decreto-legge, ma

ormai si utilizza il decreto-legge per qualunque cosa, per cui ci risiamo: non abbiamo, di nuovo, un parametro.

Queste pene – lo ripeto – già vanno da cinque a quindici anni e in qualche caso – intendiamoci – sono strameritati e sono ancora pochi per chi causa la morte di centinaia di persone. Però il problema è che qui non sappiamo a chi si applicano. La pena poi è aumentata fino ad un terzo; cioè da cinque anni si può arrivare a oltre sei anni e da dieci possiamo arrivare a tredici, «quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette». Praticamente sempre. Faccio l'esempio di una persona che inquina il sottosuolo o gli acquedotti che sono sotto una piazza. Se questa piazza è quella del Pantheon è grave; se è la piazza, un po' meno prestigiosa, di un qualche paesino allora è meno grave. Mah, è un po' strano il fatto che c'entri il patrimonio storico, se non danneggia l'aspetto monumentale; francamente, è piuttosto strano.

Un'altra cosa di cui si è parlato poco o nulla è l'aggravante ambientale, di cui al 452-*novies* del futuro codice penale che recita: «Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo», (inquinamento ambientale, disastro ambientale e quant'altro), la pena è aumentata da un terzo alla metà oppure fino ad un terzo. Ebbene, se uno commette un reato, ad esempio ruba una chiave allo scopo di potere far saltare in aria una scuola, viene punito in un modo; se ruba una chiave allo scopo di aprire per qualche ora una discarica di materiali inquinanti, cosa che assolutamente non si dovrebbe fare e che è giusto punire, viene punito in modo più grave. Invece – lo ripeto – se è per far saltare in aria una scuola con dentro tutti i bambini e gli insegnanti, è punito in modo meno grave. Francamente, non credo che sia questo il modo di affrontare i problemi.

I problemi vanno affrontati in modo serio; bisogna smetterla di correre dietro a tutti i titoli di giornale e bisogna invece correre di più dietro alle cose sensate. Una delle ragioni per cui le persone non hanno più fiducia nei meccanismi democratici e non vanno a votare è anche che sentono di essere prese in giro. A forza di dare segnali, abbiamo fatto intendere che qui si fanno segnali e non cose serie. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, siamo al quarto esame del provvedimento, speriamo quello definitivo, e così penso che sarà, perché il Parlamento è arrivato alla conclusione, tanto attesa, dei suoi lavori. I delitti ambientali non erano presenti in modo sistematico e rigoroso nei nostri codici ed ora, finalmente, trovano piena cittadinanza: il nostro ambiente non è più privo di tutela.

Per anni i nostri territori sono stati aggrediti. Conosciamo tutti, perché se ne è parlato a lungo, i casi della terra dei fuochi, di Casale Mon-

ferrato, di Bussi sul Tirino e di tanti altri territori del nostro Paese. I parlamentari hanno potuto constatare in questi anni quanta aggressione c'è stata e quanti danni sono stati causati non solo al territorio, alle falde e all'ecosistema, ma anche alla salute delle persone. Ecco perché abbiamo fatto bene ad intervenire. C'è stato un lavoro serio da parte del Senato: siamo la Camera che, alla fine, ha definito in modo sistemico i delitti ambientali sapendo trovare la giusta definizione per organizzare le varie fattispecie. Siamo riusciti anche a intervenire su un tema così complesso dando sistematicità all'intervento legislativo.

Ecco perché, cari colleghi, il lavoro che abbiamo fatto ci mette in condizione di arrivare finalmente a conclusione.

Il disastro ambientale, insieme all'inquinamento ambientale, trovano piena cittadinanza nei nostri codici e non in modo astratto, non con parole vacue, ma con la previsione di condotte ben specifiche. Addirittura, per quanto riguarda il delitto di inquinamento ambientale, si prevede anche un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Nel nostro Paese infatti accadeva anche questo: che in zone di particolare pregio, a particolare tutela, si potessero consumare gravissimi danni senza che ci fossero delle conseguenze rigorose. Da oggi non sarà più possibile.

Così per il reato di morte o lesione come conseguenza dei delitti di inquinamento ambientale, perché si prevede, per l'inquinamento aggravato dall'evento morte, un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e così sia quando dall'inquinamento deriva ad una persona la lesione personale, quando c'è una lesione grave, quando c'è una lesione gravissima e quando si causa la morte della persona.

Si è anche intervenuti sul delitto di disastro ambientale. Niente paura, senatore Malan, la fattispecie è stata spiegata dalla Corte costituzionale, la stessa Cassazione ne aveva definito i caratteri e così il Parlamento ha tenuto conto del lavoro della giurisprudenza e ha saputo alla fine definire il delitto di disastro ambientale in modo puntuale e preciso.

Anche per il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività si è fatto un buon lavoro e si è fatto in modo di prevedere anche delle particolari aggravanti.

Collegli, non vorrei che si mettesse in secondo piano il delitto di impedimento del controllo, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi omette di svolgere quell'attività di vigilanza e controllo ambientale di sicurezza ed igiene del lavoro quando se ne compromettono gli esiti. Lo stesso dicasi anche per il delitto di omessa bonifica, perché spesso abbiamo subito anche questo scempio: impegno, progetti, attività pronti per l'attività di bonifica e poi, attraverso quella maledetta complicità con la burocrazia, tutto questo lavoro è andato in fumo.

Oggi questo non sarà più possibile. Collegli, ci sono anche delle particolari aggravanti che devono essere evidenziate. Mi preme che sia sottolineata l'aggravante per l'associazione semplice e per l'associazione ma-

fiosa. In questi casi, si prevede anche la comunicazione al procuratore nazionale antimafia.

Vorrei anche che si sottolineasse l'attività positiva, non solo uno stimolo classicamente repressivo. Vorrei quindi fare riferimento al ravvedimento operoso: le pene vengono diminuite dalla metà a due terzi se il colpevole si impegna ad evitare le ulteriori conseguenze dell'attività delittuose, aiuta concretamente l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e, prima dell'avvio del processo, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi. Anche su questo si interviene: il giudice ordina in ogni caso il recupero e, se possibile, il ripristino dei luoghi, utilizzando anche la confisca dei beni.

Cari colleghi, è stato fatto un buon lavoro anche sulla disciplina degli illeciti amministrativi e si è intervenuti anche sul commercio internazionale della specie animale e vegetale in via di estinzione. È stato fatto un buon lavoro, che mette nelle condizioni il nostro Paese di essere tutelato, di avere dell'ambiente una visione moderna di risorsa, di poter fare finalmente quel lavoro positivo per mettere non solo in sicurezza il nostro ambiente, ma anche di farlo diventare una risorsa culturale, economica e produttiva. Una visione moderna ed avanzata che il Senato ha fatto propria e che la Camera ha dovuto modificare su una questione che qui ha fatto capolino in molti interventi: l'utilizzo della tecnica dell'*air gun*. Ebbene, il Governo ha espresso un concetto chiave. Infatti, soprattutto al Senato c'è stata una netta contrarietà, e a ragione, a questa tecnica. In molti abbiamo condiviso questa contrarietà, ma è giusto che il Governo e il Parlamento intervengano in modo concreto così da evitare sovrapposizioni e magari, di fronte ad un obiettivo giusto, individuare una strada sbagliata.

Il Governo si è impegnato in tal senso e ci sono ordini del giorno approvati in Commissione che verranno ripresentati in Aula, per cui anche con riferimento a questo tema si può votare bene in modo tale che non solo la maggioranza, ma anche ampi settori dell'opposizione possano contribuire con il loro voto, a buona ragione, ad approvare questo importante e storico provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione ambiente, senatore Marinello, ha chiesto di intervenire per una precisazione. Ne ha facoltà.

* MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, in qualità di Presidente della 13^a Commissione devo ringraziare il relatore Sollo per il suo operato ma anche per l'intervento svolto. Trovo altresì necessario – e mi rivolgo sempre al collega Sollo – fare una precisazione. Noi non abbiamo assolutamente perso trenta giorni rispetto all'approvazione della legge nell'economia complessiva dei tempi bensì abbiamo guadagnato un risultato importante.

Allorquando si affrontò in prima lettura il tema dell'*air gun*, uno degli argomenti principali che si sviluppò in Aula riguardava proprio il ritardo del nostro Paese nell'adozione della direttiva n. 30 dell'Unione eu-

ropea che non solo poneva il nostro Paese al di fuori del contesto europeo, ma era ed è fortemente contrastata proprio dalle *lobby* minerarie e petrolifere che spesso aleggiano su questi provvedimenti; direttiva n. 30 che trovava e trova forti oppositori e perplessità anche in ambiente governativo, soprattutto fra i responsabili del Dicastero dello sviluppo economico.

Orbene – e la cosa già è stata detta – lunedì il Consiglio dei ministri ha deliberato e ha adottato la direttiva. Questa direttiva nelle prossime settimane, non tra due mesi, passerà al vaglio delle Commissioni competenti e se sarà il caso le Commissioni competenti al Senato e alla Camera si assumeranno la responsabilità di rendere ancora più stringente il decreto di recepimento.

Proprio alla luce di quanto sto dicendo, senatore Sollo, rivolgo un ulteriore appello ai colleghi a interpretare il senso di queste mie precisazioni invitandoli pertanto a ritirare gli emendamenti che riguardano la questione controversa dell'*air gun*. Colgo quindi l'occasione per ringraziare, segnalando all'Aula, il comportamento del collega del Movimento 5 Stelle, quindi di opposizione, senatore Castaldi, che proprio nel ritirare il suo emendamento e rendere una dichiarazione pertinente ha espresso il senso politico della questione.

Pregherei i colleghi di riflettere su questa argomentazione e di ritirare gli emendamenti presentati in maniera tale da procedere più spediti, nell'economia complessiva dei lavori, verso l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi del senatore Caleo*).

Presidenza del presidente GRASSO (ore 18,48)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, gli emendamenti 1.5. e 1.6 sono stati trasformati in due ordini del giorno, i cui testi concordati con il relatore e con il Ministro, sono stati consegnati alla Presidenza.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, già in sede di discussione generale ho illustrato le motivazioni dei miei emendamenti. Rispondo immediatamente all'invito rivoltomi dal presidente Marinello dicendo che non intendo ritirare gli emendamenti, come ho già detto in quella stessa sede che non intendo sottoporli ad una richiesta di voto segreto. Quindi non riceverò i suoi ringraziamenti e di ciò naturalmente mi dolgo, dati i nostri affettuosi rapporti.

Voglio però sottolineare semplicemente che questi sono gli unici emendamenti di carattere preventivo presentati al provvedimento in esame, il quale enfatizza poi il disastro ambientale. Dinanzi però ad un disastro ambientale e ad un cattivo utilizzo di queste tecniche, estremamente invasive soprattutto nel mare, dove i controlli poi sono assolutamente relativi e molto difficili da operare, quale magra soddisfazione potrebbe essere qualche anno o decennio di condanna a chi li ha provocati, dinanzi al guaio che ha combinato? Dovremmo quindi mettere in piedi una normativa molto più rigorosa sui criteri di prevenzione e controllo, piuttosto che di repressione: ce lo siamo detti tante volte, ma questa tentazione non riusciamo mai a togliercela.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, nell'illustrare i due ordini del giorno a mia prima firma, G1.100 e G1.102, vorrei dire qui in modo molto chiaro che ci siamo assunti immediatamente la responsabilità di non presentare emendamenti, pur avendo condiviso la battaglia ed anche il voto, la volta scorsa, sull'*air gun* e sulla questione dell'esplorazione e delle trivellazioni, su cui poi tornerò, anche alla luce di quanto accaduto, a nostro avviso, alla Camera. Lo vorrei dire qui anche al senatore D'Alì, che so aver condotto la battaglia fino in fondo: alla Camera, nel combinato disposto tra l'emendamento di Forza Italia ed il parere favorevole del Governo, che evidentemente allora non si era preoccupato di mettere a rischio l'approvazione del disegno di legge, quello che pensavamo essere l'ultimo appuntamento ci ha invece rinviato il testo al Senato per l'ulteriore lettura.

Il presidente Grasso, che ha assunto ora la Presidenza della seduta, sa perfettamente quante volte quest'anno ho chiesto che fosse calendarizzato il disegno di legge che da tempo giaceva presso le Commissioni ambiente e giustizia del Senato. Da vent'anni ci battiamo per far sì che in questo Paese finisca lo scandalo che ha fatto nascere proprio il termine «ecomafia», che credo esista soltanto in Italia e da nessun'altra parte, per dire quanto la distruzione dell'ambiente a danno della salute dei cittadini e del futuro delle nuove generazioni sia diventata non soltanto oggetto di affari criminali, ma anche il modo in cui molte imprese – certamente non quelle che volevano vivere nella legalità – hanno smaltito rifiuti a pochissimo prezzo (pensiamo a tutta la questione dello smaltimento illecito dei rifiuti), perché in realtà non rischiavano niente.

Il disegno di legge in esame, con i suoi pregi e anche con alcuni difetti, rappresenta però una tappa fondamentale per questo Paese. Per questo motivo, non ci siamo assunti la responsabilità di presentare emenda-

menti che potessero far slittare ancora una volta il momento della votazione, ma sulla questione delle trivellazioni abbiamo voluto presentare un ordine del giorno specifico, perché continueremo la nostra iniziativa ed il nostro lavoro. Il Ministro, che ora sta al telefono, lo sa perché ne abbiamo discusso anche in Commissione la settimana scorsa: si tratta di un ordine del giorno molto semplice, che mette all'attenzione di tutti – e quest'Aula sa benissimo di cosa parlo, com'è emerso anche dagli interventi precedenti – la pericolosità non solo della tecnica dell'*air gun*, ma in generale di tutto il procedimento che è iniziato con quel famigerato articolo 38 del decreto sblocca Italia.

L'ordine del giorno G1.102 chiede dunque al Governo di «sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca marina che preveda l'utilizzazione» di tale tecnica, procedendo, nel caso, alla immediata revoca di titoli; impegna inoltre il Governo a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca.

Ora, il Governo, in sede di Consiglio dei ministri, ha approvato lo schema di decreto legislativo. Quindi, a maggior ragione, proprio in attesa dell'*iter* nelle Commissioni competenti, il presidente Marinello ha testé dichiarato che ci sarà una fortissima attenzione per rafforzare il recepimento della direttiva in materia di *off-shore*. A maggior ragione, quindi, penso che su questo il Governo dovrebbe accogliere l'ordine del giorno e quindi sospendere il rilascio delle autorizzazioni almeno finché non è completato l'*iter* di approvazione definitiva del provvedimento. Sapete perfettamente il trucco che c'è stato con l'articolo 38: fare in modo che ci fossero sia l'avvio dell'*iter* istruttorio, sia il rilascio delle concessioni, ritardando il recepimento della direttiva stessa.

Signor Presidente, l'altro ordine del giorno a mia prima firma, il G1.100 affronta e vuole dare una risposta ad una delle questioni che negli ultimi giorni alcuni magistrati, e non solo, hanno posto e che, peraltro, nel passaggio qui in Senato, aveva visto la presentazione di una serie di emendamenti soppressivi del termine «abusivamente», soprattutto con riferimento alla fattispecie del disastro ambientale. Da questo punto di vista, con questo ordine del giorno si chiede al Governo di impegnarsi in qualcosa che io credo sia importante per tutta la normativa. Mi riferisco all'impegno per il Governo di fare chiarezza sull'effettiva portata della norma, al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente e all'impegno ad adeguare, anche in chiave sistematica, tutta la normativa esistente in materia ambientale, al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose.

Penso che anche questo ordine del giorno sia un modo per rispondere ad una serie di preoccupazioni e, quindi, per fare in modo che si possa arrivare con più tranquillità, finalmente, all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio per la citazione il senatore Marinello.

Mi rivolgo più che altro ai cittadini. Ci fate passare spesso per quelli del no, del non compromesso. In generale – tutti qui dentro lo sappiamo ed anche nelle Commissioni – il Movimento 5 stelle scende a compromesso quando ci sono due idee – la nostra e la vostra – che mirano al bene della collettività. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non abbiamo la presunzione di dire che la nostra idea è la migliore. Lo facciamo sempre. Quando è che non scendiamo a compromesso? Quando il compromesso è con i delinquenti. Si veda, ad esempio, la vicenda dei vitalizi. Lì si scende a compromesso con i delinquenti e questo il Movimento 5 Stelle non lo fa.

Entrando nel merito dell'ordine del giorno, si chiedono due impegni al Governo. Si chiede di «favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive». Come ha detto anche il senatore Marinello, ho ritirato l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno. Rivolgo un invito al senatore Marinello, ma anche al senatore Caleo, di cui ho letto delle dichiarazioni secondo cui il Governo si impegnerà a sottoscriverlo. È depositato già da stasera.

La seconda richiesta che rivolgiamo al Governo in termini di impegno, che credo il collega Sollo avrà difficoltà ad accettare, è quella di sospendere il rilascio di nuovi permessi ed autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni.

Un altro ordine del giorno che ho presentato in Commissione e che è stato accolto con riformulazione, invitava il Governo a valutare la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette fino al recepimento della famosa direttiva n. 30 del 2013. Si pensi a Ombrina Mare, perché chi vi parla vive di fronte a questo impianto, che, purtroppo, è ancora in vita, tant'è che venerdì 23 maggio, nel Comune di Lanciano, si terrà una manifestazione, cui invito la qui presente senatrice Pezzopane a partecipare. Un anno fa, infatti, il nostro quotidiano regionale «Il Centro» titolava che ella aveva bloccato il progetto Ombrina Mare. Quindi, o questi manifestanti sono dei matti e manifestano contro qualcosa che già è stato fermato, oppure la senatrice appena citata dichiarò il falso allora e lo fece addirittura pubblicare sui giornali! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SOLLO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.101 e 1.102 (testo 2).

L'emendamento 1.5 è stato trasformato in ordine del giorno e pertanto sul testo pervenuto il parere è favorevole. Anche l'emendamento

1.6 è stato trasformato in ordine del giorno ed il parere su di esso è favorevole. Il parere è poi contrario su tutti i restanti emendamenti.

Esprimo altresì parere favorevole all'ordine del giorno G1.100, a prima firma della senatrice De Petris, con la seguente riformulazione: si chiede di espungere il penultimo e ultimo capoverso della premessa, cioè la parte che va da «subordinare la punibilità di un fatto gravissimo» sino a «ove si fosse in presenza di una autorizzazione»; inoltre, si accetta l'impegno con la formula «a valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G1.101, a prima firma del senatore Castaldi, il parere è favorevole al primo impegno ed è favorevole anche al secondo impegno, ma con l'aggiunta della formula «a valutare l'opportunità di». Senatore Castaldi, comunque, ascoltando il parere che sto per esprimere sul successivo ordine del giorno G1.102, a prima firma della senatrice De Petris, lei capirà che il secondo impegno del suo ordine del giorno G1.101, sul quale ho espresso parere favorevole con l'aggiunta della formula «a valutare l'opportunità di», è ricompreso in quest'ultimo.

Il parere sull'ordine del giorno G1.102 è favorevole al primo impegno con la seguente riformulazione: «a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more della direttiva 2013/30/UE, così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790». Questa riformulazione ingloba anche il terzo impegno. Il parere è favorevole al secondo impegno.

Il parere è contrario infine all'ordine del giorno G1.104.

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme al relatore, ma preciso che la riformulazione esatta dell'ordine del giorno G1.102 è «a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE, così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790».

PRESIDENTE. Senatore Sollo, concorda con tale precisazione?

SOLLO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice De Petris, prima firmataria dell'ordine del giorno G1.102 se accetta la richiesta di riformulazione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Castaldi, primo firmatario dell'ordine del giorno G1.101 se accetta la richiesta di riformulazione.

CASTALDI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.100 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non abbiamo presentato emendamenti, pur avendo a cuore, come si è visto, la questione introdotta nella precedente lettura del Senato.

Per questo motivo, proprio per evitare che ancora una volta possa esserci un rimpallo nell'approvazione di questo disegno di legge, su tutti questi emendamenti noi esprimeremo un voto di astensione.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, che è motivato solo dalla necessità di approvare il provvedimento. Però siamo favorevoli al divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun*.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, per tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle il voto sull'emendamento 1.102 (testo 2) è contrario. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato.

SANTANGELO (*M5S*). Le sto dicendo di correggere la nostra posizione in un voto contrario piuttosto che di astensione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Il voto c'è stato. Non possiamo votare di nuovo.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo scusa, signor Presidente, le stavo dicendo che c'è stato un errore di comunicazione nel dare l'indicazione di voto e tutto il Movimento 5 Stelle intendeva votare contro il precedente emendamento. Le sto chiedendo di metterlo agli atti. (*Proteste dal Gruppo PD*). Ripeto, abbiamo sbagliato a votare sull'emendamento 1.102 (testo 2), signor Presidente, e chiediamo che venga messo agli atti.

NUGNES (*M5S*). Solo su questo.

PRESIDENTE. Io non posso correggere la votazione, assumiamo agli atti la sua dichiarazione.

SANTANGELO (*M5S*). Lo abbiamo fatto decine di volte.

PRESIDENTE. Non si può votare di nuovo perché la votazione è stata fatta. Prendiamo atto della sua dichiarazione.

SANTANGELO (*M5S*). Non le ho chiesto di ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Allora mi scusi, non avevo capito prima.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei prendesse atto del mio voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono stati trasformati negli ordini del giorno G1.5 e G1.6 che, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, sostan-

zialmente identico all'emendamento 1.103, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con questo emendamento intendo sostituire la sanzione della reclusione con la sanzione amministrativa, che mi sembra più corretta nel caso in cui ci sia proprio una causa di pregiudizio e in cui si dia luogo a danni ad altre attività economiche. Come ho detto nel mio intervento in discussione generale, una scelta politica tra attività economiche può privilegiarne una e comprometterne un'altra, ma auspico che almeno quella compromessa possa essere oggetto di risarcimento di danno, naturalmente ove riconosciuto.

Io spero, colleghi, che il rischio che noi corriamo di vedere un giorno aperto un fascicolo di disastro ambientale per chi male utilizza questa tecnica non si verifichi mai, ma sarebbe molto più opportuno evitare questo rischio e prevenirlo, stabilendone il non utilizzo. Evidentemente voi state facendo un'altra scelta e speriamo allora che non si debba un giorno – come dicevo poco fa – avere la magra soddisfazione di comminare qualche anno di galera e avere un mare non più praticabile, per via del suo elevato inquinamento da idrocarburi.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2), e G1.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli articoli 2 e 3 sono identici agli articoli 2 e 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei sapere se le dichiarazioni di voto verranno svolte tutte questa sera o, vista l'ora, alcune verranno svolte domani? *(Commenti del senatore Airola)*. Lo chiedo perché ritengo che dovrebbero essere svolte tutte nella medesima seduta.

PRESIDENTE. Stiamo iniziando con la sua dichiarazione di voto, senatore Arrigoni.

COMAROLI *(LN-Aut)*. E se dopo non finiamo? *(Commenti dei senatori Crosio e Taverna)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, faccio una proposta. Visto e considerato che vorremmo fare una dichiarazione di voto tutti nello stesso giorno e insieme, in modo che non ci siano senatori che fanno la dichiarazione di voto oggi e altri che la fanno domani, propongo, se è possibile e se i colleghi Capigruppo sono d'accordo, di rimandare le dichiarazioni di voto a domani.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Non sono d'accordo, signor Presidente. Vorrei che si finisse stasera, se è possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiede di proseguire, tranne che ci sia l'accordo di tutti i Capigruppo.

Visto che l'argomento è stato ampiamente dibattuto e siamo alla quarta valutazione in Assemblea, tra Camera dei deputati e Senato, possiamo anche ritenere che le dichiarazioni di voto possano essere contenute, in modo da finire in serata. (*Applausi del senatore Formigoni*).

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Presidente, mi ha anticipato. Abbiamo una scelta tra due ipotesi: se riteniamo di fare le dichiarazioni di voto con il tempo ordinariamente utilizzato per svolgerle, vorrà dire che si procederà al voto finale domani mattina. In questo caso, penso che si potrebbe accogliere la richiesta della Lega. Questo è il mio appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Non cambia nulla: vorrebbe dire votare due ore prima o due ore dopo. Se, invece, vogliamo concludere con il voto finale questa sera, dobbiamo fare in modo che le dichiarazioni di voto siano contenute in tempi molto stretti. La differenza è tra votare questa sera o domani mattina. Mi sembra irrilevante se le dichiarazioni di voto si facciano tutte questa sera o domani mattina.

PRESIDENTE. Faccio una proposta: cinque minuti per ciascun Gruppo per le dichiarazioni di voto in maniera tale da concludere stasera? (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

Andiamo avanti, allora. Non c'è motivo per concludere la seduta prima del previsto. (*Applausi del senatore Casini*).

Ha facoltà di parlare per la sua dichiarazione di voto, senatore Arrigoni.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intendo prendermi il tempo concesso per esporre i ragionamenti e le riflessioni della Lega Nord su questo provvedimento.

Presidente, colleghi, Ministro, come già anticipato nel corso del mio intervento in discussione generale, il provvedimento, che registra per la Lega Nord una valutazione positiva rispetto al fine che è – lo ricordo – la tutela dell'ambiente, per come oggi giunge nella sua formazione definitiva contiene delle criticità che vogliamo ribadire ed evidenziare.

La prima considerazione che ripeto parte dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione. Nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, regola impone che queste debbano essere scritte secondo un principio di tassatività e cioè in modo chiaro e comprensivo. Questo è necessario per evitare che il buon

fine dell'introduzione di un reato si traduca poi in un eccesso di discrezionalità e di arbitrio nell'applicazione del reato da parte del magistrato. È per questo che per noi il provvedimento con espressioni troppo generiche e l'uso critico di avverbi quali «abusivamente» e di aggettivi rischia di diventare un grimaldello per ostacolare lo sviluppo economico delle nostre aziende oneste che già hanno difficoltà in termini di competitività ad imporsi sul mercato.

Faccio una seconda considerazione che è prettamente politica. La esprimo rivolgendomi ai colleghi di maggioranza e, in modo particolare, ai senatori del Partito Democratico. Il partito del *premier* Renzi da un lato afferma che in questi anni sono stati introdotti troppi reati e, quindi, ne chiede la depenalizzazione, come avete fatto nei diversi provvedimenti svuota carceri oppure, per stare all'attualità, come si sta facendo con il decreto legislativo sulla tenuità del fatto (che di fatto, con un *maxi* condono, abroga ben 157 reati, garantisce la piena impunità ai delinquenti, mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini) e, dall'altro lato, invece, in totale incoerenza rispetto a quanto andate dicendo e agendo, introducete delle nuove fattispecie di reato con delle sanzioni particolarmente alte, anche formulate male, che paiono dettate da una generalizzata logica punitiva e giustizialista. Non esiste che, da un lato, depenalizzate moltissime fattispecie delittuose e, dall'altro lato, oggi introducete – ripeto e sottolineo – seppur con un fine nobile, corretto e giusto, altre fattispecie delittuose per le quali il principio di tassatività è inosservato.

Una terza e ultima considerazione parte invece dal presupposto che, per tutelare efficacemente l'ambiente, non bastano nuove fattispecie di reati, ma servono controlli del territorio, fornendo alle Forze dell'ordine, specializzate in materia e non, più mezzi e personale adeguatamente formato. Invece, registriamo la volontà del Governo di comprimere, con assorbimento, il Corpo forestale dello Stato e, con la riforma Delrio, di smantellare i corpi di Polizia provinciale. Ciò lascia presagire che, nonostante l'introduzione di nuove norme penali, l'impatto, la forza di dissuasione e prevenzione e l'efficacia a livello di repressione di certi fenomeni rimarranno comunque circoscritti, date le carenze operative sul campo.

Per concludere, bene il fine, la tutela dell'ambiente, per il quale la Lega – lo ricordo – si è sempre spesa, senza però penalizzare e intralciare oltremodo il lavoro dei nostri imprenditori. Male invece – lo sottolineo – l'incoerenza della maggioranza in materia di norme penali: da un lato, depenalizzate e, dall'altro, invece (temo per pura propaganda, populismo e demagogia), introducete nuovi reati con tanti elementi discrezionali.

Sottolineo che sarà comunque importante, visti anche i rilievi emersi nel dibattito odierno, di quelli dei giorni e delle sedute precedenti e le perplessità manifestate anche da alcuni membri della maggioranza, che a breve, ritengo non oltre i due anni di applicazione della legge, si faccia della stessa un tagliando per valutare seriamente il bisogno di apportarvi i necessari correttivi.

Comunque, alla luce delle precedenti considerazioni, il Gruppo Lega Nord, come ha fatto in seconda lettura e come hanno fatto i nostri colleghi

alla Camera, si asterrà sul voto finale del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

COMPAGNONE (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).
Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, come Gruppo, noi votammo favorevolmente il provvedimento nella precedente occasione, perché ritenevamo di poter finalmente dare a questo Paese delle norme e delle regole che prevenissero o, quanto meno, bloccassero e punissero i reati ambientali, cosa certamente giusta, soprattutto attesa da anni e doverosa nei confronti del nostro Paese.

Non possiamo però non rilevare come ci siano delle notevoli contraddizioni in questo Governo che, da un lato, ci porta questo provvedimento e la legge di delegazione europea, che abbiamo approvato, mentre, dall'altro, non fa nulla in tutti questi mesi, nonostante i nostri richiami e le nostre sottolineature, per fare i decreti attuativi, ossia per dare corpo e far diventare reali le cose che si dicono e che si affermano. E questo *spread*, la differenza fra ciò che si dice e ciò che si fa, è quello che abbiamo voluto mettere in evidenza.

Ha ragione il collega Arrigoni quando dice che non c'è omogeneità nell'impostazione e nella strategia di questo Governo nel momento in cui, da un lato, dice che voler colpire i reati ambientali, ma poi smantella quel Corpo di polizia che serve al controllo e alla repressione dei reati ambientali. C'è una differenza, una incongruità, una straordinaria contraddizione fra tutto ciò che si dice e quello che poi si fa, perché un Governo che avrebbe voluto essere coerente con le cose che dice, intanto avrebbe dovuto fare immediatamente i decreti attuativi delle norme comunitarie, cosa che non è stata fatta. Che ciò sia avvenuto *in extremis* qualche giorno fa, la dice lunga sulla volontà di farlo: sostanzialmente è avvenuto solo perché oggi si sarebbe discusso in quest'Aula, per l'ennesima volta, il provvedimento che ci si appresta a votare; quindi non perché si avesse la buona volontà di farlo. Ed ancora non è detto che si faccia velocemente, perché dovrà passare attraverso le Commissioni.

Io apprezzo lo sforzo che sta facendo il presidente della Commissione Marinello per cercare di arrivare velocemente ad una norma più stringente, ma come al solito alla buona fede del senatore Marinello probabilmente non corrisponde quello che c'è invece nella testa di questo Governo, che per tutta una serie di meccanismi, come abbiamo visto con lo sblocca Italia, tende invece ad affrontare queste materie con molta superficialità.

Lo dimostra anche il fatto che in questi mesi non si sia messa mano in modo intelligente a questa norma e non si sia trattata in modo cosciente e scientifico la tematica dell'*air gun*, entrando realmente nel merito del problema, dibattendone, creando un tavolo per normare questa tecnica:

si è pensato, invece, di fare qualcosa che stride anche con le buone norme e le buone regole del Parlamento. Un emendamento che era stato dibattuto in questo ramo del Parlamento, e che qui era stato approvato, è stato poi, per volontà del Governo, bloccato alla Camera dei deputati e per questo torna all'esame del Senato. Tutto questo stride molto, non ci fa stare sereni e non ci porta ad aver fiducia negli atteggiamenti di questo Governo. Ecco perché siamo molto combattuti e forse potremmo sembrare contraddittori avendo approvato il provvedimento in una prima istanza e poi non approvandolo in questo secondo momento.

Per tali motivi, lasciando libero il nostro Gruppo di votare secondo coscienza, credo che mi asterrò dalla votazione. Visto che sostanzialmente quasi tutti i Gruppi si sono tirati indietro, si sta aprendo di fatto, questa sera in Senato, un altro credito al Governo perché operi bene; stiamo decidendo di prendere per buono quello che ci dicono il presidente Marinello ed il ministro Galletti, cioè che si vuole approvare velocemente il decreto attuativo per poi, soprattutto in sede di Commissione, poter introdurre delle norme ancora più stringenti, possibilmente tenendo conto del dibattito che è avvenuto in quest'Aula. Questo è il mio pensiero. Dichiaro quindi la mia astensione e lascio – lo ribadisco – liberi i membri del mio Gruppo di votare, come del resto abbiamo sempre fatto, secondo la propria coscienza. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, siamo arrivati al momento finale, dopo tanto tempo, e credo di dover ringraziare tutti coloro che in questi anni si sono battuti – associazioni, comitati, magistrati, uomini delle Forze dell'ordine, persone che ci hanno rimesso anche la vita – perché finalmente si arrivasse anche in Italia, signor Presidente, ad inserire i reati ambientali all'interno del codice penale, perché il nostro era, ad oggi, uno dei pochi casi in Occidente in cui questo non esisteva.

Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro complesso, in cui si potevano a nostro avviso anche apportare degli ulteriori elementi migliorativi, ma spero – su questo non voglio tornare – che in futuro potremo ulteriormente migliorarlo.

Ci troviamo finalmente in una situazione che ci consentirà di rispettare i dettati costituzionali, perché in questi ventun'anni di tutto questo si è completamente fatto sfregio e questo ha permesso di far crescere in questo Paese, come dicevo prima illustrando l'ordine del giorno, un'economia criminale con un fatturato, a mio avviso sottovalutato, di 15 miliardi. E chi è che ha impedito in tutti questi lunghi anni di fare in modo che finalmente, anche nel nostro Paese, i danni da inquinamento ambientale, il disastro ambientale fossero considerati veri e propri reati? È stata, a mio av-

viso, una *lobby* trasversale ben precisa e molto attiva che ha messo davanti le ragioni di un'economia malata, che ha guardato al profitto ottenuto in tutti i modi e che a volte ha creato danni quasi irreparabili non soltanto ai nostri territori, ma anche alla salute dei cittadini.

Vorrei ricordare in questa sede l'ultimo dato del rapporto di Legambiente del 2013. In Italia ci sono più di 80 reati ambientali al giorno, più di tre all'ora, e a tutto questo si è risposto sempre e solo considerandoli poco più o poco meno di reati punibili con una contravvenzione. Non solo, è stata un'economia malata che si è organizzata per *lobby* e in modo pervicace ha continuato a ostacolare questi provvedimenti. Quante volte siamo stati quasi sul punto di approvare il disegno di legge sull'ambiente e poi accadeva sempre qualcosa? Per questo motivo, ancora una volta, siamo rimasti delusi quando alla Camera si è voluto di nuovo cambiare il testo per farlo tornare al Senato e di questo – lo voglio dire – anche il Governo porta le sue grandi responsabilità.

Finalmente ora, con questo testo, nel nostro Paese inizia forse una fase nuova perché introduciamo nuove fattispecie nel codice penale italiano, con cinque ipotesi di reato. In questo modo avremo finalmente la possibilità non soltanto di porre fine a quell'economia malata ma di attivare, attraverso lo stimolo forte di queste norme, nuove iniziative finalizzate a mettere mano all'altro lato della questione, che è tutta nella responsabilità di ognuno di noi e soprattutto del Governo. Penso alle bonifiche ambientali e, contemporaneamente, a tutti coloro che aspettano giustizia, signor Presidente. La sentenza sulla questione dell'amianto ha riaperto gli occhi a moltissimi cittadini e anche oggi il nostro voto favorevole lo dobbiamo a loro e a tutte le altre vittime che purtroppo continueranno ad esserci in questi anni.

Questo significa assumersi oggi la responsabilità – come abbiamo fatto, pur con il grande rammarico di non poter reinserire la norma sull'*air gun* – di dare finalmente a questo Paese una legislazione civile. Solo nel nostro Paese i reati ambientali non erano considerati tali, fatta eccezione per il traffico illecito dove abbiamo visto che dei risultati si sono ottenuti.

Per questo motivo voteremo a favore del disegno di legge in esame, cui abbiamo contribuito con la presentazione di un provvedimento sia al Senato che alla Camera, anche se, ripeto, occorre fare ancora tanto lavoro e sistematizzare le questioni. Speriamo tuttavia che si apra una pagina nuova.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per chiedere che con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo ritorni sulla scelta scellerata di accorpare la Polizia forestale, dando vita invece ad una vera, grande e forte Polizia ambientale. Infatti, non basta solo considerare reati certe condotte (anche se è già un risultato importante), ma occorre fare sì che questi reati siano poi perseguiti e puniti. In questo modo le imprese, che pensavano fosse più conveniente distruggere i nostri territori, oggi dovranno andare a processo ed essere finalmente punite per quello che hanno fatto in questi anni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

* MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, poiché impiegherò soltanto alcuni minuti, non ribadirò quanto già detto in occasione delle dichiarazioni in prima lettura qui al Senato sulla validità, ma anche sulla criticità della legge che ci accingiamo ad approvare.

Personalmente, sono convinto che spesso l'ottimo sia nemico del bene. Sicuramente vi sono punti di criticità che andranno approfonditi, ma questa, come tutte le leggi, avrà un periodo di rodaggio e verifica: per usare le parole del relatore Sollo, dunque, vi sarà sicuramente l'occasione per alzare il tiro e perfezionarla.

È questo il significato dell'emendamento che è stato presentato oggi dall'altro relatore Albertini: su alcuni temi – e mi riferisco in particolare all'argomento del ravvedimento operoso – avrebbero potuto essere apportati ulteriori miglioramenti, ma sappiamo che i tempi parlamentari e della politica non lo consentivano, almeno in questa fase. La presentazione di questo emendamento ha avuto dunque una significazione prettamente politica, tant'è che lo stesso relatore, contestualmente, l'ha ritirato.

Per quanto riguarda il controverso punto relativo all'*air gun*, l'abbiamo già trattato in sede di dichiarazione di voto: sappiamo come sono andate le cose, ma voglio qui ribadire il ruolo principale svolto dal Senato della Repubblica e soprattutto da alcuni parlamentari, tra cui coloro i quali hanno intavolato una trattativa con il Governo. Mi riferisco al Gruppo politico che qui rappresento, il Nuovo Centrodestra: voglio dare atto, tra l'altro, del grande impegno e della grande disponibilità del nostro capogruppo, il senatore Schifani, il quale su questo tema ha incalzato il Governo anche la scorsa settimana con un'interrogazione alla quale è venuto a rispondere il ministro Guidi.

Proprio per questo motivo, diremo che siamo qui soddisfatti, ma attenti. Saremo pronti a intervenire nelle Commissioni competenti per andare a perfezionare il decreto di recepimento, proprio per renderlo più stringente e dare le garanzie che il Senato aveva chiesto in prima lettura, dandole soprattutto alle popolazioni rivierasche, che attendono da noi una tutela intelligente e sapiente del mare e dell'ambiente marino, la cui bellezza rappresenta la vera ricchezza del nostro Paese.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni per cui dichiariamo il nostro voto favorevole, ringraziando anche il ministro Galletti, che in questa fase, nelle trattative con il resto del Governo e soprattutto con i potentati rappresentati dalle *lobby* che spesso aleggiano nel Parlamento – e mi riferisco a quelle che curano gli interessi di Assomineraria e dei petrolieri – ha saputo bene far sponda al Dicastero che rappresenta e alla sua *mission*. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta: «Finalmente», ha detto ieri il vice presidente Luigi Di Maio. Oggi, grazie all'appoggio decisivo del Movimento 5 Stelle, l'Italia può avere una legge che punisce i reati ambientali nel codice penale, che porta la firma del nostro deputato Salvatore Micillo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con l'approvazione della legge sugli ecoreati, realizziamo uno dei punti più importanti del nostro programma: è una data storica, perché ci sono voluti vent'anni per avere nel codice penale queste cinque tipologie di delitti ambientali. Era necessario che entrasse il Movimento 5 Stelle nel Parlamento per ottenere una legge che nessuno prima di noi era riuscito a portare all'approvazione. Abbiamo iniziato questo lavoro due anni fa ascoltando tutti, magistrati, cittadini e comitati, e siamo riusciti a realizzare quest'importante programma.

Da oggi, sarà più difficile per qualunque inquinatore scampare alla legge: è una vittoria che dedichiamo a tutto il popolo inquinato, alle vittime delle sentenze per prescrizione, dell'Eternit, della Terra dei fuochi e dell'ILVA, nonché alle future generazioni, perché tutto questo non avvenga più.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, Forza Italia voterà contro questo provvedimento.

Noi riteniamo che siano assolutamente da combattere e da reprimere – da prevenire, se possibile – i casi in cui qualcuno, qualunque sia la ragione (che sia per svolgere un'attività industriale o per qualsiasi altra ragione), comprometta gravemente l'ambiente. Chi compromette gravemente l'ambiente deve essere punito e in modo efficace: le sanzioni devono essere tali da essere poi realmente applicate. I casi di cui si è parlato, come quello della cosiddetta Terra dei fuochi o il caso Eternit nella mia regione, o come anche altri casi di questo genere che hanno compromesso la salute e, in alcuni casi, determinato la morte di decine e centinaia di persone, devono essere puniti severamente.

Tuttavia, non si possono equiparare a questi casi episodi di tutt'altra gravità, dove non c'è pericolo per le persone e dove non ci sono dei danni irrimediabili, realmente irrimediabili. Questi episodi devono naturalmente essere puniti, perché naturalmente ogni violazione della legge deve essere punita, ma non si può approvare una legge che non parla di quisquillie, ma di anni e anni di carcere. Per il reato di disastro ambientale si prevedono

da cinque a quindici anni, con la pena aumentata, a leggere il comma 4, praticamente in tutti i casi. Infatti, la pena è aumentata quando l'episodio avviene in zone protette dal punto di vista archeologico, storico, naturale, ambientale e così via. L'Italia, grazie al cielo, è ricchissima di tutte queste cose.

Per quanto riguarda il reato di inquinamento, si prevede una pena da due a sei anni, con formulazioni vaghissime, che lasciano tutto alla discrezionalità del magistrato. Si parla di «deterioramento significativo» (cosa è significativo?) «delle acque o dell'aria». Cosa vuol dire? Si parla di «porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo». Che cosa è significativo? Questo sarebbe il reato di inquinamento ambientale: da due a sei anni di carcere. Si parla di compromissione di un ecosistema. Che cosa è un ecosistema? Ripeto: che cosa è? Può essere l'intero pianeta; può essere uno stagno; può essere una pozzanghera. Dov'è? Qual è quell'ecosistema? Si parla di biodiversità: altro concetto estremamente vago. Teoricamente, sopprimendo qualunque insetto o addirittura pianta si compromette in qualche modo la biodiversità (non una specie, ma un singolo individuo). Si parla di disastro ambientale (con una pena da cinque a quindici anni) con riferimento all'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema – ci risiamo con l'ecosistema – la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa. Cosa vuol dire particolarmente onerosa? Particolarmente onerosa per un singolo (magari un artigiano o un coltivatore) o particolarmente onerosa per lo Stato? Non si sa.

Poi c'è un'altra cosa davvero curiosa: mi riferisco all'aggravante ambientale. Lo stesso reato viene punito più gravemente (la pena è cioè aumentata da un terzo ad addirittura la metà) se è commesso allo scopo di eseguire uno dei reati qui citati. Pertanto, lo stesso atto – la falsificazione di un documento, per esempio, o la violazione di un domicilio o di un terreno cui è vietato l'accesso – viene punito in modo normale se è per fare una cosa tipo far saltare una scuola con tutti bambini e gli insegnanti dentro; se, invece, l'atto è volto ad aprire il rubinetto di una discarica (per carità, non bisogna aprire il rubinetto di una discarica senza depuratore), è punito in modo più grave. Ha senso questa cosa o si tratta, semplicemente, della volontà di rispondere ad una richiesta in modo truffaldino? Infatti, chi fa provvedimenti populistici e demagogici non è perché tiene in gran conto l'opinione del popolo, ma perché la tiene in conto come se fosse un'opinione stupida, come se fosse un'opinione che puoi menare per il naso con qualche provvedimento insensato addirittura nella formulazione. Molto bene, allora che queste pene siano applicate ai grandi inquinatori, tenendo presente che, siccome siamo in uno Stato civile, questo provvedimento non sarà applicato retroattivamente. Pertanto, nessuno pensi che questo provvedimento possa essere applicato al caso Eternit o ad altri casi di questo genere, che meriterebbero una ben grave sanzione. Ciò è però inevitabile. Purtroppo ci andrà di mezzo qualcuno per episodi incidentali. Soprattutto, lo stesso identico comportamento rischia di andare incontro ad una pena molto bassa con un magistrato e ad una pena altissima con un altro. Infatti, in alcuni casi è lo stesso reato. Ricordiamo, in-

fatti, che già oggi è reato inquinare. Al contrario di come qui racconta qualcuno, non è vero che fino ad oggi non era reato inquinare. A qualcuno potranno dunque essere applicate le leggi «normali» e non gli verrà imputato il reato di disastro ambientale, mentre ad altri, per lo stesso identico episodio, potrà essere contestato il reato ambientale con pene da cinque a dieci anni di reclusione. Questa incertezza non è solo un danno per la persona. Si afferma che l'inquinatore, anche se ha inquinato poco o per sbaglio, deve essere punito e scontare dai dieci ai quindici anni di carcere. Ma forse questo non è il modo giusto di procedere, perché noi dobbiamo fare leggi giuste, non leggi proclama, di cui poi potere vantarsi nei convegni, ma leggi che funzionino, che siano giuste e che abbiano due qualità, in particolare in questo caso: prevenire l'inquinamento e i disastri ambientali, e consentire che chi lavora onestamente possa lavorare. E non lo dico io, ma il presidente di Confindustria che è il rappresentante degli imprenditori italiani. Egli ha parlato di questo tipo di reato chiedendosi chi verrebbe a investire in Italia sapendo di rischiare una sanzione penale in caso di incidente al quale ha subito posto rimedio.

Ecco, siccome i posti di lavoro non sovrabbondano, visto che siamo al *record* storico di disoccupazione di tutti i tempi, questo è un incentivo in più per le aziende. Se queste hanno soldi da investire e desiderano costruire qualche impianto, allora lo facciano da qualche altra parte, dove i reati sono puniti severamente, come noi stessi abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, ma in modo chiaro.

Noi abbiamo sostenuto diversi emendamenti che, addirittura, aumentavano le pene, ma a fronte di una definizione chiara del reato. Non si può punire in generale chi inquina. Non si può punire allo stesso modo il criminale che causa la morte di centinaia di persone e l'artigiano o l'agricoltore che, per disattenzione (che non deve avere e deve essere punita), danneggia un terreno, un laghetto o una pozzanghera. Naturalmente deve essere punito anche questo reato, ma non può essere punito allo stesso modo.

Per questo noi voteremo contro questo provvedimento. Proprio perché vogliamo delle leggi chiare ed efficaci a difesa dell'ambiente. Difendere l'ambiente non vuol dire disincentivare e fare scappare gli imprenditori e le attività produttive. Non possiamo votare martedì pomeriggio una legge che fa scappare le aziende e, a partire da mercoledì mattina, lamentarci perché c'è tanta disoccupazione e sperare che il Governo, nella sua illuminata sapienza, intervenga, magari distribuendo qualche regalino qua e là e facendolo passare come incentivo alla ripresa dell'occupazione: incentivo che, però, non c'è da nessuna parte.

Facciamo attenzione, pertanto. Qui dobbiamo combattere l'inquinamento, non dobbiamo combattere l'occupazione. A me sembra, invece, che qui si combatta proprio l'occupazione: in altre parole, che si favorisca la disoccupazione.

Quanto all'ambiente, temo che sia estremamente inefficace ciò che state per votare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CALEO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (*PD*). Signor Presidente, volevo raccontare una piccola, ma grande, storia italiana. Purtroppo l'Assemblea ha deciso di votare questa sera e, quindi, ridurrò al minimo questa storia.

È una storia molto importante, però, perché essa vuole dare un segnale a chi è morto per combattere per l'ambiente, sacrificando la sua vita. Sto parlando del capitano De Grazia. Quando gli conferimmo la cittadinanza onoraria di La Spezia, la moglie disse che sperava che quello che aveva fatto suo marito non fosse reso vano da leggi vacue che non mettevano alla sbarra chi commetteva reati.

Il capitano De Grazia combatté il famoso fenomeno delle navi a perdere, e ci perse la vita. Quest'oggi rendiamo giustizia a lui e rendiamo giustizia ai tanti che si sono sacrificati per combattere questo malaffare.

La scelta che oggi il Parlamento si appresta a compiere, approvando questo disegno di legge, è quella di affermare con forza che l'uso criminale dei beni comuni non è più possibile. Sappiamo bene che il processo penale non è il rimedio ad ogni comportamento antisociale, ma questa norma è innanzitutto un messaggio culturale, forte ed inequivocabile. È una risposta ai delitti rimasti impuniti di Casale Monferrato, di Bussi sul Tirino, della terra dei fuochi; una risposta alle imprese virtuose che vedono costantemente leso il principio di concorrenza da quegli imprenditori senza scrupolo che pensano che chi inquina alla fine non paga. Si tratta, inoltre, di una risposta al continuo dispendio di soldi pubblici correlato a indagini complesse, che alla fine vengono rese vane dalla prescrizione, e ai costi altissimi del risanamento ambientale.

Oggi, con l'approvazione del provvedimento in esame, che introduce nel codice penale quattro nuove fattispecie di delitti, quali l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di impedimento del controllo e omessa bonifica, il nostro sistema giudiziario potrà finalmente dare una risposta sanzionatoria adeguata a comportamenti gravissimi.

Oggi mettiamo al centro il valore primario della protezione del bene giuridico ambiente, in una logica di giustizia riparativa. Non siamo contro il mondo produttivo come ci hanno accusato; prestiamo ascolto alle manifestazioni di perplessità che ci sono giunte da più parti relativamente ad alcuni principi: ascolteremo e monitoreremo la legge e, se necessario, la cambieremo.

Accingendomi a concludere, signor Presidente, ritengo che l'approvazione di questo disegno di legge vada sicuramente alla memoria del comandante De Grazia e di tutti quelli che, come lui, hanno sacrificato la loro vita durante lo svolgimento d'indagini per il contrasto ai crimini ambientali, affinché si sappia che il loro sacrificio non è stato vano. Oggi questa discussione in Parlamento nobilita anche quelle morti e rende giustizia soprattutto alla tante vittime, rimaste senza colpevoli, dei danni cau-

sati dagli inquinamenti ambientali. Niente e nessuno potrà colmare il vuoto lasciato da queste morti nella vita dei parenti e amici, genitori, mogli, figli.

Con questo atto legislativo oggi, almeno in parte, il Parlamento restituisce dignità a queste morti ed è perché la memoria e l'operato di chi ha anteposto la legalità e la tutela dell'ambiente alla propria sicurezza personale non vada smarrita ma, invece, venga preservata – e serva da esempio a noi tutti ed alle generazioni future – che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e dai banchi del Governo)*.

SOLLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo esprimere un ringraziamento dovuto a tutti.

Dopo ventun'anni ci siamo riusciti e credo che sia motivo di orgoglio da parte di tutti. Ringrazio i Presidenti delle Commissioni 2^a e 13^a, in particolare il presidente Marinello che ha scelto me, alla mia prima legislatura, e sono orgoglioso di aver contribuito. Ringrazio i miei Capigruppo che mi hanno aiutato molto e tutti i Gruppi, anche chi ha fatto opposizione. Stasera abbiamo posto una prima pietra e finalmente nel codice penale chi inquina paga, poi pian piano riusciremo a migliorare i punti che sono rimasti un po' oscuri. Ringrazio tutti. Finalmente ci siamo riusciti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far presente a questa Assemblea che, mentre si stanno manifestando i primi segnali della ripresa economica in Italia – notizia della scorsa settimana – con il PIL che ricomincia a crescere e segna un aumento dello 0,3 per cento, nel Ponente ligure questi segnali tardano ad arrivare.

Oltre alla vertenza che riguarda il futuro del pastificio Agnesi di Imperia, recentemente si è appreso che anche lo stabilimento farmaceutico Cipriani Srl, sito a Ventimiglia, si appresta alla chiusura. La Cipriani Srl fa parte del gruppo Arkopharma, *leader* europeo della produzione e distribuzione di medicinali fitoterapici e integratori alimentari. Ora, nonostante i bilanci in attivo e la presenza di mezzi di produzione piuttosto recenti, di soli dieci anni, la dirigenza del gruppo Montagu private equity, proprietaria di Arkopharma, ha deciso di chiudere, a luglio 2016, lo stabilimento ventimigliese, per spostare la produzione in Francia, nello stabilimento sito a Carros, Nizza. Il territorio ligure, già duramente provato dalla crisi economica e caratterizzato da un tasso di disoccupazione più alto delle altre regioni del Nord Italia, rischia di perdere ulteriori posti di lavoro ad alta specializzazione – ben 63 – in una zona, quale quella del Ponente ligure, dove è stata accertata con l'esito del processo denominato «La svolta», la presenza radicata della criminalità organizzata. Sappiamo, cari colleghi, che la mancanza di occasioni di lavoro e di speranza nel futuro può spingere le persone a cedere alle offerte della criminalità organizzata. Non si tratta qui solo della crisi lavorativa che interessa i dipendenti di uno stabilimento, ma dei segnali che vengono dati ai territori, perché l'Italia deve ripartire tutta, senza lasciare nessuno indietro. Dunque, dobbiamo dare proprio ai territori più duramente colpiti nuovi segnali di speranza per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo al posto del nostro Capogruppo, senatore Centinaio, solo per sottolineare che dopo la defusione – ahimè – di procedure che prevedono la combustione in termovalorizzatori e soprattutto in cementifici, di combustibile solido secondario, delle cui emissioni non si conosce ancora quali siano gli effetti sia sull'ambiente sia soprattutto sulla salute umana (perché l'Istituto superiore di sanità non se ne è ancora occupato e così le varie agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che non hanno ancora avviato campagne di

accertamento e monitoraggio), si stanno iniziando a registrare sul territorio italiano anche richieste di realizzazione di impianti di pirolisi. Si tratta di impianti di nuova tecnologia e – sia detto per inciso – c'è una richiesta di installazione di questa nuova tipologia di impianto nel Comune di Retorbido, in provincia di Pavia, che sta destando notevole preoccupazione, in particolar modo nella popolazione che risiede in quel Comune e in quelli limitrofi.

Quindi il mio vuole essere un appello al Governo, visto che abbiamo appena licenziato un provvedimento che introduce nuove fattispecie di reato in tema di danno all'ambiente, affinché attivi L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità, in una logica preventiva e poi successivamente di controllo e di monitoraggio della qualità delle emissioni di tali impianti, che certamente porteranno delle criticità negative sia per quanto riguarda l'ambiente sia – soprattutto – per quanto riguarda la tutela della salute umana.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'argomento sembrerà «fuori stagione», ma proprio perché è fuori stagione è attuale. I bilanci degli impianti sciistici cominciano ora a farsi vedere sui tavoli dei proprietari di infrastrutture legati agli impianti sciistici. Com'è stato annunciato dal Governo, anche in base ad una sentenza, sembra proprio che bisognerà comincerà a pagare l'IMU sugli impianti sciistici. Il problema fondamentale, signor Presidente, è che in Lombardia ci sono 48 esercenti di questi impianti che sono in grandissime difficoltà e, quindi, questa tassa metterà probabilmente alcuni di questi impianti in condizione di non avere più la capacità di essere produttivi e, quindi, di rimanere aperti. Su questi impianti tra addetti fissi e l'indotto lavorano circa 15.000 persone, i cui posti di lavoro sono a rischio.

Io volevo parlare di una situazione che riguarda la Lombardia, la Provincia di Bergamo. In Val Seriana abbiamo tre o quattro impianti di sci, il monte Pora, Colere, Valbondione, di cui parlerò più nello specifico per la questione legata agli impianti e agli spiazzi. Sono tutti impianti che hanno una grandissima difficoltà a rimanere aperti anche, come ben sappiamo, per la poca neve e, quindi, per l'imprevedibilità delle condizioni meteo.

Valbondione conta circa 1.100 abitanti e la sua economia si fonda quasi esclusivamente sul turismo. Nel corso del 2014, a fronte della disastrosa situazione causata dal fallimento della società di gestione degli impianti sciistici, che ha portato alla chiusura dell'attività, con il supporto dell'amministrazione comunale la comunità della frazione di Lizzola ha investito risorse economiche e umane per cercare di far ripartire il settore. Con grandi sacrifici si è riusciti a costituire una cooperativa sociale Onlus e a far ripartire l'attività per la stagione 2014-2015. Riteniamo che una tassazione sugli impianti, già in grande difficoltà a causa degli ingenti co-

sti di gestione che devono affrontare per tenere aperte queste strutture, potrebbe essere causa di chiusura definitiva, soprattutto per le realtà piccole come quella del sito della nostra frazione di Lizzola. In una Val Seriana già segnata da una crisi economica che ha toccato il tessile e il manifatturiero in generale, questa è un'ennesima tegola che si abatterà sulle zone di montagna. Forse più che le zone di montagne, ad essere penalizzato sarà ancora una volta il comparto turistico, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questo Paese.

Una considerazione la dobbiamo fare: nessun vuol sottrarsi dal pagamento dell'IMU sulle attività commerciali, ma gli impianti di risalita non dovrebbero e non devono nel modo più assoluto essere tassati. Qualcuno ha detto che sarebbe come tassare i binari di una ferrovia; io invece dico che state tassando addirittura il ghiaietto che è tra le traversine di questa ferrovia. *(Applausi del senatore Arrigoni).*

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Vorrei sottoporre a questa Aula un problema abbastanza grave. Nei giorni scorsi sugli organi di stampa della mia Provincia, il presidente della Provincia di Cremona, appartenente al PD, evidenziava la drammatica situazione in cui si trovano i conti della Provincia. La drammatica situazione è dovuta a tutti i tagli effettuati. In modo particolare, vorrei sottoporre la questione all'attenzione del Governo, in quanto lo stesso presidente ha dichiarato che si troverà nella situazione di dover togliere le ore di sostegno a quelle famiglie con bambini disabili. Io la ritengo una situazione inaccettabile. Già questi bambini portatori di *handicap* vivono in una situazione drammatica. Le ore di sostegno sono date a famiglie non ricche e che non versano in situazioni economiche favorevoli. Chiediamo pertanto che il Governo ponga attenzione a queste situazioni, perché in uno Stato civile non devono avvenire. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 20 maggio 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (1261).

– MAZZONI. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori (1620).

II. Discussione dei documenti:

1. Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (*Doc. XXII-bis*, n. 1).

2. Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*Doc. XXII-bis*, n. 2).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345-B)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis* DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis*. - (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*ter*. - (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*). – Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-*bis* deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-*quater*. - (*Disastro ambientale*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quinquies*. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies*. - (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*septies*. - (*Impedimento del controllo*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e

igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-*octies*. - (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-*novies*. - (*Aggravante ambientale*). – Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-*decies*. - (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-*undecies*. - (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-*duodecies*. - (*Ripristino dello stato dei luoghi*). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-*terdecies*. - (*Omessa bonifica*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-*quater*, 452-*octies*, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo,».

7. All'articolo 118-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-*quinqies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)*».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«PARTE SESTA-*bis*

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-*bis*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter*. - (*Prescrizioni*). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater*. - (*Verifica dell'adempimento*). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinquies*. - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento penale*). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinquies*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-*septies*. - (*Estinzione del reato*). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-*quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-*octies*. - (*Norme di coordinamento e transitorie*). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

Il Relatore ALBERTINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «452-decies» al primo comma, sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado,» e al secondo comma, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,».

1.100

MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, COTTI (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). - È vietato l'utilizzo di tecniche di indagine finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, mediante onde sonore di intensità superiore a 120 decibel misurate a distanza di 10 metri dal punto di emissione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da due a quattro anni».

1.102

PEPE, MOLINARI, VACCIANO

V. testo 2

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). – 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispose un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».

1.102 (testo 2)

PEPE, MOLINARI, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). - 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispose, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».

1.5

STEFANI, ARRIGONI, FUCSIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.5

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (*Ispezioni di fondali marini*). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

G1.5 (già em. 1.5)

STEFANI, Arrigoni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente,

premesso che:

nel corso di esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 1, capoverso Art. 452-*quaterdecies* del titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, che, ai fini dell'ispezione dei fondali marini per le attività di ricerca finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, vietava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun*;

tenuto conto che:

le attività di prospezione di idrocarburi sono tutte sottoposte alla procedure di Valutazione di impatto ambientale per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, anche secondo il principio di precauzione;

i decreti di VIA, a seguito di specifici studi effettuati dall'ISPRA e dalla Commissione VIA e VAS, contengono specifiche prescrizioni che seguono le linee guida dell'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*), ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, per un monitoraggio acustico in corso di opera, e prevedono anche un monitoraggio acustico ulteriore, *ante operam* e *post operam*, ai fini dell'ispezione e controllo dell'ambiente marino prima e dopo le attività di prospezione;

tali prescrizioni sono standardizzate e adattate ogni volta al contesto di riferimento e, sulla base del principio di precauzione, si presentano

maggiormente cautelative rispetto alle misure adottate a livello europeo e mondiale;

pertanto, le prescrizioni riportate nei decreti di VIA non solo sono molto più severe e cautelative delle stesse linee guida dell'ACCOBAMS ma permettono anche di ottenere una caratterizzazione acustica dell'area di intervento e del comportamento antecedente e successivo dei mammiferi e delle specie ittiche e verificare, pertanto, effettivamente eventuali disturbi causati dalla tecnica dell'*air gun*, oltre a definire un'area di sicurezza (zona d'esclusione) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area di crociera sismica, mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini;

ritenuto che:

occorre obbligare tutti i proponenti attività di prospezione dei fondali marini per la ricerca e coltivazione di idrocarburi ad una caratterizzazione preventiva alla crociera sismica, finalizzata a definire le caratteristiche dell'ambiente e delle popolazioni di cetacei presenti nell'area marina, la distribuzione e densità delle popolazioni, nonché l'*habitat use* nell'area prescelta per le operazioni prima dell'attività di prospezione, e controllare le alterazioni durante la stessa e le eventuali conseguenze nel periodo *post-operam*,

impegna il Governo, a valutare la previsione di specifiche punizioni per chiunque utilizza la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'impatto ambientale.

(*) Accolto dal Governo.

1.6

ARRIGONI, STEFANI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.6

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare

puntualmente le prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale è punito con la reclusione da uno a tre anni».

G1.6 (già em. 1.6)

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il Parlamento ha affrontato e approfondito le problematiche connesse alla tecnica dell'*air gun* per l'ispezione dei fondali marini finalizzata alla coltivazione di idrocarburi;

considerato che nel comune di Retorbido in provincia di Pavia una società di diritto privato ha avanzato istanza di realizzazione di un impianto di pirolisi per la combustione di rifiuti speciali quali pneumatici fuori uso;

rilevato che tale impianto di pirolisi è l'unico al mondo e pertanto rappresentano una seria incognita le conseguenze delle emissioni sull'ambiente e sulla salute umana,

invita il Governo anche attraverso l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità a predisporre tutte le iniziative opportune per il contenimento ed il controllo delle emissioni per la tutela dell'ambiente e per la tutela della salute umana per gli impianti di pirolisi in generale.

(*) Accolto dal Governo.

1.4

MARTELLI, FUCSIA, SERRA, COTTI (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.7

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALÌ, FUCSIA

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO

Sost. id. em. 1.7

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni di fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.8

D'ALÌ, COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive, ed è causa di pregiudizio all'ambiente marino ed altre attività produttive allo stesso connesse, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, oltre al risarcimento dei danni causati agli operatori di altre attività economiche. A tal fine ogni richiesta autorizzativa dovrà essere corredata da idonee garanzie fideiussorie».

1.9

D'ALÌ, COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-quaterdecies. - (Ispezioni fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, è tenuto a risarcire i danni arrecati all'ecosistema e alle altre attività economiche coinvolte nell'evento dannoso e a tale scopo, dovrà fornire, al momento del rilascio dell'autorizzazione finale, le prove di aver la capacità tecnica e finanziaria per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare».

1.10

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, FUCSIA, COTTI (*)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da ventimila euro a centoventimila euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.100

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, BIGNAMI, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA, BOCCHINO, MOLINARI, BENCINI, CASALETTO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

premesso che:

con la direttiva n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha previsto l'utilizzo dello strumento delle san-

zioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. La direttiva ha pertanto disposto l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali.

Il disegno di legge in esame interviene dopo anni di attesa al fine di colmare le grosse ed evidenti lacune esistenti nel nostro sistema giudiziario in tema di reati ambientali. L'obiettivo principale, pertanto, è, e deve essere, quello di consentire al nostro Paese di fare un passo in avanti nell'azione di contrasto all'illegalità ambientale, dando, al contempo, piena attuazione alla direttiva europea attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie delittuose.

Nello specifico, in tema di disastro ambientale, le vicende, passate ormai alla storia giudiziaria del nostro Paese, hanno dato ampia testimonianza della necessità di rendere quanto più efficace possibile la portata normativa della fattispecie penale ambientale, proprio in considerazione delle peculiarità sottese alla materia ed al fine di scongiurare il verificarsi dei gravissimi eventi dalla stessa sanzionata.

L'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale».

Subordinare la punibilità di un fatto gravissimo all'osservanza o meno delle insufficienti e, molto spesso, complicate e di difficile comprensione ed attuazione, norme regolamentari ed amministrative oggi esistenti, rischia di vanificare la tutela degli interessi protetti dalla normativa di nuovo conio. La giurisprudenza prevalente in materia ambientale, infatti, ha finora individuato la condotta abusiva in quel comportamento, attivo o omissivo, realizzato in mancanza di autorizzazioni.

Ciò vorrebbe dire che la condotta posta alla base del disastro ambientale, così come risultante dal testo della norma, non potrebbe essere perseguita penalmente ove si fosse in presenza di un'autorizzazione;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva portata della norma al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente;

ad adeguare, anche in chiave sistematica, la normativa esistente in materia ambientale al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose alla stessa strettamente connesse;

ad intraprendere comunque tutte le iniziative necessarie al fine di potenziare l'azione preventiva e di controllo di tutte le situazioni pericolose o dannose per l'ambiente.

G1.100 (testo 2)

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, BIGNAMI, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA, BOCCHINO, MOLINARI, BENCINI, CASALETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

premesso che:

con la direttiva n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha previsto l'utilizzo dello strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. La direttiva ha pertanto disposto l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali.

Il disegno di legge in esame interviene dopo anni di attesa al fine di colmare le grosse ed evidenti lacune esistenti nel nostro sistema giudiziario in tema di reati ambientali. L'obiettivo principale, pertanto, è, e deve essere, quello di consentire al nostro Paese di fare un passo in avanti nell'azione di contrasto all'illegalità ambientale, dando, al contempo, piena attuazione alla direttiva europea attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie delittuose.

Nello specifico, in tema di disastro ambientale, le vicende, passate ormai alla storia giudiziaria del nostro Paese, hanno dato ampia testimonianza della necessità di rendere quanto più efficace possibile la portata normativa della fattispecie penale ambientale, proprio in considerazione delle peculiarità sottese alla materia ed al fine di scongiurare il verificarsi dei gravissimi eventi dalla stessa sanzionata.

L'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fare chiarezza sull'effettiva portata della norma al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente;

ad adeguare, anche in chiave sistematica, la normativa esistente in materia ambientale al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose alla stessa strettamente connesse;

ad intraprendere comunque tutte le iniziative necessarie al fine di potenziare l'azione preventiva e di controllo di tutte le situazioni pericolose o dannose per l'ambiente.

(*) Accolto dal Governo.

G1.101

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, CAPPELLETTI, MORONESE, BUCCARELLA, BULGARELLI, COTTI (*), CIOFFI (*)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1345-B;

premessi che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

l'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano l'*air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *airgun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m² dalla sorgente durante l'utilizzo di *air-gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe

essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,

considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle proiezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico;

rilevato che:

in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 2a e 13a è stato accolto l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, con cui il Governo si è impegnato ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*airgun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

nell'ambito del medesimo ordine del giorno il Governo ha accolto l'invito a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.101 (testo 2)

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, NUGNES, CAPPELLETTI, MORONESE, BUCCARELLA, BULGARELLI, COTTI, CIOFFI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1345-B;

premesso che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

l'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano l'*air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o dan-

neggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air-gun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m2 dalla sorgente durante l'utilizzo di *airgun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,

considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle proiezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico;

rilevato che:

in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 2a e 13a è stato accolto l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, con cui il Governo si è impegnato ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*airgun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

nell'ambito del medesimo ordine del giorno il Governo ha accolto l'invito a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a valutare l'opportunità di sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

(*) Accolto dal Governo.

G1.102

DE PETRIS, BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, BOCCHINO, CASALETTO

V. testo 2

Il Senato

premesso che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stata introdotta nell'A.S. 1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso della tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca mineraria marina che preveda l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, procedendo nel

caso all'immediata revoca di titoli, eventualmente già rilasciati, comprendenti l'impiego di tali metodologie;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica;

a rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione del citato ordine del giorno G1.790 in merito alle sospensioni delle istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE.

G1.102 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, BOCCHINO, CASALETTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premessi che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stata introdotta nell'A.S. 1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso delle tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva n. 2013/30/UE così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica.

(*) Accolto dal Governo.

G1.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

Premesso che:

la direttiva europea n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, prevede l'utilizzo dello strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente e, pertanto, dispone l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali;

l'attuale disegno di legge definisce «disastro ambientale» «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema», fatto di per sé assai difficile, se non impossibile, da dimostrare e estende il reato anche all'eventuale ed assai vaga casistica di inquinamento «abusivo», depotenziando di fatto la portata e l'efficacia delle fattispecie disciplinate;

quando si correla il reato di disastro ambientale all'«offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo», il reato di disastro ambientale viene configurato come reato di danno e non più di pericolo concreto. Per poter quindi ac-

certare il nuovo reato di disastro, ambientale si dovrebbero poter produrre dati certi sull'estensione ed il numero delle persone coinvolte nonché dimostrare il nesso di causalità tra decessi, malattie ed eventi inquinanti, mentre la storia dimostra, come nel caso Terra dei Fuochi, come per i casi di malattia da amianto, che il disastro può essere invisibile a lungo e, quindi, restare impunito;

si introduce, inoltre, il «ravvedimento operoso» con beneficio di riduzione di pena per l'inquinatore che si dichiara d'accordo ad operare una bonifica dei luoghi. Nella migliore delle ipotesi, la norma tende a favorire un improbabile «ravvedimento», nella peggiore realizzerebbe un concreto condono che, combinato con la possibilità per chi inquina di stipulare «accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN)», (come disposto nell'art 4 del decreto "Destinazione Italia"), permetterà agli inquinatori stessi di usufruire, paradossalmente, di contributi pubblici e vantaggi fiscali in luogo della pena;

la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale» che si applica «alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali» potrebbe, una volta di più, permettere un obiettivo condono di reati non suscettibili, nella maggior parte dei casi, di produrre un danno immediato;

si incarica, poi, la polizia giudiziaria di compiti tecnico/amministrativi estranei alla loro funzione e alle competenze, sottraendola all'opera di prevenzione sul territorio e di accertamento reale dei danni;

l'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale»,

impegna il Governo:

a chiarire che non venga depenalizzato proprio il reato per cui vengono condannati i contravventori;

a chiarire che non vi sia il rischio che il nuovo provvedimento possa rappresentare un invito agli imputati per disastri come quello dell'ILVA: per dimostrare che il danno compiuto dalla fabbrica è «irreversibile», infatti, sarebbe necessario dimostrare di aver compiuto una serie di tentativi di bonifica che non hanno prodotto risultati;

a chiarire che non vi sia il rischio di fare un favore ai gruppi industriali incalzati delle procure proprio in forza delle loro leggerezze o inadempienze nei confronti della salvaguardia dell'ambiente e della salute;

a chiarire in quale modo questa proposta, non rischi di diventare, come pure evidenziato dalle associazioni ambientaliste e da molti magistrati, «salvacondotto per qualsiasi crimine ambientale».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 2 E 3 APPROVATI
DAL SENATO

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è

punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-*bis* è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1345-B e sui relativi emendamenti

La 1^a Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.102, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo la parola: «predisporre», delle seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 001 | Nom. | Disegno di legge n.1345-B. Em. 1.101, Pepe e altri | 232 | 231 | 053 | 015 | 163 | 116 | RESP. |
| 002 | Nom. | DDL n.1345-B. Em. 1.102 (testo 2), Pepe e altri | 232 | 230 | 018 | 011 | 201 | 116 | RESP. |
| 003 | Nom. | DDL n.1345-B. Emm. 1.7 e 1.103, Compagnone e altri; Pepe e altri | 236 | 234 | 051 | 020 | 163 | 118 | RESP. |
| 004 | Nom. | DDL n.1345-B. Em. 1.8, D'Alì e altri | 235 | 234 | 014 | 039 | 181 | 118 | RESP. |
| 005 | Nom. | DDL n.1345-B. Em. 1.9, D'Alì e altri | 236 | 234 | 025 | 025 | 184 | 118 | RESP. |
| 006 | Nom. | DDL n.1345-B. ODG G1.104, Pepe e altri | 236 | 234 | 004 | 014 | 216 | 118 | RESP. |
| 007 | Nom. | DDL n.1345-B. Articolo 1 | 237 | 235 | 013 | 182 | 040 | 118 | APPR. |
| 008 | Nom. | DDL n.1345-B. votazione finale | 212 | 211 | 021 | 170 | 020 | 106 | APPR. |

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0452 del 19/05/2015 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008 | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| BULGARELLI ELISA | A | C | A | C | C | C | F | F |
| CALDEROLI ROBERTO | A | C | A | F | A | C | A | A |
| CALEO MASSIMO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CALIENDO GIACOMO | C | C | A | C | C | C | C | |
| CAMPANELLA FRANCESCO | | C | F | F | F | F | F | F |
| CANDIANI STEFANO | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CANTINI LAURA | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CAPACCHIONE ROSARIA | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CAPPELLETTI ENRICO | A | C | A | C | C | C | F | F |
| CARDIELLO FRANCO | | | | | | | | |
| CARDINALI VALERIA | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CARIDI ANTONIO STEFANO | C | C | C | F | F | C | C | |
| CARRARO FRANCO | A | C | C | A | A | C | C | C |
| CASALETTO MONICA | F | F | F | F | F | F | F | F |
| CASINI PIER FERDINANDO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CASSANO MASSIMO | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CASSON FELICE | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CASTALDI GIANLUCA | A | C | A | C | C | C | F | F |
| CATALFO NUNZIA | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CATTANEO ELENA | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CENTINAIO GIAN MARCO | A | C | A | F | A | C | A | |
| CERONI REMIGIO | C | C | C | C | C | C | C | C |
| CERVELLINI MASSIMO | A | A | A | A | A | C | F | F |
| CHIAVAROLI FEDERICA | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CHITI VANNINO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CIAMPI CARLO AZEGLIO | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CIAMPOLILLO ALFONSO | | | | | | | | |
| CIOFFI ANDREA | A | C | A | C | C | C | F | F |
| CIRINNA' MONICA | M | M | M | M | M | M | M | M |
| COCIANCICH ROBERTO G. G. | C | C | C | C | C | C | F | F |
| COLLINA STEFANO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| COLUCCI FRANCESCO | C | C | C | C | C | C | F | |
| COMAROLI SILVANA ANDREINA | A | C | A | F | A | C | A | A |
| COMPAGNA LUIGI | A | A | A | A | | A | F | F |
| COMPAGNONE GIUSEPPE | F | F | F | F | F | F | C | A |
| CONSIGLIO NUNZIANTE | A | C | A | F | A | C | A | A |
| CONTE FRANCO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CONTI RICCARDO | C | C | C | A | C | C | A | |
| CORSINI PAOLO | C | C | C | C | C | C | F | F |
| COTTI ROBERTO | F | F | F | F | F | F | F | F |
| CRIMI VITO CLAUDIO | A | C | A | C | C | C | F | F |
| CROSIO JONNY | A | C | A | F | A | C | A | A |
| CUCCA GIUSEPPE LUIGI S. | C | C | C | C | C | C | F | F |
| CUOMO VINCENZO | C | C | C | | C | C | F | F |

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bertuzzi, Bisinella, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cirinna', Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Formigoni, Gambaro, Idem, Langella, Longo Fausto Guilherme, Martini, Messina, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Rubbia, Stefani, Stucchi, Verducci, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4^a Commissione permanente; Astorre, Bonfrisco, Marino Luigi e Naccarato, per attività della Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti (*dalle ore 19*); Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scoma e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Catalfo e Puppato, per attività del Consiglio parlamentare d'Europa; De Pietro, Floris, Scilipoti Isgrò e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Donatella Albano, in sostituzione della senatrice Stefania Giannini, componente del Governo.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 14 maggio 2015, ha trasmesso copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 559).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Cirielli Edmondo, Rampelli Fabio, Totaro Achille
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1917)
(presentato in data 18/5/2015);
C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.933, C.952, C.1959).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Mauro Giovanni

Concessione di Amnistia e indulto (1918)

(presentato in data 19/5/2015);

senatori Guerra Maria Cecilia, D'Adda Erica, Manassero Patrizia

Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà (1919)

(presentato in data 19/5/2015);

senatore Mauro Giovanni

Concessione di Amnistia fiscale destinata alla cancellazione dei debiti dei cittadini nei confronti dello Stato inferiori a 50 mila euro (1920)

(presentato in data 13/5/2015);

senatori Mussini Maria, Bencini Alessandra, Simeoni Ivana, Vacciano Giuseppe

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative di libertà (1921)

(presentato in data 19/5/2015);

senatori D'Ascola Nico, Gentile Antonio, Aiello Piero, Di Giacomo Ulisse, Anitori Fabiola, Conte Franco, Dalla Tor Mario, Galdani Marcello, Viceconte Guido, Torrisi Salvatore, Compagna Luigi, Rossi Luciano

Disposizioni in materia di furto in abitazione (1922)

(presentato in data 19/5/2015);

senatrice Fabbri Camilla

Agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici madri per le spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (1923)

(presentato in data 19/5/2015);

senatori Torrisi Salvatore, Pagano Pippo

Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, in materia di esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli (1924)

(presentato in data 15/5/2015);

senatori Santangelo Vincenzo, Taverna Paola, Fucksia Serenella, Cappelletti Enrico, Paglini Sara, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Donno Daniela, Moronese Vilma

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» e disposizioni per l'erogazione dei prodotti senza glutine (1925)

(presentato in data 13/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (1926)

(presentato in data 19/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (1927)

(presentato in data 19/5/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 maggio 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (168).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 giugno 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10^a e 13^a, che esprimeranno il parere entro il 28 giugno 2015. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 18 giugno 2015.

Government, transmission of acts and documents

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 26 febbraio 2015, e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 aprile 2015, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, riferita all'anno 2014.

Il predetto documento, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. CCXII*, n. 2).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 18 maggio 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine al disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» (1880).

Il documento è stato inviato alla 8^a Commissione permanente.

Government, transmission of acts concerning infringement procedures

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 6 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2014/2140, relativa al «mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna».

La predetta comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100/2).

Mozioni

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI – Il Senato,

premesso che:

il piano attuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il primo concorso nazionale per le scuole di specializzazione medica, prima annullato e poi rinnovato, ha avuto come conseguenza che circa 7.000 medici sono rimasti senza la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione;

a causa di tali errori un elevato numero di giovani medici si ritrova costretto a non poter proseguire l'indispensabile *iter* di formazione specialistica;

i giovani medici, a cui è negata la prosecuzione della formazione *post* laurea (tra l'altro contro gli indirizzi dettati dalle normative della Comunità europea), si trovano in una situazione di «limbo» fatta di sostituzioni di Medicina generale e di continuità assistenziale, che non permettono progressione di carriera e certezze nell'assunzione, dal momento che in assenza di un titolo specialistico, si è «condannati» a non partecipare ai concorsi pubblici;

il quadro descritto fa ben comprendere quanto sia viziato e dispendioso questo tipo di sistema formativo sia per le famiglie, che per lo Stato; considerato che:

la maggior parte dei 7.000 medici esclusi dal concorso ha presentato ricorso amministrativo per le molteplici ed eclatanti irregolarità che ne hanno viziato l'*iter* procedurale;

secondo le argomentazioni presentate al TAR del Lazio dal Ministero, se si fosse dato ragione ai ricorrenti, il Governo non avrebbe saputo dove reperire le risorse per finanziare le borse di formazione specialistica;

il 26 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha accolto 5 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, mediante un parere in cui è stato riconosciuto il diritto dei giovani medici ad entrare in sovrannumero e a formarsi nell'ateneo scelto;

tale indicazione non è stata però seguita dal Ministero e questa negligenza appare grave ed ingiustificata, ma soprattutto può costituire un pericoloso precedente;

sarebbe necessario, viste le numerose illegittimità commesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare su quanto accaduto, a partire dalla legge varata durante l'incarico del Ministro *pro tempore* Carrozza (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) e che ha visto il completamento del suo *iter* di attuazione con i decreti del Ministro Giannini;

visto che:

moltissimi giovani medici italiani stanno fuggendo dal nostro Paese per specializzarsi all'estero e così, dato il lungo periodo di studi che faranno in altri Paesi, la maggioranza di essi non tornerà e l'Italia avrà perso un grande investimento anche economico fatto dallo Stato e dalle famiglie, oltre ad avere impoverito di energie intellettuali i cittadini, negando loro un incremento e miglioramento dell'assistenza sanitaria;

inserire in soprannumero nelle scuole di specializzazione i circa 7.000 medici che sono rimasti esclusi sarebbe un atto dovuto, visto che questi ultimi sono stati più che duramente selezionati, sia all'inizio del loro percorso di formazione con il *test* d'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, sia durante i 6 duri anni di studio e pratica presso i reparti ospedalieri e, in ultimo, con l'esame di abilitazione alla professione. Trovare queste risorse è indispensabile perché oggi un medico senza specializzazione non ha futuro,

impegna il Governo:

1) a ricercare urgentemente i fondi per sovvenzionare le borse di formazione specialistica per i circa 7.000 medici esclusi, i quali sono risultati gravemente lesi nei loro diritti e legittime aspettative dall'ultimo concorso nazionale, che ha violato ogni norma e procedura prevista dai vari decreti ministeriali;

2) ove non sia possibile assegnare le borse di formazione ai concorrenti 2014, ad aumentare quelle già previste per il 2015, recuperando anche quelle derivanti dalle rinunce dei concorrenti immatricolati a seguito del concorso 2014, al fine di evitare che vadano perse.

(1-00419)

Interrogazioni

BERTUZZI, ALBANO, PEZZOPANE, MATTESINI, ORRù, LAI, SCALIA, FABBRI, ZANONI, RICCHIUTI, LUCHERINI, MANASSERO, LO GIUDICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

«Garanzia Giovani» è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che prevede investimenti a favore degli Stati membri dell'Unione europea con tassi di disoccupazione superiori al 25 per cento;

tali investimenti devono essere utilizzati a favore di «politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (*Neet – Not in Education, Employment or Training*)»;

il programma è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, siano essi cittadini comunitari o stranieri extra Unione europea regolarmente soggiornanti;

secondo quanto previsto dal programma, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro,

proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

«Garanzia Giovani» è, quindi, un'iniziativa concreta che può aiutare ragazzi residenti in Italia, non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo, a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le loro attitudini e il loro *background* formativo e professionale;

per il nostro Paese sono stati stanziati dall'Unione europea 1,5 miliardi di euro;

considerato che:

il Governo, attraverso i canali di comunicazione istituzionali, ha pubblicizzato in modo consistente l'iniziativa, come dimostrano le numerose richieste di partecipazione presentate;

il coinvolgimento del mondo imprenditoriale nel programma è certamente un obiettivo prioritario per incrementare le opportunità di lavoro e formazione per i giovani, viste anche le numerose difficoltà dei centri per l'impiego ad attivare i percorsi di formazione;

il programma «Garanzia Giovani» è gestito dalle Regioni, che hanno predisposto piani attuativi specifici;

vi è tuttavia la fondata preoccupazione che le misure potrebbero coinvolgere soggetti privati non orientati all'individuazione e alla creazione di lavoro;

nonostante il progetto abbia suscitato grandi speranze in chi è fuori dai circuiti di studio e di lavoro, esso si sta rivelando uno strumento burocratico, farraginoso e poco efficace; infatti sono numerose le segnalazioni di disservizi ed inefficienze fino ad oggi registrate nell'applicazione del programma;

attualmente, sembrerebbe essere l'utente che, al momento di accettare il percorso di inserimento personalizzato, spazia sulle varie offerte del programma (formazione, accompagnamento al lavoro, tirocinio, apprendistato, servizio civile, autoimprenditorialità, *bonus* occupazionale alle imprese), e firma un «patto di servizio» con il quale entrano in gioco le società accreditate, gli enti di formazione o agenzie per il lavoro;

a quanto risulta all'interrogante, inoltre, l'intervento degli enti privati sarebbe rilevante; nel caso dell'accompagnamento al lavoro, ad esempio, finanziato con 205 milioni di euro, la società sarebbe retribuita in due forme: avrebbe un rimborso elevato in caso di «raggiungimento del risultato», cioè la stipula di un contratto di lavoro ma, in subordine, avrebbe una «quota fissa» in caso di mancato raggiungimento;

il rimborso sarebbe differenziato a seconda del tipo di contratto e del profilo dell'utente: nel caso di un tempo indeterminato o apprendistato si va da 1.500 a 3.000 euro a utente (a seconda della difficoltà a collocare il soggetto interessato), nel caso di tempo determinato, apprendistato o somministrazione di 12 mesi si va da 1.000 a 2.000 euro che scendono, rispettivamente, a 600 e 1.200 se il contratto è tra i 6 e gli 11 mesi. La «quota fissa» invece, sarebbe stabilita al 10 per cento delle cifre descritte facendone una media: si tratta di 130-160 euro a utente;

nel caso del *bonus* occupazionale (finanziato con 190 milioni di euro), invece, alle aziende che si fanno carico del contratto di lavoro proposto, verrebbe riconosciuto un *bonus* consistente;

sarebbero finanziati i contratti a tempo determinato per 6-12 mesi, a tempo determinato superiore a 12 mesi e a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, a seconda della difficoltà del soggetto, si va da 1.500 a 6.000 euro a lavoratore, mentre per i tempi determinati a 6 mesi si va da 1.500 a 2.000 euro e per quelli fino a 12 mesi da 3.000 a 4.000 euro; considerato, dunque, che:

con tale meccanismo a giudizio dell'interrogante vi è il rischio reale che i soldi finiscano nelle casse delle imprese anziché al lavoratore, mentre potrebbero cumularsi con altri incentivi pubblici, come ad esempio quelli per il contratto a tutele crescenti;

da notizie pervenute all'interrogante sembrerebbe che gran parte degli investimenti stanziati a favore del progetto vengano gestiti in modo poco trasparente senza tra l'altro essere soggetti ad alcun controllo;

sarebbe auspicabile un sistema di valutazione *in itinere* ai fini di una revisione del programma, per correggere le eventuali disfunzioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario ed opportuno prevedere un monitoraggio sull'andamento del programma «Garanzia Giovani» provvedendo anche alla raccolta e alla diffusione dei dati relativi;

se e come intenda vigilare sul corretto svolgimento del piano stesso;

quali misure correttive intenda adottare per rendere il programma «Garanzia Giovani» più performante.

(3-01938)

GIROTTI, CASTALDI, SERRA, CATALFO, SCIBONA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, TAVERNA, DONNO, MORONESE, SANTANGELO, BULGARELLI, PAGLINI. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

come è desumibile da molti studi e da recenti misure presentati dal professor Massimo Scalia (dalla relazione «Azione Biologica dei campi elettromagnetici» presentata al Convegno «Ambiente Salute Partecipazione» a Palermo il 28 marzo 2014), in natura sono presenti campi elettromagnetici con i quali *homo sapiens*, da quando è comparso, ha stabilito un equilibrio evolutivo sull'arco dei duecentomila anni; l'attività elettromagnetica naturale ha la caratteristica di essere in generale prodotta nella forma di impulsi distribuiti nel tempo in modo casuale e non continuo; vale a dire che lo spettro elettromagnetico naturale sarebbe essenzialmente «vuoto» se non per alcune bande di frequenza; al contrario, la diffusione dei campi elettromagnetici artificiali, proceduta in progressione geometrica a partire dal secondo dopoguerra, in soli 60 anni ha invaso con continuità tutto lo spettro elettromagnetico, almeno fino ai 3 GHz (Gigahertz) (1 GHz corrisponde a 1000 MHz – Megahertz), giustificando così il con-

petto di «inquinamento elettromagnetico», o *elettrosmog*; il valore di picco del campo elettrico naturale nella regione delle alte frequenze (radiofrequenze e microonde) è circa 0,2 mV/m (millivolt/meter), mentre misure di campo eseguite in aree esposte ad antenne a radiofrequenza, immediatamente fuori o anche dentro abitazioni e scuole, danno valori da 2 V/m (volt/meter) a 20 V/m e anche più; ovvero in questi *hot spots* (punti caldi) il valore medio del campo elettrico artificiale è superiore dalle diecimila alle centomila volte a quello del fondo naturale nella stessa regione di frequenza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

certamente si è stabilito un equilibrio evolutivo delle nostre cellule e del nostro organismo con i campi elettromagnetici presenti sulla terra, ma sull'arco di duecentomila anni e con i valori naturali dei campi;

appaiono del tutto legittime le preoccupazioni avanzate in appelli promossi, anche di recente, da scienziati, oltre che da cittadini riuniti in comitati, suscitate in ultima analisi dall'interrogativo su cosa succeda a un equilibrio perturbato da un aumento esponenziale dei valori dei campi conseguito in soli sessant'anni, cioè in un intervallo di tempo assai piccolo, meno di un millesimo della durata temporale su cui si è dispiegata la storia evolutiva di *homo sapiens*;

appaiono del tutto fuorvianti alcune affermazioni pubbliche rese da Umberto Veronesi nella sua duplice veste di scienziato e Ministro della sanità ai tempi della vicenda relativa alle frequenze di Radio Vaticana. Il «Corriere della Sera» del 10 aprile 2001 riportò una dichiarazione di Veronesi in cui affermava che «siamo dunque adatti, evolutivamente parlando, al campo elettromagnetico terrestre, come dire che le nostre cellule sono naturalmente compatibili con questo genere di radiazioni»;

considerato inoltre che:

come indicato anche nell'articolo dei professori Massimo Scalia e Massimo Sperini «Il danno dell'elettrone», pubblicato nel numero di aprile/maggio 2015 di «Qual Energia», le norme tecniche preposte alla salvaguardia della salute sono lontane dal garantire la protezione rispetto a effetti specifici della radiazione elettromagnetica. Infatti, la modellistica e i criteri assunti dagli organismi tecnici internazionali, cui si rifà la gran parte dei Paesi nel formulare le norme nazionali sui livelli e i limiti di esposizione, proposti a partire dagli anni '60 dagli *standard* ANSI (American national standards institute) e IEEE (Institute of electrical and electronics engineers) e, successivamente, dalle linee guida di WHO (World health organization) e ICNIRP (International commission on non ionizing radiation protection), escludono l'esistenza di effetti specifici della radiazione elettromagnetica, al contrario che per le radiazioni ionizzanti (quelle connesse ad attività nucleari, a certe produzioni industriali o ad alcune applicazioni mediche). L'unico effetto riconosciuto «ufficialmente» è quello dovuto al riscaldamento dei tessuti, l'effetto «termico»; pertanto i limiti di esposizione vengono fissati secondo il criterio che l'intensità della radiazione incidente non debba provocare, in rapporto a una prefissata durata

dell'esposizione, un riscaldamento del tessuto superiore a 1°C (grado Celsius);

la salvaguardia sanitaria garantita dalle norme tecniche internazionali copre pertanto solo gli aspetti conseguenti all'impatto della radiazione sulla termoregolazione corporea, gli effetti acuti, quelli che cioè si dissolvono in assenza dell'esposizione, ma non si estende alla valutazione né del reiterarsi nel tempo degli effetti acuti, né, soprattutto, dei possibili danni legati agli effetti specifici, che si dispiegano su tempi più lunghi e che possono riguardare molteplici patologie dei sistemi nervosi, centrale e vago, e l'induzione di tumori, eminentemente leucemie (effetti non termici o di lungo termine);

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

la posizione «ufficiale» sui limiti di esposizione, al contrario di quanto spesso viene affermato anche sulla stampa e in televisione, non è affatto «universale». I limiti di esposizione per la radiazione a radiofrequenza e microonde della Russia e di altri Paesi dell'Est sono, da circa 50 anni, decisamente più restrittivi sia di quelli degli Stati Uniti che dei Paesi dell'Europa occidentale. I tentativi di superare queste differenze sono a tutt'oggi falliti a causa di forti differenziazioni sugli approcci metodologici e su ciò che gli *standard* debbano proteggere. Gli *standard* russi sono più restrittivi di quelli occidentali perché tengono in considerazione gli effetti specifici (non termici) e i sintomi soggettivi. Inoltre, chi si rifà alla «scuola russa» insiste sulla necessità di tener conto dei possibili effetti cumulativi dovuti a ripetute esposizioni a livelli relativamente bassi di campo elettromagnetico;

oltre alla Russia, gli Stati che non si riconoscono nelle linee guida dell'ICNIRP sono Italia, Svizzera, Belgio (regione Vallone), Liechtenstein, Austria (città di Vienna), Lussemburgo, Spagna (Castiglia), Canada, Polonia, Bulgaria, Cile;

pur in assenza di alcuni dei risultati delle ricerche più recenti, l'International agency for research on cancer (IARC) già nel 2011 ha classificato nel gruppo B2, cioè come possibili cancerogeni, i campi elettromagnetici alle frequenze radio, con evidenza tra gli utenti della telefonia mobile in rapporto all'insorgenza di gliomi e di neuromi acustici. Inoltre IARC ha sottolineato che dal 2004 è stato registrato un incremento del 40 per cento del rischio di glioma nella categoria di utenti che usa di più il telefono cellulare (30 minuti al giorno per un periodo di 10 anni);

considerato infine che:

in un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 16 novembre 2014 di Alessandro Longo, intitolato «Emissioni elettromagnetiche il Governo pronto ad alzare i limiti», si evince che nel piano banda ultra larga che l'Italia ha presentato alla Commissione europea c'è anche l'obiettivo di alzare i limiti delle emissioni elettromagnetiche delle antenne cellulari fino a 10 volte quelli attuali;

il piano descrive una serie di misure con cui il Governo mira a diffondere la banda ultra larga oltre ad «agevolazioni fiscali e semplificazioni normative a vantaggio di chi porta la banda ultra larga. Tra queste ultime,

c'è anche 'la razionalizzazione dello spettro e l'innalzamento dei limiti elettromagnetici'»;

«la Repubblica» del 26 febbraio 2015 riporta la notizia che l'innalzamento dei suddetti limiti ha indotto scienziati e medici ad organizzare diverse iniziative per chiedere al Governo di non modificare i limiti. Con un appello firmato da oltre 70 fra medici, fisici, biologi, ricercatori e 50 tra associazioni e comitati, è stato denunciato che «Sono gravissimi i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde che sono emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in reti senza fili, antenne WiFi, WiMax, *radar*, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G)». Insieme all'appello è stata lanciata una petizione per la difesa della salute dalle radiazioni nella quale viene indicato che «è intenzione del Consiglio dei ministri di procedere a breve all'approvazione di due provvedimenti sulla 'Strategia per la banda ultralarga' e la 'Crescita digitale', in cui sono contenuti i propositi di innalzare i limiti elettromagnetici attualmente in vigore nel nostro Paese nonché di diffondere la tecnologia 'Wi-Fi' nei luoghi pubblici, in particolare scuole, ospedali e uffici»;

secondo i firmatari dell'appello, tra cui Livio Giuliani, fisico e portavoce della Commissione internazionale per la sicurezza dei campi elettromagnetici (Icems), e Fiorenzo Marinelli, ricercatore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr (Centro nazionale ricerche) di Bologna, «la diffusione pressoché ubiquitaria di questi strumenti per le telecomunicazioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole, negli ospedali non solo è irrazionale, ma comporta seri danni alla salute (...) compromettendo la capacità riproduttiva, quelle neuro-cognitive e la conservazione del genoma»;

a parere degli interroganti il rischio sanitario attuale è fortemente sottovalutato, rispetto ai danni già in corso, per la mancanza, grave, di adeguate ed estese indagini epidemiologiche da parte delle istituzioni pubbliche preposte. Aumentare i limiti d'esposizione sarebbe un atto di irresponsabile aggravamento, ma anche un cedimento alle pressioni delle industrie del settore vergognoso, se attuato in nome del progresso, e stoltamente dimentico del fatto che proprio la prima introduzione degli *standard* su radiofrequenze e microonde, negli anni '50, e il loro successivo abbassamento è stata storicamente la molla per l'affermarsi di tecnologie migliori e più sicure,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei pericoli indicati nei numerosi studi, ricerche e indagini epidemiologiche che sono alla base dei moniti espressi nelle posizioni scientifiche in precedenza riportate e nell'appello e nella petizione dei medici e degli scienziati;

se, al fine di garantire la sicurezza e non sottoporre a nuovi rischi la salute umana, non ritenga opportuno che per la realizzazione del Piano

banda ultra larga non vengano modificati verso l'alto i limiti d'esposizione.

(3-01939)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SCALIA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in un articolo apparso sul quotidiano «la Repubblica» del 14 maggio 2015 a firma di Tommaso Montanari, l'ex direttrice della Galleria Borghese, Kristina Hermann Fiore, ha denunciato la grave situazione che si è venuta a determinare presso il museo, a causa del malfunzionamento del sistema di climatizzazione che sta esponendo a seri rischi la conservazione di opere di inestimabile valore come la «Deposizione di Cristo», un capolavoro di Raffaello risalente al 1507;

il problema era stato già segnalato ma, come dichiarato dalla stessa Herman Fiore nel medesimo articolo di stampa «A distanza di un anno non risulta purtroppo alcun intervento e l'aria del parco non ha protetto la "Deposizione" di Raffaello e altre tavole pregiate. Il calore eccessivo, drammaticamente connesso all'umidità insufficiente, determina il rischio macroscopico di un collasso del capolavoro del sommo pittore ed è d'altra parte sotto gli occhi di tutti che l'opera si sia talmente incurvata ai due lati da lasciare vedere non soltanto l'interno della cornice, ma addirittura il muro retrostante. Osservando in contro luce da sinistra si constata, poi, che anche tra la parte inferiore e superiore del quadro si è creata una estesa area rigonfiata»;

sempre secondo l'autorevole parere della Herman Fiore, tra il 2005 e il 2014 le curvature laterali del quadro sarebbero passate da 1,5 a circa 12 centimetri e pertanto si renderebbe necessario modificare con la massima urgenza la posizione dell'opera, passando da quella verticale a quella orizzontale, per non aggravare ulteriori movimenti di contrazione delle fibre del legno;

dallo stesso articolo di stampa si apprende, inoltre, che l'attuale direttrice della Galleria Borghese, Anna Coliva, avrebbe ripetutamente richiesto alla Soprintendenza competente un intervento per la manutenzione o la sostituzione degli impianti di climatizzazione presso la Galleria Borghese, senza tuttavia ottenere alcuna risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che venga urgentemente ripristinato l'impianto di climatizzazione presente alla Galleria Borghese di Roma, in quanto il malfunzionamento dell'impianto rischia, se protratto ulteriormente, di arrecare danni irreparabili ad un'opera d'arte di inestimabile va-

lore, patrimonio della memoria collettiva, qual è la «deposizione di Cristo» di Raffaello.

(3-01937)

ARACRI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con nota del 19 gennaio 2015, protocollo 27633, dei direttori regionali di infrastrutture, ambiente e politiche abitative e di risorse umane e sistemi informativi, ingegner Bruno Placidi e dottor Alessandro Bacci, la Regione Lazio ha invitato i commissari straordinari delle 7 Ater (azienda territoriale per l'edilizia residenziale) del Lazio a disporre con urgenza gli atti relativi alla nomina di nuovi direttori generali, ritenendo decaduti i direttori non rinnovati entro i novanta giorni dall'insediamento dei commissari (avvenuto a settembre 2014), intesi quali nuovi organi, in base allo Statuto regionale e alla legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30, recante «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica» e istitutiva delle Ater;

a seguito della nota citata, il commissario straordinario dell'Ater di Viterbo, avvocato Pierluigi Bianchi, con nota del 29 gennaio 2015, protocollo numero 116, avrebbe comunicato all'ex direttore Ugo Gigli la decadenza dalla carica di direttore generale e la conseguente cessazione di ogni rapporto con l'Ater di Viterbo, invitandolo a interrompere immediatamente ogni attività in nome dell'azienda e a non assumere alcun provvedimento, che sarebbe risultato insanabilmente nullo;

l'Ater di Viterbo, a quanto si apprende dagli organi di stampa, è oggetto di un'approfondita inchiesta della Procura di Viterbo, che ha portato ripetutamente la Guardia di finanza negli uffici dell'azienda, al fine di appurare eventuali irregolarità nella più che quarantennale gestione del signor Ugo Gigli, durante la quale, sempre a quanto si apprende dalla stampa, sarebbero stati affidati lavori di manutenzione per centinaia di migliaia di euro sempre alle stesse ditte e sempre senza gara;

il commissario straordinario, secondo quanto riferito dallo stesso ex direttore a un giornale locale, avrebbe recentemente scritto all'ex direttore Ugo Gigli, chiedendo di rimborsare all'Ater una parte degli emolumenti percepiti nell'anno 2014, perché eccedente il tetto stabilito dalla Regione;

la legge n. 30 del 2002 citata, all'articolo 15 rubricato «Vigilanza e controllo», comma 2, lett. *d*), demanda alla Giunta regionale la verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attività complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e può, a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni;

da notizie pervenute all'interrogante, risulterebbe, altresì, che durante la gestione Gigli, l'azienda viterbese non avrebbe mai pubblicato il bilancio sul sito *internet*;

da parte di alcuni consiglieri regionali sono stati presentati, in merito alla vicenda dell'Ater di Viterbo, interrogazioni, richieste di audizioni,

ordini del giorno e appelli alla Regione Lazio, nonché annunciate diffide alla Corte dei conti, al fine di evitare danni erariali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare, nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni responsabilità in merito a quanto esposto in premessa e, in particolare: con riferimento alle spese per la manutenzione degli alloggi di proprietà dell'Ater di Viterbo, se non ritenga di assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a verificare se l'ex direttore abbia svolto l'azione di vigilanza e controllo sulle singole Ater ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 30 del 2002 citata in premessa, e dunque, anche dell'Ater di Viterbo; se non ritenga di verificare eventuali irregolarità nel bilancio;

se, con riferimento alle somme di denaro che sarebbero state indebitamente percepite dall'ex direttore Ugo Gigli, non ritenga di adottare provvedimenti volti a chiarire il reale ammontare delle somme che l'ex direttore deve restituire;

se l'eventuale indebito percepimento delle somme non comporti un danno erariale, del quale, in caso affermativo, la Regione Lazio dovrà rispondere alla Corte dei conti.

(3-01940)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANITORI. – *Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Italia i fruitori di attrazioni dello «spettacolo viaggiante» ammontano annualmente a decine di milioni di spettatori, di cui 17 milioni nei soli parchi di divertimento permanenti monitorati dalla SIAE, oltre ai frequentatori dei *luna park*;

il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha regolamentato la sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ed ha introdotto una formazione, non obbligatoria, per attestare il corretto montaggio delle stesse;

a fronte di interventi normativi sulla sicurezza delle singole attrazioni, non è più regolamentato un percorso di professionalizzazione dei gestori, a seguito della soppressione dei requisiti di professionalità richiesti dall'abrogato articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

la gestione di attrazioni complesse, quali ottovolanti e ruote panoramiche, è attualmente autorizzata con licenza di cui all'articolo 69 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto n. 773 del 1931), rilasciata ai richiedenti senza alcuna verifica delle competenze possedute;

a seguito della soppressione dei requisiti di professionalità, la gestione, il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni rischia di essere affidato a persone prive delle necessarie capacità e competenze,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché sia garantita la qualificazione professionale dei soggetti che gestiscono le attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

se si ritenga di dover qualificare la professionalità degli esercenti, a garanzia dell'incolumità del pubblico e degli addetti, senza costi per lo Stato, integrando il citato decreto ministeriale 18 maggio 2007 con la previsione di requisiti di professionalità, quali corsi di formazione o forme di apprendistato, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 69 TULPS, sulla scorta di quanto già previsto per l'esercizio di attività rilevanti sul piano della incolumità pubblica, quale, ad esempio, il commercio alimentare.

(4-03977)

MARAN. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dal 1982 al 31 maggio 2009 è stato in essere il tra Comune di Gorizia, in qualità di locatore, ed il Ministero dell'interno, in qualità di locatario, un contratto per la locazione dell'immobile adibito a caserma denominata «F.Massarelli» a Gorizia;

dal 1° giugno 2009 la Polizia di Stato occupa la struttura e le sue pertinenze senza alcun titolo, in quanto i rapporti intercorsi con la Prefettura di Gorizia e l'Agenzia del Demanio non hanno portato alla formalizzazione del raggiunto «impegno a locare», seppure ad un canone annuo ridotto;

l'importo disposto dal Ministero dell'interno quale indennità di occupazione per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012 è stato accettato dal Comune di Gorizia a titolo di acconto in attesa del restante pagamento a saldo;

il canone ridotto, ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio, non è stato ancora applicato per la mancata sottoscrizione di accettazione da parte dell'agenzia stessa;

il Comune di Gorizia, al fine di evitare responsabilità contabili a proprio carico, è stato costretto ad agire in giudizio contro la Prefettura ed il Ministero dell'interno, attraverso uno sfratto per finita locazione, così da recuperare la disponibilità dell'immobile e ottenere, successivamente, il pagamento del saldo dovuto;

il Tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per lo sgombero dell'immobile;

qualora si addivenisse alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa liquidazione del dovuto pregresso da parte del Ministero dell'interno nei confronti del locatore, il Comune di Gorizia, nel rispetto delle istituzioni coinvolte nella spiacevole vicenda e con la ferma volontà di dirimere per il meglio la situazione creatasi, impiegherebbe le somme recuperate destinandole alla manutenzione ed ampliamento della struttura

per ospitare l'intera Questura, attualmente distribuita su 2 sedi altrettanto bisognose di interventi di messa in sicurezza e a norma;

tale soluzione è considerata ottimale anche dal Questore di Gorizia, si chiede di sapere quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per addivenire in tempi brevi ad una soluzione del caso, alla luce anche della buona volontà e disponibilità manifestate dal Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile.

(4-03978)

MOSCARDELLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto norme volte a modificare i requisiti per la determinazione dei trattamenti pensionistici;

le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente, ovvero:

a) legge 2 aprile 1958, n. 322 recante «Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e quiescenza»;

b) articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 rubricato «Fondo di previdenza per gli elettrici»;

c) articolo 28, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 «Fondo di previdenza per i telefonici»;

d) articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 «Personale dipendente delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (IPOST)»;

e) articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 «Dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo»;

f) articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento»;

preso atto che:

per effetto della modifica introdotta i lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa hanno avuto diverse gestioni previdenziali, diversamente da quanto previsto per coloro che hanno avuto un'unica gestione, potranno accedere ai criteri «retributivi» per la determinazione della prestazione pensionistica soltanto attraverso l'istituto della ricongiunzione onerosa;

a titolo esemplificativo si richiama il caso di una ricongiunzione onerosa da ex Inpdap in Inps (oggi unico ente per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) di un periodo dal 2003 al 2014, con un contributo a carico del dipendente pari a 51.887 euro, che dilazionato in 180 rate si

trasforma in un importo mensile di 370 euro. Determinando così un trattamento pensionistico mensile lordo al netto della rata di 1.030 euro;

considerato che:

per effetto della modifica introdotta i lavoratori interessati potranno accedere al trattamento pensionistico attraverso l'istituto della totalizzazione all'interno del quale si applica il criterio «contributivo» di determinazione del relativo trattamento;

attualmente per effetto delle modifiche introdotte non si è raggiunta una maggiore equità ed omogeneità del sistema pensionistico, ma al contrario si sono accentuati i tratti di ingiustizia prodotta attraverso l'onerosità della ricongiunzione di contributi previdenziali verso l'INPS;

l'obiettivo di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, fine ispiratore dell'intervento legislativo, è stato raggiunto facendo ricadere l'onere su una sola parte delle vecchie generazioni, quella che nel corso della propria vita lavorativa ha dovuto affrontare passaggi lavorativi con conseguente modifica delle rispettive gestioni previdenziali, creando di fatto a giudizio dell'interrogante una forte disuguaglianza rispetto a chi a parità di età anagrafica e lavorativa ha potuto e potrà accedere alla determinazione della prestazione pensionistica con il più favorevole criterio «retributivo»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per correggere la norma richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per lavoratori e lavoratrici, al fine di garantire, oltre alla necessaria sostenibilità del sistema pensionistico, equità intergenerazionale e intragenerazionale;

se non ritenga opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per l'introduzione nella legge di stabilità per il 2016 di norme volte a riformare le disposizioni introdotte in questi ultimi anni in tema di trattamenti pensionistici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

(4-03979)

DE POLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da fonti di stampa si apprende la notizia che l'azienda Isoterglass di Galliera, in provincia di Padova, avrebbe licenziato dei lavoratori senza preventivamente chiedere alla Regione Veneto la procedura di cassa inte-

grazione in deroga, violando gli accordi precedentemente siglati con le organizzazioni sindacali;

secondo tali accordi l'azienda avrebbe dovuto ricorrere alla cassa integrazione in deroga a partire da marzo 2015 e per un massimo di 5 mesi da modificare con il variare degli ordinativi;

la cassa integrazione in deroga è uno strumento utile per le aziende ed i lavoratori in momenti di crisi e permette di mantenere il personale in organico con una certa flessibilità senza dover ricorrere ai licenziamenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga opportuno verificare l'accaduto ed esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro, adoperandosi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per trovare soluzioni alternative a quella che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi per i lavoratori della Isoterglass.

(4-03980)

CENTINAIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'agosto 2012 la VDC Technologies di Anagni è stata dichiarata fallita, con la conseguente messa in mobilità dei 1.200 lavoratori;

all'esito del fallimento il Ministero dello sviluppo economico ha revocato il contributo di 34.423.502,40 euro assegnato nel 2007 per il contratto di programma con la VDC;

le difficoltà economiche e sociali del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni, colpito dalla crisi economica, accentuate dal fallimento della VDC Technologies di Anagni, sono state oggetto di un incontro che si è tenuto, nel gennaio 2013, presso il Ministero dello sviluppo economico;

in quell'occasione è stato individuato un percorso condiviso per la trattazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei problemi relativi agli ammortizzatori sociali, nonché per la definizione di un programma di riconversione e reindustrializzazione del sistema locale del lavoro (SLL) di Frosinone-Anagni;

in data 5 giugno 2013, la Regione, a seguito dell'incontro con gli uffici competenti del Ministero, ha riproposto l'istanza di riconoscimento di area di crisi industriale complessa;

in data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il rilancio del sistema locale del lavoro (SLL) Frosinone-Anagni dal Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA, finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese del territorio del SLL Frosinone-Anagni, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori ex VDC Technologies;

al finanziamento dell'accordo di programma è stata destinata una quota di 30 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato dall'art. 3 del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 98 del 2013), aumentata di 10 milioni messi a disposizione dalla regione Lazio;

per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di programma è stato diramato l'avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nell'area Frosinone – Anagni – Fiuggi, finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti e alla rioccupazione dei lavoratori della ex Videocon;

è trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria, a cui si è pervenuti in data 20 giugno 2014; attualmente risultano ammessi alla fase di negoziazione 2 progetti, ma non risulta ancora completato l'*iter* da parte di Invitalia per l'assegnazione delle risorse agli stessi;

il consiglio di amministrazione del consorzio industriale della provincia di Frosinone, nel mese di aprile 2015, ha deliberato l'acquisizione a titolo gratuito dello stabilimento della Videocon di Anagni, dando il via ad una procedura indispensabile per liberare lo stabilimento dalla procedura fallimentare e farlo tornare ad essere produttivo;

sembra probabile a quanto risulta all'interrogante la prossima preparazione e pubblicazione di un bando europeo per acquisire disponibilità ad ottenere in comodato in uso gratuito il sito, al fine della reindustrializzazione dello stesso e della piena occupazione dei dipendenti ex Videocon;

a breve scadrà la mobilità per alcuni lavoratori della ex Videocon; il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo già con l'interrogazione 4-03100, ancora in corso, ha sollecitato il Governo ad intervenire per salvaguardare i lavoratori della ex Videocon, restituendo loro nuove prospettive di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare nell'immediato per sostenere, in accordo con la Regione Lazio, la reindustrializzazione dello stabilimento ex Videocon e la piena occupazione dei circa 1.200 lavoratori;

se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire per sollecitare Invitalia all'assegnazione delle risorse alle due aziende ammesse alla negoziazione per il programma di sviluppo industriale dell'area Frosinone-Anagni-Fiuggi.

(4-03981)

RICCHIUTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 13 ottobre 2014 è stato confiscato in via definitiva il bene «La Masseria» situato in via Cusago, nel Comune di Cisliano (Milano), appartenente al *clan* Valle;

da tale data sono iniziati ripetuti atti vandalici, con la distruzione sistematica dell'edificio e la rimozione di arredi e strutture;

il 5 dicembre 2014 il presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ha scritto al Procuratore della Repubblica di Milano trasmettendo segnalazione, corredata da documentazione fotografica realizzata dal refe-

rente regionale dell'associazione «LIBERA», relativa agli atti vandalici e alla necessità di sorvegliare e presidiare il bene;

il 9 dicembre 2014 il Comune di Cisliano ha scritto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, manifestando la volontà di vedersi assegnato il bene «La Masseria» in via definitiva, al fine di preservarla, senza ottenere alcuna risposta;

il 1° aprile 2015, non avendo ricevuto risposta alla prima richiesta, il Comune ha scritto nuovamente all'Agenzia Nazionale, ribadendo la volontà di ottenere l'assegnazione del bene anche in via provvisoria, in modo da poterlo proteggere dalle devastazioni che, ad oggi, hanno provocato danni alle strutture stimati in circa 500.000 euro;

il 21 aprile 2015 il Comune di Cisliano ha riunito un Consiglio comunale in piazza, aperto alla cittadinanza e con un ordine del giorno dedicato alla criticità dello stato del bene «La Masseria», al quale hanno partecipato più di 200 cittadini, oltre alle realtà associative del territorio;

in quella sede si è deliberato all'unanimità l'impegno del sindaco a proteggere il bene confiscato alla criminalità organizzata, e ad ottenere risposte dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

il 13 maggio 2015 il Comune di Cisliano, l'associazione LIBERA e la cooperativa IES della Caritas hanno dato vita ad un presidio permanente per la tutela e la salvaguardia del bene «La Masseria», invitando le realtà associative e la cittadinanza responsabile a partecipare;

la volontà del Sindaco e della cittadinanza del Comune di Cisliano è quella di destinare quel luogo tolto alla mafia a fini sociali, realizzando uno spazio di *housing* sociale dedicato agli sfrattati per morosità incolpevole, un luogo per vendere e cucinare prodotti a «chilometro zero», con l'inserimento di cassaintegrati e giovani disoccupati, e in cui organizzare iniziative di approfondimento per le scuole sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio;

considerato che «scopo principale dell'Agenzia è quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva» e che «la creazione dell'Agenzia ha come elemento innovativo il tentativo di introdurre un'amministrazione dinamica dei patrimoni confiscati che snellisca e velocizzi la fase di destinazione degli stessi, superando le carenze e le inefficienze della precedente metodologia di gestione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e se non ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza e con la massima sollecitudine, affinché il bene «La Masseria» sia, nel più breve tempo possibile, assegnato al richiedente Comune di Cisliano;

se risulti quali siano i motivi per i quali l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, oltre a non fornire alcuna risposta alle ripetute richieste di assegnazione del bene «La Masseria» da parte del Comune di Cisliano, non abbia provveduto a tale assegnazione, venendo

così evidentemente meno, a parere dell'interrogante, alla sua esplicita missione istituzionale.

(4-03982)

COMAROLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 che ha duramente colpito l'Emilia-Romagna, oltre ad aver provocato la morte di 27 persone, ha lasciato una pesante eredità in danni economici. Il cratere, infatti, è formato da 33 comuni rientranti in 4 diverse province (Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) dove riedono in tutto 550.000 persone, di cui 270.000 addetti fra agricoltura, industria e servizi;

la zona colpita, quindi, era un territorio densamente popolato e una delle aree più industrializzate d'Italia, con una fiorente agricoltura e un alto tasso di disoccupazione, dove, almeno fino a prima della catastrofe sismica, si produceva circa il 2 per cento del PIL italiano;

gli edifici crollati sono stati quasi 40.000, di cui oltre 25.000 ad uso abitativo, e delle 67.000 abitazioni controllate (prime e seconde case) oltre 30.000 sono state dichiarate inagibili, 16.500 hanno avuto danni di importante entità e 14-15.000 danni leggeri;

il totale dei danni economici stimati si è aggirato intorno ai 3,3 miliardi di euro e il crollo o l'inagibilità degli edifici ha causato lo sfollamento di 42.000 persone, a cui si sono aggiunte tutte le ripercussioni economiche sul lungo periodo, come l'improvvisa disoccupazione;

per sostenere la popolazione in difficoltà sono stati emanati diversi decreti ministeriali, 2 decreti legge (almeno quelli dedicati esclusivamente all'emergenza post-sisma, ma anche altri provvedimenti hanno introdotto diverse disposizioni in merito) e 142 ordinanze emanate dal commissario straordinario. Attraverso questo massiccio e a giudizio dell'interrogante disordinato procedere legislativo, che ha, tra l'altro, causato incertezza e confusione nei contribuenti, le popolazioni colpite hanno ricevuto: la sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari (tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) prorogata, in più riprese, al 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi; crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma; finanziamenti per il pagamento dei tributi;

nonostante ciò, 9.000 famiglie sono state escluse dai contributi per la ricostruzione, i fondi effettivamente stanziati per la riedificazione si sono rivelati insufficienti e le risorse non sono state distribuite a tutti i cittadini; senza contare le innumerevoli incongruenze normative che, ad esempio, hanno escluso dai rimborsi *post-sisma* tutte le imprese che non hanno dipendenti, quindi tutte le Snc di imprenditori individuali e artigiani (numerossimi in quelle aree), o i proprietari degli immobili concessi in locazione, come i capannoni, poiché è stato stabilito che fosse il titolare delle attività e non i proprietari a farsi carico della ristrutturazione;

al sisma si sono poi aggiunte la tromba d'aria del 3 maggio 2013 e l'alluvione del gennaio 2014 che hanno duramente colpito i comuni del modenese, causando danni al settore agroalimentare, con più di 1.000 aziende agricole interessate, addirittura più ingenti di quelli del sisma;

il Governo non sembra però tener conto di tutto ciò: nei primi giorni di maggio 2015, i cittadini e numerosi organi di stampa locali hanno denunciato l'arrivo di esose cartelle esattoriali recapitate alla quasi totalità delle persone risiedenti in questi territori, riguardanti diversi tributi, relativi anche ai periodi di imposta *post*-terremoto e alluvione. Si tratta di notifiche relative al mancato adempimento fiscale di tasse ed imposte di qualsiasi genere: dal mancato pagamento del canone Rai, fino ai ritardi per il versamento di Irpef o Iva e addirittura cartelle relative alla riscossione di somme non dovute perché già pagate in corso di rateizzazione;

considerate le innumerevoli difficoltà economiche che incolpevolmente questi cittadini si sono ritrovati ad affrontare, sarebbe stato certamente più opportuno prendere provvedimenti contenenti sgravi e contributi fiscali più consistenti, indirizzati, soprattutto, ad una effettiva detassazione e non alla semplice sospensione dei tributi, rivelatasi, nei fatti, inadeguata;

in più, dei contributi per la riedificazione che lo Stato aveva promesso, ne sono arrivati, ad oggi, soltanto una piccola parte, neanche il 15 per cento del totale dei danni;

in una tale situazione, buona parte di questa popolazione ha già dovuto prendere prestiti per anticipare i costi sostenuti per la ricostruzione oppure per pagare le imposte ed ora si ritroverà a dover pagare anche quei tributi che si pensavano sospesi, almeno, fino al risollevarlo, anche minimo, dell'economia emiliana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare al più presto dei provvedimenti al fine di sospendere, innanzitutto, l'invio della cartelle esattoriali e i relativi pagamenti richiesti, ma anche, al contempo, al fine di prevedere degli sgravi fiscali per le famiglie e le imprese delle aree terremotate e alluvionate, sovvenzionando in maniera più efficace, altresì, la ricostruzione degli edifici e la ripresa di tutti i comparti economici, attraverso certi e subitanei finanziamenti.

(4-03983)

DI BIAGIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la legge n. 646 del 1982, meglio conosciuta come legge Rognoni – La Torre, prevede che, con decreto motivato del Tribunale, sezione Misure di prevenzione, possa essere disposto il sequestro dei beni appartenenti al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione, perché accusato di appartenere ad associazione di stampo mafioso;

con il decreto di sequestro il Tribunale contestualmente nomina l'amministratore giudiziario, incaricato di provvedere con diligenza alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei medesimi anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni, sotto la dire-

zione del giudice delegato che autorizza il compimento di tutti gli atti prescritti dalla legge;

la legge Rognoni – La Torre ha rappresentato un punto di svolta nella lotta contro le organizzazioni criminali, in quanto le colpisce nelle ricchezze e nei patrimoni accumulati, indebolendole;

a seguito dell'applicazione della legge sono stati circa 12.000 i beni sequestrati in Italia, tra cui gran parte è rappresentato da aziende;

il numero più rilevante di beni sequestrati si registra in Sicilia, con percentuali che raggiungono il 40 per cento solo con riferimento ai provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Palermo;

purtroppo però un numero considerevole di aziende che vengono sottoposte a sequestro finiscono per fallire in ragione dell'assenza di una fattiva gestione delle stesse da parte degli amministratori giudiziari incaricati, e sono attualmente circa 8.000 i lavoratori di queste aziende che hanno perso il lavoro;

è evidente come ciò rappresenti un problema che fa perdere efficacia e senso al meccanismo delle misure di prevenzione patrimoniale, facendo apparire tale strumento quasi come dannoso;

soprattutto in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, non possiamo permettere che vi siano ulteriori problemi occupazionali che possano anche essere indirettamente addebitati allo Stato;

la legge n. 646 del 1982 non pone limiti al conferimento di incarichi di amministratore giudiziario in capo ad una stessa persona, trattandosi di nomine fiduciarie;

in quanto nomine di carattere fiduciario, accade spesso che gli incarichi vengano conferiti per la maggior parte agli stessi soggetti, che si trovano così a dover amministrare e gestire un numero elevato di aziende, anche di settori più disparati;

ciò inevitabilmente pregiudica una efficiente gestione del mandato da parte degli amministratori con conseguente pregiudizio per le aziende sottoposte a sequestro;

a titolo esemplificativo si cita il caso dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara del foro di Palermo che, secondo quanto riportato in un'inchiesta televisiva della trasmissione «Le Iene», in atto gestirebbe quale amministratore giudiziario ben 75 aziende contemporaneamente;

pur riconoscendo il carattere fiduciario della nomina di amministratore giudiziario, sarebbe opportuno a parere dell'interrogante un monitoraggio degli incarichi conferiti, al fine di garantire una effettiva rotazione e suddivisione razionale degli stessi;

ciò consentirebbe agli amministratori giudiziari, non più oberati da un numero eccessivo di incarichi, di svolgere al meglio quelli assegnati, riuscendo così a conservare o addirittura incrementare il valore e la redditività dei beni loro assegnati così come previsto dalla legge;

infatti una migliore gestione degli incarichi di amministrazione giudiziaria risponderrebbe alla *ratio* della legge n. 646 del 1982,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza dei criteri in base ai quali gli incarichi di amministratore giudiziario vengono ripartiti tra i diversi professionisti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale;

se non sia opportuno attivarsi, entro i limiti di propria competenza, per l'introduzione di misure che garantiscano un'equa distribuzione degli incarichi stessi, evitando che vengano conferiti nella maggior parte dei casi, a medesimi soggetti, e ciò solo al fine di assicurare un miglior svolgimento degli stessi.

(4-03984)

BATTISTA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il rapporto locativo dell'immobile denominato «Caserma Francesco Massarelli» ubicato a Gorizia in via casa Rossa n. 1, tra Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile, e il Ministero dell'interno, rappresentato dalla Prefettura di Gorizia, si è instaurato con l'originario contratto (Rep. n. 1333) stipulato in data 6 ottobre 1982;

l'ufficio Patrimonio del Comune di Gorizia ha comunicato alla Prefettura la cessazione del rapporto locativo al 31 maggio 2009, ovvero alla data di completamento dell'ammortamento delle spese effettuate dal Ministero sull'immobile in oggetto;

in data 26 marzo 2013, è stato sottoscritto tra Comune e Prefettura di Gorizia un verbale di conciliazione, in base al quale il Ministero dell'interno ha disposto l'accreditamento al Comune della somma di 308.927,31 euro, salvo conguaglio, per il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012;

l'amministrazione comunale ha accettato tale importo solo a titolo di acconto, in quanto ritiene che tale indennità sia notevolmente più elevata, dovendo la stessa essere calcolata in base al nuovo canone;

nonostante l'Agenzia del Demanio avesse espresso parere favorevole sulla congruità del canone fissato dagli uffici municipali, non è mai stato formalizzato il nuovo contratto di locazione;

a più di 4 anni di distanza dalla scadenza del rapporto precedente e a tutela di responsabilità contabili a proprio carico, il Comune di Gorizia ha deciso di agire in giudizio contro la Prefettura di Gorizia e il Ministero dell'interno attraverso uno sfratto per finita locazione, onde recuperare la disponibilità dell'immobile e, successivamente, ottenere il pagamento del saldo dell'indennità di occupazione;

con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 5 settembre 2013, il Comune ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa dell'ente all'avvocato Stefano Piccoli;

il tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per sgomberare l'immobile;

considerato che:

negli anni precedenti sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, ammortizzati in conto canone;

nel giugno 2009, alla scadenza dell'ammortamento, il Ministero avrebbe dovuto riprendere a pagare l'affitto al Comune, nella cifra di 234.000 euro l'anno;

l'ammontare del canone, a suo tempo stimato e accettato dall'Agenzia del Demanio è stato inserito negli atti di impegno;

nonostante le continue sollecitazioni il contratto non è stato ancora sottoscritto e perdura l'occupazione senza titolo della «Caserma Massarelli» da parte della Polizia di Stato;

inoltre, tenuto conto che:

da anni agenti e funzionari della Polizia sono costretti a lavorare in condizioni precarie all'interno del palazzo: una struttura il cui stato di deterioramento ha raggiunto livelli preoccupanti, tra crepe, intonaci cadenti e buchi nel soffitto;

il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, nei mesi scorsi ha contattato a più riprese i competenti uffici della Polizia di Stato e del Ministero per trovare una soluzione condivisa;

in ultima data, il 13 maggio 2015, lo stesso sindaco ha inviato una lettera di sollecito alle autorità di Governo e del territorio, chiedendo una rapida ed efficace soluzione del caso, in vista dell'imminente 31 ottobre 2015, giorno ultimo di evacuazione, pena l'esecuzione forzata dello sfratto,

si chiede di sapere se:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti volti a sollecitare gli uffici competenti ad accelerare le procedure della stipula del nuovo contratto di locazione degli spazi di proprietà del Comune di Gorizia, occupati dalla sede della Polizia di Stato.

(4-03985)

DIVINA. – Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Abdul Basit Haroun, consigliere del Governo libico riconosciuto internazionalmente, ha dichiarato alla BBC, «Radio Live» il 17 maggio 2015 di esser venuto a conoscenza del fatto che gli scafisti che traghettano i migranti clandestini verso l'Europa caricano sui loro barconi anche miliziani aderenti al sedicente Stato islamico;

Haroun sostiene altresì che gli uomini del sedicente Stato islamico avrebbero permesso agli scafisti di continuare a gestire il loro *business* illegale in cambio di questi servigi e di metà dei ricavi;

secondo Haroun, l'imbarco sulle carrette del mare che raggiungono il nostro Paese permetterebbe di infiltrare efficacemente dei miliziani dello Stato islamico, essendo difficile per le autorità di Polizia comprendere chi

sia un legittimo candidato alla protezione internazionale e chi, invece, un pericoloso potenziale terrorista;

secondo Haroun, peraltro, gli adepti dello Stato islamico tenderebbero a separarsi dai loro compagni di viaggio, occupando settori a parte dei barconi;

il Governo italiano ha sempre ritenuto poco verosimile l'ipotesi, invece abbracciata con convinzione anche dalla prestigiosa rivista americana «Foreign Policy», che il 13 aprile ha dedicato alla questione un approfondimento, significativamente intitolato «Italy Opens the Doors to Disaster» («l'Italia apre le porte al disastro»);

sulla stessa linea si trova anche il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, che proprio il 18 maggio ha riconosciuto come possibile l'eventualità che nei barconi si nascondano dei *foreign fighters*, si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo continui ad escludere la possibilità che pericolosi miliziani aderenti al sedicente Stato islamico entrino in Europa via mare, con l'aiuto di scafisti sempre più privi di scrupoli;

quali misure si ritenga comunque opportuno adottare, almeno in via prudenziale, per affrontare la potenziale minaccia aggiuntiva descritta.

(4-03986)

MANDELLI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'Unione europea, ad aprile 2014, ha sottoscritto il Trattato di Marrakech che introduce a livello internazionale una deroga obbligatoria al diritto d'autore per le associazioni di persone non vedenti e ipovedenti e per le biblioteche che producono, distribuiscono e rendono disponibili libri in formati accessibili, a patto che tali associazioni si premurino di rispettare il diritto d'autore facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati ad un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su carta;

un totale di 51 Paesi ha sottoscritto il Trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech. Per entrare in vigore occorre però la ratifica del trattato da parte di almeno 20 Paesi. I primi Paesi a ratificarlo sono stati El Salvador, India, Mali, Paraguay, Emirati Arabi Uniti, Uruguay;

il Trattato stabilisce che ogni Stato potrà disciplinare le modalità di accesso, prevedendo limitazioni e garanzie per la messa a disposizione del libro al pubblico, accorgimenti, che non potranno in ogni caso vanificare l'accessibilità e la piena fruibilità del servizio. Gli enti e le organizzazioni autorizzate infatti, dovranno assicurare il rispetto degli accordi, per impedire ogni forma di commercializzazione illecita o abusi che possano arrecare danno economico alle aziende editrici;

in tal senso potranno essere autorizzate, in ogni Paese, le organizzazioni che possiedono i requisiti dell'utilità sociale, che operano con finalità non lucrativa e che perseguono la specifica finalità di servizio gratuito a persone con le disabilità predefinite;

il paragrafo 3 del Trattato stabilisce che le parti contraenti possono fare valere i loro diritti ed adempiere alle obbligazioni previste mediante limitazioni ed eccezioni specifiche a favore dei beneficiari, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e alle pratiche giuridiche nazionali. Queste possono comprendere atti giudiziari, amministrativi o regolamentari a favore delle persone beneficiarie;

l'ostacolo alla libera circolazione transfrontaliera di contenuti digitali (e non) sta però nella lentezza con cui il Trattato di Marrakech viene ratificato. La ratifica è fortemente attesa dalle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi, così come dalle loro famiglie, in quanto permetterà loro di godere pienamente della libertà di espressione e del diritto all'istruzione. Oggi solo il 5 per cento dei libri pubblicati è accessibile;

l'Unione europea ha sottoscritto il Trattato e, sotto la presidenza greca, ha spinto i Paesi a ratificarlo, ma in concreto all'interno dell'Unione sono sorte remore ad una conclusione rapida dell'*iter* procedurale, che si è tentato di superare attraverso la strada della ratifica da parte dell'Unione per tutti i 28 Paesi membri;

non sono tuttavia ancora noti i tempi e la modalità della ratifica concreta da parte degli Stati membri dell'Unione europea;

immediatamente dopo la conclusione del Trattato, alcuni Stati hanno iniziato a ragionare in merito al possibile impatto della ratifica del Trattato sul proprio ordinamento. Ai sensi dell'articolo 10 dello stesso, le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per assicurare l'applicazione del Trattato;

il punto centrale del trattato è un articolo che autorizza le organizzazioni e le biblioteche dei ciechi a condividere le proprie raccolte di titoli accessibili con altre comunità parlanti la stessa lingua in tutto il mondo. Per esempio la Spagna e l'Argentina sarebbero in grado di condividere il proprio patrimonio librario accessibile di oltre 150.000 titoli con tutti i paesi dell'America latina, non appena il governo di ciascun paese beneficiario avesse ratificato e adottato le misure per far entrare in vigore il Trattato;

l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha segnalato la riluttanza con cui Italia e Germania stanno ritardando la ratifica. Sul temporeggiamento nel rendere operativo il documento di Marrakech vi è già stata a marzo 2015 un'interrogazione al Parlamento europeo;

sono passati quasi 2 anni dalla firma a Marrakech di un trattato che segna un fondamentale passo in avanti per la realizzazione del pieno accesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti. Tuttavia, essi segnalano che il Governo italiano e quello tedesco si stanno adoperando affinché gli Stati membri dell'Unione europea blocchino la ratifica da parte dell'UE del Trattato di Marrakech;

ostacolando la ratifica, il Governo italiano, non rispetta i suoi obblighi nei confronti delle persone con disabilità, come sancito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

il Governo tedesco, come pretesto per opporsi alla ratifica UE, fa riferimento ad alcune affermazioni secondo le quali tale settore non è di esclusiva competenza dell'UE, nonostante sia i servizi giuridici della Commissione sia quelli del Consiglio abbiano insistito sull'evidenza della competenza esclusiva dell'UE, fatto supportato da molteplici giudizi della Corte europea. Recentemente la Commissione europea ha proposto un compromesso che rispetta la sovranità dei singoli Stati membri per quanto concerne la ratifica del Trattato di Marrakech, pur affermando il principio della competenza giuridica dell'Unione europea. Respingendo questo compromesso, i governi di Italia e Germania hanno dimostrato scarsa flessibilità, al punto da compromettere un possibile accordo;

riprendendo i principi dell'uguaglianza e delle pari opportunità, affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché dalla Convenzione di Berna per la Protezione delle opere letterarie e artistiche e considerato che se dovesse concretizzarsi il blocco della ratifica del Trattato di Marrakech da parte dell'Unione europea le barriere del diritto d'autore all'accesso alla cultura da parte dei non vedenti continueranno ad esistere ancora per molti anni, e i cittadini non vedenti e ipovedenti dovranno attendere che la Corte di giustizia europea esprima il proprio parere (indubbiamente favorevole alla competenza esclusiva dell'UE riguardo alla ratifica) e che l'UE adotti una nuova normativa quadro comunitaria sul diritto d'autore,

si chiede di sapere se il Governo intenda mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e se intenda renderlo operativo mediante ratifica.

(4-03987)

PANIZZA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Federazione nazionale italiana che riunisce le associazioni corali di tutte le regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Feniarco), dal 1984, anno della sua nascita, è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a rappresentare oggi tutte le regioni d'Italia;

emblema della coralità italiana, la Federazione raccoglie 2.700 cori associati con decine di migliaia di coristi, musicisti e collaboratori che offrono musica e cultura tramite migliaia di concerti, *festival*, corsi di formazione, convegni e incontri organizzati soprattutto nei luoghi meno praticati dalla cultura istituzionale (si possono stimare in 25.000 i concerti offerti nell'arco di un anno alla popolazione italiana);

Feniarco che opera ormai da trent'anni ed è presente su tutto il territorio nazionale, mettendo in rete il mondo corale italiano tramite le associazioni corali di tutte le regioni e delle province autonome, è un'associazione di secondo grado, *non profit* e iscritta all'albo nazionale delle APS (associazioni di promozione sociale), oltre ad essere l'unica federazione rappresentativa della coralità italiana;

considerato che:

i cori italiani svolgono un ruolo importantissimo nella vita del nostro Paese e Feniarco, in quanto soggetto culturale del mondo musicale-corale, si fa carico di numerosi ed importanti funzioni, tra le quali quella di intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale e internazionale per tutelare gli interessi della coralità italiana, promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale, coordinare l'attività delle associazioni territoriali con l'intento di perseguire obiettivi unitari adottando altresì un metodo a «rete» sul territorio, mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale (Siae, assicurazione e altri servizi), tenere costantemente aggiornato il censimento della coralità italiana, con l'elenco completo dei cori aderenti alle associazioni locali che fanno capo a Feniarco, divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione di nuove composizioni rivolte alle varie fasce della coralità (bambini, giovani, adulti), rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale;

inoltre, il coro è anche un «presidio culturale» di territorio, più che mai importante e necessario in una società disarticolata e in crisi di identità come quella attuale;

infine, l'attività dei 2.700 cori italiani, che organizzano migliaia e migliaia di manifestazioni, gemellaggi e trasferte, oltre ad aprire nuovi orizzonti culturali alle nostre comunità, produce anche un notevolissimo indotto economico sul territorio, in termini di ospitalità, trasporti (pensiamo ai bus noleggiati) e servizi turistici;

tenuto conto che:

Feniarco trova la fonte di finanziamento nell'ambito del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e annualmente vengono assegnati dei fondi che sono, però, inadeguati, rispetto alle innumerevoli attività che la federazione svolge (basti pensare ai 2.700 cori associati);

con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che regola le assegnazioni FUS (enti lirici, musica, danza, *festival*, orchestre eccetera), l'attività della federazione è stata relegata al Capo VII – azioni trasversali, articolo 43, («promozione»);

è chiaro che il decreto ha un'impronta prettamente professionale e tiene in poco conto quel lavoro capillare di base che Feniarco svolge e che va ben oltre l'aspetto artistico musicale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente rivedere il contributo per adeguarlo alle esigenze della federazione che rappresenta 21 associazioni territoriali, 2 associazioni *partner*, 2.700 cori associati, 70.000 cantori, 2.000 maestri/direttori e che ha offerto gratuitamente 25.000 concerti alla popolazione su tutto il territorio italiano;

se non sia del parere che occorra potenziare economicamente una federazione musicale-culturale così ampia, che ha saputo fare rete sul territorio e valorizzare uno straordinario patrimonio culturale di base.

(4-03988)

PUGLIA, DONNO, FUCSIA, MORONESE, PAGLINI, NUGNES, CIOFFI, CASTALDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

– Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in seguito ad un temporale con forti raffiche di vento e grandinate, nella prima settimana di dicembre 2013 è crollata la centralina da cui dipendono i semafori all'incrocio fra Corso Italia in Casavatore (Napoli) e la circumvallazione esterna. Ciononostante, i semafori hanno continuato a funzionare;

i semafori sono molto importanti per la popolazione, negli ultimi 40 anni hanno consentito ai pedoni di attraversare l'incrocio in sicurezza, permettendo loro di potersi recare sia da un lato all'altro di Casavatore, sia al vicino quartiere di Secondigliano;

l'amministrazione, invece di provvedere con urgenza al ripristino della centralina, ha ritenuto opportuno disattivare i semafori e chiudere l'incrocio citato con blocchi di cemento;

a tutt'oggi tale situazione arreca disagio ai cittadini, in quanto chi abita dall'altro lato della circumvallazione ha difficoltà a raggiungere, se non saltando le barriere di cemento, l'ufficio anagrafe, la casa comunale, l'Asl, il veterinario oppure il vicino quartiere di Secondigliano per prendere il bus, per recarsi a scuola o al mercatino rionale per fare la spesa; considerato che:

nelle immediate vicinanze dell'incrocio ha sede l'importante fabbrica della Schneider Electric, e anche i lavoratori che abitano nelle vicinanze per recarsi sul posto di lavoro sono costretti ad usare l'automobile o ad attraversare, a rischio della propria incolumità, l'incrocio saltando le barriere di cemento;

i cittadini si sono associati in un comitato denominato «Uniti per Casavatore» per denunciare lo stato di forte disagio e i pericoli cui sono sottoposti quotidianamente. Sul sito de «il giornale di Casoria» sono pubblicate foto assai eloquenti di operai, lavoratori e studenti, mentre attraversano scavalcando le barriere di cemento;

considerato inoltre che:

con il decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), all'art. 12, è stato predisposto un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate ed è stata istituita, al contempo, una cabina di regia a cui i Comuni interessati inviano proposte di contratti di valorizzazione urbana ovvero i propri piani città;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 3 agosto 2012 è stata istituita la Cabina di regia per l'attuazione del piano nazionale per le città, stabilendo il 5 ottobre di ogni anno quale data limite entro cui le proposte dei Comuni devono essere trasmesse;

in tal modo le amministrazioni otterranno l'assegnazione delle risorse finanziarie e potranno dar corso alle gare di appalto per l'avvio dei lavori finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano;

il suddetto piano città è un programma in grado di mobilitare risorse per circa 4,4 miliardi di euro complessivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa:

se non ritenga che l'amministrazione comunale in questione dovrebbe, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, attivarsi per presentare proposte di intervento edilizio e urbanistico sul proprio territorio, chiedendo di cofinanziare le risorse mancanti per l'avvio dei lavori, anche al fine di garantire ai cittadini il miglioramento della viabilità veicolare e ciclo-pedonale.

(4-03989)

MANCONI, AMATI, Elena FERRARA, MAZZONI, ROMANO, PALERMO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, SERRA, DI BIAGIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343 del 2003 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

il regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto Dublino III), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 343 del 2003 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. Esso stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da uno straniero o da un apolide;

l'obiettivo della procedura è quello di evitare che un richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame un unico Stato. La procedura è basata prevalentemente sulle informazioni rilevate dalla banca dati Eurodac, istituita con regolamento (CE) n. 2725 dell'11 dicembre 2000, contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo registrati nell'UE. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il dipartimento della Polizia di Stato, responsabile nazionale della gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, responsabile del rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese;

tra i criteri per la determinazione dello Stato membro competente, una delle maggiori innovazioni rispetto al precedente regolamento (CE) n. 343 del 2003, finalizzata ad agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, è il rafforzamento del rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore per cui è stato

allargata la qualifica di «familiare» fino a includere il coniuge o il *partner* con il quale abbia una relazione stabile; i figli minori a condizione che non siano coniugati; il padre, la madre o altro adulto esercente la patria potestà se il richiedente è minore e non coniugato; zia/zio; nonno/a. Il regolamento prevede che, nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperino strettamente tra loro per lo scambio di informazioni relative alla possibilità di ricongiungimento familiare;

l'Unità Dublino ha inoltre il compito di valutare attentamente, caso per caso, la possibilità di applicare le clausole di sovranità per richiedenti asilo fragili o vulnerabili per cui il trasferimento in altro Stato membro debba essere evitato;

premesso inoltre che:

da quanto si evince dal sito del Ministero dell'interno, l'Unità Dublino italiana ha un solo ufficio, a Roma, cui compete l'esame di migliaia di casi di «dublinanti» a livello nazionale ogni anno: tale limite può causare forti ritardi nella istruttoria della pratica e nella notifica degli ordini ufficiali di trasferimento ai richiedenti asilo;

l'Unità Dublino non ha un sito *internet* ed è impossibile per i richiedenti asilo che desiderano chiedere informazioni contattare direttamente l'ufficio, perché non esiste un *front office* e tale funzione è svolta attualmente dagli uffici immigrazione delle questure; manca inoltre un sistema *on line* che permetta a ciascun migrante di controllare il progresso della propria pratica, così come avviene per altre procedure relative all'immigrazione, come il rinnovo del permesso di soggiorno,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente l'organico dell'Unità Dublino;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Unità Dublino migliori la propria organizzazione interna, al fine di assicurare una rapida ed efficace gestione dei casi «Dublino» e un accesso pieno e trasparente alle informazioni rilevanti per i migranti durante la procedura;

se vi sia, dato il ruolo fondamentale dell'Unità Dublino nel determinare il destino di richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, l'intenzione di rafforzare tale ufficio e consentire una piena attuazione di quanto previsto dal regolamento Dublino III.

(4-03990)

LUMIA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 12 maggio 2015 durante la trasmissione televisiva «Ballarò» su RAI 3 è andato in onda un servizio del giornalista Claudio Pappaianni, nel quale veniva raccontato che il *boss* della 'Ndrangheta Francesco Giampà percepisce una pensione sociale erogata dallo Stato italiano;

Francesco Giampà è detenuto da ben 22 anni nel carcere di Opera a Milano, in regime di *41-bis*, per aver commesso gravi reati di stampo mafioso. Tra questi il duplice omicidio del sovrintendente della Polizia

di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano, uccisi il 4 gennaio del 1992;

come qualsiasi altro cittadino italiano al raggiungimento dell'età pensionabile il capomafia di Lamezia Terme, direttamente dal penitenziario in cui è detenuto, ha inoltrato la domanda all'Inps. Diversamente dalla maggioranza dei cittadini italiani l'istituto di previdenza ha evaso la richiesta nel tempo *record* di 25 giorni. Esattamente dal mese di gennaio 2014 ad oggi Francesco Giampà percepisce un'indennità mensile di 460 euro;

si tratta dell'ennesimo caso di mafiosi condannati in via definitiva a cui vengono concesse prestazioni previdenziali o ancora peggio assistenziali. Un vero e proprio paradosso per uno Stato che vuole contrastare le organizzazioni criminali, che mortifica il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine e offende la memoria di chi è caduto nella lotta alle mafie;

già all'inizio del 2010 in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, venne denunciata dall'interrogante tale stortura insopportabile. In quel periodo, infatti, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo venne a conoscenza che il *boss* Giovanni Trapani, capo mafia della famiglia di Ficarazzi (Palermo), percepiva addirittura un'indennità di disoccupazione di 700 euro. Un caso simile si ripresentò nel 2012 quando la stampa rivelò che il *boss* di «Cosa nostra», Domenico Rancadore, percepiva una pensione da parte dell'Inpdap;

sempre nel 2010 l'interrogante presentò, quindi, un disegno di legge, ripresentato anche nella XVII Legislatura, per impedire, con un appiccio rigorosissimo, che lo Stato riconosca qualsiasi tipo di prestazione previdenziale e di assistenza economica ai *boss* e ai loro familiari complici. Chi si macchia di reati di stampo mafioso o terroristico non può percepire pensioni, indennità, contributi;

naturalmente non sfugge la complessità nell'individuare soluzioni tecniche legittime per negare ad un condannato di mafia prestazioni previdenziali, ma in questo caso si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che dovrebbe essere corrisposta a chi non ha alcun reddito e non ha maturato alcuna pensione di anzianità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intendano avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare presso tutti gli istituti di previdenza pubblici il numero delle prestazioni erogate ai *boss* di mafia;

se il Governo ritenga opportuno adottare in tempi rapidi, sulla scorta dei disegni di legge depositati in Parlamento sull'argomento, i provvedimenti necessari per mettere fine a tale inaccettabile aberrazione, almeno sulle prestazioni previdenziali di tipo assistenziale.

(4-03991)

Maurizio ROMANI, ORELLANA, BIGNAMI, BENCINI, GAMBARO, CASALETTO, SIMEONI, DE PIETRO, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* – Premesso che:

la psicologia penitenziaria rappresenta un sottoinsieme della psicologia giuridica e forense, con cui condivide parte delle basi teoriche e metodologiche. In particolare lo psicologo penitenziario interviene nelle attività di: osservazione diagnostica, al fine di contribuire alla definizione di un percorso di trattamento globale del condannato; trattamento psicologico terapeutico e riabilitativo, volto a stimolare un cambiamento funzionale al superamento del disagio psichico e ad abilitare la persona a una progressiva partecipazione sociale; collaborazione al servizio di accoglienza (cosiddetto Servizio Nuovi giunti), presente negli istituti di pena di maggiori dimensioni, finalizzato a tutelare l'incolumità fisica e psicologica delle persone al primo ingresso nel carcere e ad intercettare i segni del disagio per la privazione della libertà e i rischi di condotte autolesive; partecipazione al Consiglio di disciplina integrato per valutare l'utilizzo di particolari regimi di sorveglianza in rapporto alla pericolosità sociale del detenuto; di intervento psicologico specificamente dedicato a casi particolari riferibili soprattutto a stati depressivi, reazioni emotive e disturbi di personalità;

la psicologia penitenziaria assume un'impostazione interdisciplinare che valorizza vari settori della psicologia (psicologia clinica, cognitiva, dinamica, neuropsicologia, psicologia sociale, di comunità) sia le cosiddette discipline di confine, come la sociologia, l'antropologia, la criminologia e le conoscenze del sistema giudiziario e penale. Lo psicologo penitenziario gestisce infatti interazioni con molte figure professionali come, ad esempio, direttori, educatori, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori della polizia penitenziaria, operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale (fra i quali, medici, psichiatri, operatori del SerT), magistrati sorveglianza, insegnanti e volontari;

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sancisce il principio del fine rieducativo della pena, la cui giustificazione etica e logica non può che fare riferimento alle specifiche esigenze di prevenzione sociale e di risocializzazione del condannato. La funzione della prevenzione speciale è quella di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nel medesimo o in altro reato, e fa riferimento ad un concetto di relazione, presupponendo la necessità del reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato. La rieducazione si traduce, pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, attraverso strumenti pedagogici tendenti alla responsabilizzazione e alla consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni;

la preziosa funzione degli psicologi penitenziari è dunque quella di intercettare i segnali del disagio psichico definendo e gestendo un programma individualizzato per favorire il processo di cambiamento del detenuto, il reinserimento nella società e prevenire la recidiva;

la figura dello psicologo penitenziario trova il suo fondamento nell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» laddove si prevede che, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, ed il successivo decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, in materia di riordino della medicina penitenziaria evidenziano la necessità di consolidare le misure di assistenza sanitaria al fine di garantire a detenuti ed internati il diritto alla salute, così come sancito dall'art. 32 della Costituzione, ed all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione al pari dei cittadini in stato di libertà;

l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 disciplina le modalità procedurali per la nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento. In particolare il primo comma prevede la compilazione di un elenco degli esperti, per ogni distretto di Corte d'appello, dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi. In detto elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore a 25 anni. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge n. 354 del 1975;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato disciplinato il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, prima di allora in capo al Ministero della giustizia. Il personale medico della amministrazione penitenziaria è quindi transitato al Servizio sanitario nazionale. Il decreto non ha tuttavia permesso il passaggio degli psicologi penitenziari limitandosi a considerare il trasferimento solo per pochissimi psicologi, sulla base delle tipologie contrattuali e non delle funzioni effettivamente svolte;

gli psicologi penitenziari, esperti *ex* articolo 80 della legge n. 354 del 1975, in servizio di osservazione e trattamento, operanti da molti anni negli istituti penitenziari in condizioni di stabile precarietà, sono dunque rimasti in carico al Ministero della giustizia, equiparati, nei compiti e nelle funzioni, ai criminologi, con disparità di trattamento rispetto ad altri ope-

ratori, come ad esempio gli addetti al presidio tossicodipendenze, inquadrati in base alla stessa convenzione prevista dal citato art. 80;

considerato che:

con la circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, direzione generale del personale e della formazione, sono stati dati dettagli circa le 9 modalità di selezione degli esperti *ex* articolo 80. La circolare ha stabilito una durata limitata delle convenzioni, non più rinnovabili, ed ha, pertanto, implicitamente abrogato gli elenchi esistenti, prevedendo la creazione di nuovi elenchi, oltretutto di durata non superiore ai 4 anni. Ha inoltre previsto un regime di incompatibilità che esclude la nomina di un professionista che già operi nello stesso istituto penitenziario. I nuovi accordi, stipulati sulla base della nuova normativa, si intendono integralmente sostitutivi di ogni eventuale accordo precedente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o dal Provveditorato regionale;

in merito appare necessario ricordare che nel protocollo d'intesa siglato il 5 dicembre 2005 tra Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, CNP (Consiglio dell'ordine nazionale degli psicologi) e AUPI (Associazione unitaria psicologi italiani) si era concordato quanto segue: il riconoscimento del ruolo, con il superamento di fatto delle 64 ore mensili; un impegno per la rideterminazione degli organici e per un monte ore più adeguato; la previsione di un servizio o presidio per una migliore organizzazione dell'intervento, anche attraverso proposte normative; un impegno a rivedere i compensi orari, tenendo conto delle risorse disponibili, per renderli più adeguati rispetto alle previsioni dell'Accordo collettivo nazionale per gli psicologi ambulatoriali che non prevede un regime di dipendenza; un impegno a non disperdere la professionalità, a «non vanificare le legittime aspettative di futura stabilizzazione» e a favorire la stabilità delle convenzioni annuali. Nelle prime osservazioni della Società italiana psicologia penitenziaria sulla circolare n. 3645/6095 si richiedeva anche la costituzione di un gruppo di lavoro con tempi ristretti e definiti per trovare le soluzioni più opportune e coerenti tra il protocollo d'intesa del 2005 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, sospendendo la circolare stessa in attesa degli esiti del gruppo di lavoro;

con la sentenza n. 06738/2015, depositata l'11 maggio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima *quater*, ha accolto il ricorso di una nutrita delegazione di psicologi penitenziari, esperti *ex* articolo 80, ed ha quindi annullato la circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 del Ministero della giustizia. Nell'esame delle norme il Tar ha rinvenuto che gli esperti *ex* art. 80 non rientrano tra il personale inserito stabilmente nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragione della loro particolare qualificazione e specializzazione, comprovata in sede di selezione;

la sentenza citata considera in primo luogo riduttiva la definizione degli psicologi penitenziari come «consulenti», in ragione della capillare collaborazione prestata in sostegno alle istituzioni nella verifica costante del comportamento dei detenuti. Inoltre secondo il Tar la durata limitata dell'incarico, senza possibilità di rinnovo, non appare coerente con le finalità espresse nelle premesse della circolare n. 06738/2015. Appare ancor più illogico l'azzeramento degli elenchi di esperti, già selezionati e utilizzati dalla stessa amministrazione, la cui esperienza non può non essere valorizzata. L'iscrizione nell'elenco aveva infatti già conferito agli psicologi penitenziari lo *status* di «esperti» in virtù dell'acclarata idoneità e possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per restituire agli psicologi penitenziari, esperti *ex art.* 80 della legge n.354 del 1975, il riconoscimento della propria funzione, attraverso il superamento del ruolo di «consulente», ed equiparandone la posizione a quella delle altre figure impiegate negli istituti penitenziari e transitate al Servizio sanitario nazionale;

se non ritengano urgente adoperarsi per la creazione del gruppo di lavoro per l'armonizzazione del protocollo d'intesa 2005 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, così come richiesto dalla Società italiana psicologia penitenziaria;

quali misure intendano assumere, per quanto di propria competenza, per la stabilizzazione del rapporto lavorativo degli psicologi penitenziari al fine di garantire la continuità delle attività di osservazione e trattamento.

(4-03992)

GASPARRI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Emilia-Romagna taluni comuni, disattendendo quanto previsto dalla legge, realizzerrebbero ancor oggi una gestione diretta del servizio idrico integrato o di segmenti del servizio medesimo;

la legge regionale di fusione fra i Comuni di Granaglione e Porretta Terme, approvata il 25 marzo 2015 dalla Regione Emilia-Romagna, e pubblicata nel BUR il 2 aprile, stabilisce che: «I comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere *standard* qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali»;

la Regione Emilia-Romagna ha affermato che tale accordo di programma riveste rango di «legge» e che mediante il medesimo si realizza la cessione della gestione del servizio idrico direttamente al Comune;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», all'art. 7, comma 1, lettera b) numero 4, contrariamente a quanto descritto, stabilisce che la gestione in economia, in deroga a quella unica per l'intero bacino di dimensione almeno provinciale, sia consentita solo per quei comuni montani con numero di residenti inferiore a 1.000 abitanti;

a detto proposito, per innalzare tale limite, l'interrogante aveva presentato un emendamento nel corso dell'esame del decreto citato con il quale proponeva di elevare a 3.000 residenti il limite; su tale emendamento il Governo ha espresso parere negativo;

da notizie in possesso dell'interrogante, ad oggi risultano allo studio del Governo provvedimenti legislativi che risolvono il tema della possibile gestione diretta in economia del servizio idrico, da parte dei comuni montani, al fine di mantenere uno dei beni più preziosi per dette comunità, le quali spesso vedono la presenza, sui propri territori, di sorgenti idriche naturali;

su un provvedimento adottato dalla Regione Liguria, simile a quello predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, il Governo ha sollevato questione di conflitto di competenza dinanzi alla Corte costituzionale;

a giudizio dell'interrogante, in tale prospettiva appare singolare che la Regione Emilia-Romagna, nel predisporre il testo citato, intenda conseguire il risultato di affidare la gestione del servizio idrico direttamente ad un Comune, con il quadro legislativo nazionale invariato,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che dall'applicazione della norma esposta in premessa si apra la possibilità di affidare ai Comuni, che stipulino tale accordo di programma, la gestione diretta del servizio idrico integrato;

se, a fronte dell'approvazione di citata legge, si renda superflua l'approvazione di una norma nazionale che consenta tale gestione diretta;

quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre definitivo rimedio alla problematica inerente alla gestione diretta del servizio idrico integrato.

(4-03993)

RIZZOTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da quando la gestione di Poste italiane è stata assunta dall'ingegner Francesco Caio, il piano d'impresa portato avanti dal precedente *management*, che stava conducendo alla privatizzazione della società, risulterebbe interrotto e non sono chiare le ragioni;

da notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che l'ingegner Caio continui a mettere mano al piano d'impresa preesistente, determinando in tal modo, il continuo slittamento del processo di quotazione in Borsa dell'azienda, e al contempo, emergerebbero, numerosi *gap* rispetto agli obiettivi ed ai risultati del 2014, in particolar modo per quanto concerne i ricavi;

contravvenendo agli obiettivi di riduzione dei costi e semplificazione dell'organizzazione dei processi risulterebbe che l'amministratore delegato di Poste italiane avrebbe adottato comportamenti a giudizio dell'interrogante palesemente in contraddizione quali: l'assunzione di *top manager* con stipendi particolarmente elevati per posizioni apicali sostituendoli dopo poco con altri pari *top manager*, senza tuttavia rimuovere i precedenti, allocati in altre aree o caselle create *ad hoc* per loro. È il caso dei CFO (*chief financial officer*), capi del personale (nominati poi *senior advisor*), responsabili della comunicazione, responsabili dei sistemi informativi (anche in questo caso duplicando strutture e poltrone); il mantenimento di una struttura organizzativa farraginoso e con una articolazione del tutto simile a quella della precedente gestione, in alcuni casi complicandola ulteriormente, generando strutture intermedie di coordinamento di dubbia utilità (per esempio la creazione della divisione posta comunicazione posta e logistica con le sue strutture intermedie di IT, acquisti, personale ed Amministrazione); spese faraoniche per la ristrutturazione degli uffici di rappresentanza, in palese contraddizione con gli obiettivi di *spending review*;

sembrerebbe altresì che sia l'amministratore delegato, che alcuni dei suoi primi dirigenti, percepiscano stipendi decisamente al di sopra dei tetti previsti per i *top manager* pubblici e, pur nell'attuale situazione economica del Paese, se ne facciano un vanto con i propri dipendenti, come appare da un video circolante su «Youtube»;

risulterebbe che Poste italiane si avvalga in modo irrazionale di consulenti, pur disponendo di numeroso ed eccellente personale, anche di livello elevato, ed emergerebbe, altresì, che i consulenti che collaborano da ormai un anno alla redazione del piano risultino in esubero, considerato che Poste già dispone di strutture e personale preposti a queste attività;

a giudizio dell'interrogante un ulteriore errore strategico sarebbe riconducibile all'acquisto del 10 per cento delle quote di SGR, quando Poste italiane già controlla integralmente la società «Bancoposta» che svolge la medesima attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano chiarire i motivi di tante contraddizioni a livello di *performance*

economiche, che pongono l'accento sul taglio dei costi solo in teoria, ma che nella pratica non giustificano le decisioni assunte;

se ritengano opportuno acquisire maggiori elementi, al fine di fornire chiarimenti sulla questione di Poste italiane SpA che ancora oggi, dopo l'interruzione del piano precedentemente predisposto, non riesce ad ottenere risultati migliorativi;

se ritengano opportuno assicurare che le preoccupazioni crescenti sull'andamento dell'azienda rispetto agli obiettivi siano infondate;

se risulti quali sono le misure e gli interventi gestionali e organizzativi *in itinere*, con particolare riferimento a quelli volti a recuperare gli scostamenti rispetto agli obiettivi del 2014, e ai ricavi.

(4-03994)

GASPARRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», ha previsto che: «Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate»;

nel corso del mese di marzo 2015, l'amministrazione del Corpo forestale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali, ha predisposto il decreto per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza per i propri appartenenti ai ruoli tecnici;

il personale tecnico, già in possesso delle qualifiche di Polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate, è costantemente impegnato nelle attività di Polizia ricomprese nei compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, a supporto dei ruoli ordinari, e la qualifica di agente di Pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate, costituisce un requisito necessario alla maggiore efficacia ed efficienza del servizio;

a giudizio dell'interrogante, l'attribuzione delle qualifiche citate darebbero un valore aggiunto alla sicurezza del nostro Paese;

da notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia già trasmesso al Ministero dell'Interno la documentazione necessaria per procedere all'attribuzione delle citate qualifiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, che in base alle disposizioni vigenti è la figura deputata all'attribuzione delle qualifiche di pub-

blica sicurezza ai ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato, non ritenga di dare seguito, con sollecitudine, all'emanazione del relativo provvedimento.

(4-03995)

GASPARRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sabato 23 maggio 2015, dalle ore 16 circa, si terrà a Pisa la quindicesima edizione della manifestazione denominata «Canapisa»;

lo scopo della manifestazione, «*street parade*» antiproibizionista, sarebbe quello di esprimere il dissenso nei confronti delle norme sugli stupefacenti e sostenere politiche di pseudo informazione, attraverso l'esaltazione dell'uso libero ed indiscriminato di sostanze psicotrope, propagandato attraverso macroriproduzioni plastiche di «spinelli», striscioni propagandistici, scritte sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti e *slogan* vari;

durante le precedenti edizioni della manifestazione sono state distribuite a profusione birra e sostanze superalcoliche ai partecipanti;

per consentire lo svolgimento della manifestazione si prevede di chiudere al traffico veicolare parte del centro cittadino, determinando molti disagi sia alla popolazione residente, sia ai turisti presenti, particolarmente numerosi, in questo periodo nella città;

nella passata edizione, il disagio è stato reso ancor più acuto dall'insopportabile volume della musica che si sprigionava dai numerosi impianti di amplificazione posti sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti. La manifestazione si è protratta per alcune ore sino a concludersi in tarda serata, provocando ulteriore disturbo alla quiete pubblica;

inoltre, in dispregio di qualunque elementare norma di buon civismo, i manifestanti hanno lasciato tracce più che significative del proprio passaggio nel capoluogo;

nonostante la contrarietà e le denunce da parte di numerosi cittadini, a causa di danneggiamenti ed atti di vandalismo avvenuti negli anni precedenti, l'amministrazione comunale ha riconosciuto la manifestazione come una sorta di *rave party* «autorizzato» dalla Questura;

considerato che:

l'uso di sostanze psicotrope, allo stato attuale, è vietato dalla legge che, a questo proposito, prevede sanzioni di natura sia amministrativa, sia penale;

a tacer di quanto esposto, che pure costituisce di per sé motivo più che valido per ritenere siffatta manifestazione *contra legem*, è assolutamente intuitivo comprendere il nocimento che ne è derivato non solo e non tanto ai cittadini di Pisa, quanto all'immagine stessa della città, le cui eccellenze locali artistiche ed architettoniche richiamano turisti da tutto il mondo;

a giudizio dell'interrogante, la situazione esposta in premessa è paradossale: da un lato si autorizza una manifestazione a supporto delle sostanze stupefacenti, attualmente illegali nell'ordinamento italiano, e dal-

l'altro si impedisce ai turisti, motore importante per l'economia locale, di poter accedere al centro storico e alle bellezze architettoniche della città, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano le ragioni per cui è stata autorizzata, anche per il 2015, e da parte di quale autorità, la manifestazione citata in premessa;

se sia a conoscenza di quali siano le generalità, quantomeno degli organizzatori e dei finanziatori della manifestazione, nonché, ove possibile, dei partecipanti, con particolare riguardo a quanti abbiano già riportato condanne per reati connessi all'uso o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

(4-03996)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01938, della senatrice Bertuzzi ed altri, sull'attuazione del programma europeo «Garanzia Giovani»;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01902, del senatore Ruta, sulla presenza di un presidio ospedaliero DEA di II livello in Molise.

